



DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA

*REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004
e successive modifiche e integrazioni*

Specifiche Tecniche

campagna 2005

metodologia satellite

- ü Fotointerpretazione immagini satellitari*
- ü Apertura delle sedi operative*
- ü Predisposizione dei materiali*
- ü Rilievi di campo*

emissione n° 2.2 del 21 giugno 2005

INDICE

1	INTRODUZIONE	5
1.1	Oggetto Del Controllo	5
1.2	Descrizione dei Regimi di Aiuto previsti dal reg. 1782 / 2003	5
1.3	Organizzazione Dell'attività - Controlli di Ammissibilità e condizionalità (Bcaa)	8
1.4	Sistemi Di Sicurezza	11
1.5	Livelli di responsabilità	11
1.6	Controllo di qualità	14
2	FOTOINTERPRETAZIONE IMMAGINI SATELLITARI	15
2.1	Acquisizione del materiale cartografico	16
2.2	Acquisizione immagini	17
2.2.1	Processamento delle immagini	17
2.2.2	Orto-correzione delle immagini	18
2.3	Inchiesta di terreno	18
2.4	Interpretazione a video	19
2.4.1	Addestramento dei fotointerpreti	19
2.4.2	Fotointerpretazione a video	19
2.4.3	CEREALI	23
2.4.4	PIANTE DA FIBRA	24
2.4.5	PIANTE OLEIFERE	25
2.4.6	COLTURE ORTIVE	25
2.4.7	PIANTE ARBOREE	25
2.4.8	TARE	27
2.4.9	FORAGGERE	28
2.4.10	TERRENI NON SEMINATI	31
2.4.11	SUPERFICI NON SEMINABILI	33
2.4.12	FRUTTA A GUSCIO	34
2.5	Controlli di condizionalità - Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)	38
2.5.1	Introduzione al controllo del rispetto delle BCAA	38
2.5.2	Scheda: BCAA_1.1	39
2.5.3	Scheda: BCAA_2.1	42
2.5.4	Scheda: BCAA_3.1	44
2.5.5	Scheda: BCAA_4.1	47
2.5.6	Scheda: BCAA_4.2	50
2.5.7	Scheda: BCAA_4.3	53
2.5.8	Scheda: BCAA_4.4	56
2.5.9	Analisi fotointerpretativa	59
3	APERTURA SEDI OPERATIVE	60
3.1	Allestimento Delle Sedi operative	61
4	PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO	62
4.1	Materiali necessari ai controlli	62
4.1.1	Stampa Elenco Particelle Dichiarate - (34 bis)	63
4.1.2	Stampa Elenco Particelle Dichiarate - rispetto vincoli di condizionalità - (34 bis – Condizionalità)	64
4.1.3	Stampa schede agronomiche- grafiche frutta a guscio (FAG)	66
4.2	Utilizzo PDA	67
4.3	Attività preliminari di Controllo Qualità dei materiali fotocartografici da utilizzare per i controlli in campo	68
4.4	Individuazione e Cerchiatura Delle Particelle Dichiarate	69

4.4.1	Dettagli cerchiatura	69
4.5	Delimitazione Delle Particelle Dichiarate	71
5	CONTROLLI IN CAMPO	72
5.1	INTRODUZIONE	73
5.2	Operazioni da svolgere nel corso della fase di rilievo	74
5.3	Modalità di Compilazione del modello 34bis (cartaceo) ammissibilità e condizionalità	77
5.4	esecuzione del rilievo agronomico – indicazioni generali	77
5.5	verifica del rispetto dei requisiti dimensionali e colturali previsti (ordinarietà)	79
5.5.1	Dimensione minima degli appezzamenti colturali	79
5.5.2	Ordinaria tecnica di semina e di coltivazione	79
5.5.3	Requisiti specifici riferiti allo stadio fenologico	80
5.5.4	Discordanza tra uso del suolo rilevato e foto aerea	81
5.6	Sigle per la descrizione degli usi del suolo rilevati	83
5.6.1	CEREALI	85
5.6.2	PIANTE DA FIBRA	87
5.6.3	PIANTE OLEIFERE	87
5.6.4	COLTURE ORTIVE	88
5.6.5	PIANTE ARBOREE	89
5.6.6	TARE	91
5.6.7	FORAGGERE	94
5.6.8	TERRENI NON SEMINATI	97
5.6.9	SUPERFICI NON SEMINABILI	99
5.6.10	FRUTTA A GUSCIO	100
5.6.11	FONDO INACCESSIBILE / RISERVATO	106
5.7	Controlli di condizionalità - Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)	107
5.7.1	Introduzione al controllo del rispetto delle BCAA	107
5.7.2	Scheda: BCAA_1.1	108
5.7.3	Scheda: BCAA_2.1	112
5.7.4	Scheda: BCAA_3.1	115
5.7.5	Scheda: BCAA_4.1	118
5.7.6	Scheda: BCAA_4.2	121
5.7.7	Scheda: BCAA_4.3	125
5.7.8	Scheda: BCAA_4.4	129
6	MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI CAMPO PER LA CONSEGNA	132
7	APPENDICE “A” - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	133
8	APPENDICE “C” - GLOSSARIO	138
9	APPENDICE “D” – ALTRE INFORMAZIONI SULLA CERCHIATURA DELLE PARTICELLE	140
9.1	Ex Catasto austro-ungarico (catasto tavolare)	140
9.2	Riordino fondiario	141
10	ALLEGATI	143
10.1	ALLEGATO 1 - MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE IN CAMPO.	143
10.2	ALLEGATO 2 – MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE AI FINI DELLA CONDIZIONALITÀ – BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI.	144

10.3	ALLEGATO 3 – SCHEDA AGRONOMICA GRAFICA FRUTTA A GUSCIO E CHECKLIST.	145
10.4	ALLEGATO 4 – MAPPA CENTROIDI	146
10.5	ALLEGATO 5 - TABELLA DELLE SIGLE COLTURA E ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO	147

1 INTRODUZIONE

1.1 OGGETTO DEL CONTROLLO

L'oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nonché di altri regimi di aiuto di cui al titolo IV del Reg. CE 1782/03 da eseguire in adempimento della normativa comunitaria vigente (Reg. CE 796/04)

Il campione delle aziende da controllare è selezionato secondo quanto disposto dal Regolamento CE n. 796/2004, relativo alle modalità di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) istituito con il Reg. CE 1782/2003.

I controlli oggettivi completano la procedura di verifica amministrativa eseguita dall'AG.E.A. e sono affidati all'AGRISIAN S.C.p.A.

In attuazione della regolamentazione comunitaria nell'ambito dei controlli oggettivi le domande di aiuto sono sottoposte alle seguenti tipologie di controllo:

- a) **controlli di ammissibilità** relativi al rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, diretti e supplementari, eseguiti su un campione di aziende dichiaranti (art. 26 reg. 796/04). Tali controlli riguardano essenzialmente la verifica dell'uso del suolo agricolo (art. 51 del reg. 1782/03);
- b) **controlli di condizionalità**, ovvero del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg.(CE) 1782/03.

La metodologia di controllo si basa sulla rilevazione oggettiva del territorio mediante:

- produzione di materiali fotocartografici (plottaggi di duple relative a voli d'archivio);
- controlli di campo per la rilevazione delle colture e degli altri utilizzi del suolo riscontrati;
- fotomisurazione a video dei risultati del controllo di campo;
- incontro, presso le sedi periferiche Agrisian, presso le sedi dei CAA o presso le sedi aziendali dei produttori che al termine dei controlli presentano discordanze o anomalie.

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del Reg. CE 796/2004, i controlli oggettivi saranno eseguiti avvalendosi anche del telerilevamento.

1.2 DESCRIZIONE DEI REGIMI DI AIUTO PREVISTI DAL REG. 1782 / 2003

La Riforma di Medio Termine (RMT) introdotta dal Reg. (CE) 1782/03 ha posto le basi per una nuova Politica Agricola Comune attraverso il parziale abbandono dell'aiuto legato alle produzioni, a favore dell'aiuto diretto al produttore (disaccoppiamento).

Il pagamento unico aziendale è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico (RPU) prevede, a partire dal 1° gennaio 2005 (e comunque non oltre il 1° gennaio 2007) un unico pagamento per la maggior parte degli aiuti diretti previsti nell'ambito della PAC. Il nuovo sistema prevede il "disaccoppiamento" degli aiuti ovvero l'erogazione dei pagamenti indipendentemente da ciò che l'agricoltore produce, tuttavia al fine di salvaguardare produzioni particolari e di evitare fenomeni di abbandono, vengono previsti alcuni aiuti specifici (grano duro, piante proteiche, riso, frutta in guscio, colture energetiche e patate da fecola) che limitano il disaccoppiamento mantenendo il legame con la coltura prodotta.

I beneficiari del pagamento unico sono gli agricoltori che, nel triennio 2000 – 2001 – 2002, adottato come periodo di riferimento, hanno ricevuto aiuti diretti per almeno un regime d'aiuto dei seguenti regimi di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003:

- § seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro;
- § legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce);
- § riso;
- § foraggi essiccati;
- § carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;
- § ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;
- § latte (in Italia a partire dal 2006): nuovi pagamenti diretti introdotti con la riforma dell'Ocm latte;
- § olio d'oliva (a partire dal 1/1/2006);
- § tabacco (a partire dal 1/1/2006).

La media triennale dei pagamenti percepiti complessivamente dall'agricoltore forma *l'importo di riferimento* per la determinazione del diritto d'aiuto. Ogni agricoltore è quindi titolare di un *diritto* per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha determinato i pagamenti diretti.

Quindi i principali elementi di innovazione riguardano:

- ü l'introduzione di parametri di qualità per alcune produzioni, a cui legare premi diretti supplementari;
- ü la definizione di parametri di condizionalità, che ogni agricoltore beneficiario di aiuti diretti deve rispettare, relativi a:

- criteri di gestione obbligatoria (CGO) riferibili ai seguenti campi:

- § sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- § ambiente;
- § benessere degli animali;

- buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), introdotte con lo scopo di mantenere il terreno agricolo in buone condizioni agronomiche ed ambientali, anche a seguito di un'eventuale cessazione dell'attività produttiva (disattivazione).

L'agricoltore che presenta la domanda di pagamento unico può accedere ai seguenti regimi di intervento:

- Aiuti Disaccoppiati: Titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regime per titoli);

- Aiuti Accoppiati: Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (altri regimi di aiuto) che prevede la concessione dei seguenti premi:

- § premio qualità per il grano duro;
- § premio colture proteiche;
- § aiuto specifico per il riso;
- § pagamento per la frutta in guscio;
- § premio per le colture energetiche;
- § premi di base e supplementare per il latte (fino al 2007);
- §

- Aiuti accoppiati: art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal DM 2026/2004 (premi supplementari): per il quale è previsto un pagamento supplementare erogato agli agricoltori che coltivano:

- § frumento duro;
- § frumento tenero;
- § mais;

oppure attuano tecniche di

- § avvicendamento almeno biennale delle colture, che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo.

1.3 ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' - CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' E CONDIZIONALITA' (BCAA)

La metodologia di controllo "satellite" prevede di verificare in una prima fase di fotointerpretazione di immagini da satellite tutte le particelle appartenenti alla zona sub-provinciale della provincia campione. La zona sub-provinciale è costituita da un raggruppamento di comuni, precedentemente definiti, in cui si è provveduto ad acquisire le immagini satellitari VHR e HR.

Il campione delle aziende ricadenti fuori delle aree sub-provinciali della provincia campione, le particelle vengono controllate con metodologia tradizionale.

Secondo la metodologia "satellite", il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2005 prevede le seguenti fasi principali:

1. fotointerpretazione di tutte le particelle ricadenti nei comuni delle aree sub-provinciali per la verifica:
 - § delle colture presenti (comprese le colture FAG);
 - § degli altri usi del suolo;
 - § del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in riferimento all'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
2. risoluzione particelle "I" con i file di aggiornamento catastali disponibili;
3. stampa degli elenchi delle particelle dubbie e negative, da controllare in campo ai fini dell'ammissibilità e della condizionalità;
4. stampa degli elenchi delle schede agronomiche controlli FAG per le particelle risultate dubbie o negative dopo la fotointerpretazione;
5. individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle dubbie e negative da controllare;
6. trasferimento dati su terminale PDA
7. indagine in campo (senza contraddittorio con l'agricoltore) per la verifica:
 - § delle colture presenti;
 - § degli altri usi del suolo;
 - § del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in riferimento all'obbligo del mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
8. digitalizzazione dei limiti catastali delle particelle da controllare (nei casi in cui questo sia necessario);
9. delimitazione e misurazione con il software SITIClient delle colture e degli altri utilizzi del suolo verificati in campo;
10. elaborazione esiti tecnici;

11. invio lettere di convocazione ed incontri con i produttori presso sedi periferiche di Agrisian, le sedi dei CAA o presso le sedi aziendali;
12. eventuale sopralluogo in campo in contraddittorio, su richiesta del produttore;
13. elaborazione esiti tecnici finali;
14. consegna risultati.

Nella tabella seguente vengono schematicamente descritte le operazioni che dovranno essere svolte per completare il processo dei controlli. In questa emissione delle specifiche vengono dettagliate le sole attività relative alle fasi 1, 2, 3 e 4.

FASE DI LAVORO	OPERAZIONI DA SVOLGERE
1. Fotointerpretazione a video	1 a. indagini di campo per identificare chiavi di fotointerpretazione; 1 b. addestramento fotointerpreti 1 c. fotointerpretazione immagini sulla base dell' elenco delle particelle dichiarate
2. Apertura sedi periferiche	2 a. allestimento della sede
3. Predisposizione materiali per il controllo	3 a. eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software
	3 b. stampa elenco (mod. 34bis) e schede agronomiche - grafiche per le particelle da controllare; stampa mappetta dei centroidi
	3 c. trasferimento dati su terminale PDA
	3 d. controllo qualità preliminare materiali fotocartografici
4. Controlli in campo (campione 1°)	3 e. individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare in campo sulla base della mappetta centroidi;
	4 a. raggiungimento delle particelle ed esecuzione del rilievo agronomico;
	4 b. delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati (controllo di ammissibilità);
	4 c. esecuzione del rilievo per il rispetto delle norme di condizionalità - BCAA (dove richiesto)
	4 d. compilazione del 34bis ammissibilità e condizionalità (in caso di non utilizzo del PDA) e della scheda agronomica / grafica FAG (per le particelle del campione FAG);
	4 e. effettuazione delle foto di campo su tutte le particelle controllate;
5. Riporto a video esiti	4 f. preparazione dei materiali per la riconsegna alla sede operativa;
	5 a. digitalizzazione particelle nuove

controlli in campo	5 b. delimitazione limiti colturali
	5 c. memorizzazione uso del suolo
	5 d. memorizzazione esiti dei requisiti previsti dalla condizionalità in materia di BCAA
	5 e. memorizzazione riferimenti grafici foto di campo (in caso di non utilizzo di PDA)
6. Elaborazione esiti tecnici finali	6 a. definizione elenco aziende chiuse
	6 b. stampa elenco produttori da convocare
7. Controlli aziendali in contraddittorio per la verifica del rispetto dei requisiti in materia di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatoria)	7 a. invio comunicazione ai produttori da convocare
	7 b. incontro con i produttori o i loro delegati
	7 c. verifica idoneità e congruenza della documentazione presentata
	7 d. sopralluoghi in campo in contraddittorio per la verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità CGO
	7 f. redazione e stampa della relazione di controllo sulla condizionalità
8. Incontro con i produttori	8 a. eventuale allestimento delle sedi di convocazione
	8 b. invio raccomandate ai produttori da convocare
	8 c. incontro con produttore o suo delegato
	8 d. verifica idoneità e congruenza della documentazione
	8 e. verifica degli esiti particellari
	8 f. risoluzione anomalie catastali
	8 g. eventuali sopralluoghi in campo in contraddittorio
	8 h. redazione e stampa del verbale
9. Consegna materiali utilizzati per i controlli	9 a. invio all' archivio Agrisian dei fascicoli aziendali e di tutti i materiali di controllo
Controlli Qualità interni	devono essere svolti nel corso delle fasi 1., 3., 4., 6., e 7.

1.4 SISTEMI DI SICUREZZA

Il GIS realizzato dall'AGEA è basato sulle ortofoto digitali provenienti dalla elaborazione delle riprese aeree dell'intero territorio nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dagli Uffici del Territorio (Catasto terreni) e con le informazioni grafiche generate dal censimento delle superfici non seminabili e dai controlli oggettivi effettuati dall'AGEA a partire dalla campagna 1999.

Il patrimonio di dati in possesso del Sistema di Gestione e Controllo delle particelle agricole (SIGC) riveste quindi una notevole importanza.

Per proteggere i dati e le modifiche che verranno effettuate sulle banche dati dichiarative, grafica e alfanumerica, viene adottato, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 675/96, un sistema di sicurezza che permetterà l'utilizzo del software di gestione dei dati alle persone autorizzate e registrate e permetterà di identificare e di tracciare ogni accesso alle banche dati grafica e alfanumerica.

Il sistema di sicurezza adottato consentirà, per ogni domanda sottoposta a controllo, di conoscere i riferimenti di coloro che hanno partecipato al processo operativo:

- § fotointerpretazione a video;
- § controllo di campo;
- § immissione dati a video e fotomisurazione delle aree;
- § incontri con i produttori presso le sedi di convocazione;
- § incontri in contraddittorio;
- § controlli di qualità.

Tutte le indicazioni per l'utilizzo del software e dei sistemi di controllo saranno riepilogate ed illustrate nei Manuali delle Procedure Informatiche.

1.5 LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi e a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi, partecipano alla determinazione degli esiti finali che concorrono alla chiusura del procedimento amministrativo.

Vengono di seguito brevemente descritti i livelli di responsabilità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei controlli:

α **Responsabile della sede operativa**

Il responsabile della sede operativa dovrà garantire:

- la sicurezza e la riservatezza dei dati e dei materiali necessari ai controlli;
- la formazione ed aggiornamento dei tecnici incaricati dei controlli;
- coordinamento operativo dei tecnici addetti al processo di controllo (tecnici di campo, riporto a video e convocazione);
- i rapporti con il coordinamento centrale Agrisian;
- la validazione delle modifiche effettuate in convocazione - previa autorizzazione - sugli esiti di campo.

q Responsabile della qualità della sede operativa (RQp)

Il responsabile della qualità della sede periferica avrà la responsabilità di:

- eseguire le attività di controllo secondo quanto descritto nel "Manuale delle procedure del Controllo Qualità Agrisian" ;
- monitorare il livello della qualità di tutto il processo operativo;
- dare assistenza e supporto all'équipe di controllo di qualità, incaricata da Agrisian di effettuare le verifiche;
- controfirmare i verbali di controllo di qualità;
- curare e supervisionare la realizzazione degli eventuali interventi correttivi disposti a seguito dei controlli di qualità.

q Tecnici che effettuano il controllo in campo

Il controllo deve essere effettuato da Agronomi, Periti agrari e Agrotecnici incaricati dall'Agrisian ed iscritti ai relativi albi professionali.

Il prodotto della loro attività costituisce la base per la determinazione degli esiti tecnici che porteranno alla chiusura del procedimento amministrativo.

Le responsabilità dei tecnici che svolgono i rilievi in campo sono:

- indagine agronomica accurata degli appezzamenti dichiarati, con particolare attenzione al riconoscimento delle colture in presenza di residui, alla presenza di tare, aree non seminabili, aree destinate a set-aside;
- compilazione dei plottaggi in formato A0 e dei tabulati 34 bis in maniera conforme a quanto previsto dalle specifiche (es. utilizzo esclusivo delle sigle previste), questo al fine di evitare possibili errate interpretazioni dei risultati dei controlli nelle fasi successive di lavoro);
- svolgimento degli incontri in contraddittorio in campo – per i produttori che nel corso dell'incontro presso la sede periferica ne faranno esplicita richiesta - secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche e in considerazione della delicatezza dell'operazione;
- validazione del lavoro svolto mediante l'apposizione sui plottaggi A0 e sui tabulati 34 bis della propria firma, del timbro dell'ordine professionale di appartenenza e del "codice tecnico" che viene assegnato da AGEA.

Questi dati, trasferiti poi al Sistema Centrale, consentiranno la tracciabilità dell' operato del tecnico.

q Tecnici abilitati al riporto a video dei dati dei controlli ed agli incontri con i produttori

La responsabilità dei tecnici che effettuano il riporto a video dei dati consiste:

- nel riportare fedelmente i risultati dei controlli di campo;
- nella corretta ed accurata esecuzione delle operazioni di delimitazione e misurazione degli utilizzi accertati, codificando il lavoro svolto con il proprio codice utente;
- nella corretta utilizzazione del software e delle procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;
- nella corretta archiviazione del materiale elaborato, per le successive utilizzazioni;

I tecnici che operano presso le sedi di convocazione sono tenuti a:

- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per l'incontro con i produttori (risoluzione anomalie catastali, verifica esiti particellari, informazione della possibilità della richiesta del sopralluogo in campo, ecc.);
- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti dell'agricoltore convocato;

- utilizzare correttamente le funzionalità del software al fine di definire regolarmente l'esito aziendale;
- firmare il verbale di chiusura dell'incontro, apponendo il proprio codice utente.

Tutti i tecnici dovranno compilare e sottoscrivere, prima di iniziare le singole attività i seguenti modelli:

Responsabile della sede operativa	Pers2
Tecnici che effettuano il controllo in campo	DC1
Tecnici abilitati al riporto a video ed agli incontri	DV1

A seguito della chiusura del processo di controllo, grazie alla codifica delle operazioni svolte, sarà possibile ottenere, per singola azienda, informazioni relative all'identità di ogni tecnico e/o operatore che abbia partecipato alla definizione dell'esito aziendale.

In questo modo sarà tracciata la responsabilità associata ad ogni passaggio del processo operativo.

Tutti i tecnici impiegati (responsabile della sede operativa, responsabile della qualità della sede operativa, tecnici che effettuano il controllo di campo e i tecnici abilitati al riporto a video e alle convocazioni) sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al coordinamento centrale di AGRISIAN, che risponderà ad Agea, per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori) che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli.

Se AGEA, dovesse chiedere ad Agrisian l'intervento dei tecnici, questi si daranno disponibili a rispondere per il loro operato.

1.6 CONTROLLO DI QUALITÀ

Il lavoro di tutti i tecnici ed operatori incaricati delle diverse fasi di lavoro sarà oggetto di monitoraggio e controllo qualità (CQ) da parte della struttura controlli qualità di Agrisian la quale si avvale di un'équipe, formata da tecnici abilitati e di provata esperienza.

Le attività svolte dalla struttura CQ sono integrate dall'attività di controllo, svolta secondo le modalità previste nel manuale delle procedure del CQ, dai responsabili della qualità delle sedi periferiche (controllo di qualità interno).

L'attività dell'équipe CQ verrà svolta in due momenti distinti:

- nelle fasi iniziali di lavoro con una funzione di monitoraggio dell'attività svolta presso le sedi periferiche e di assistenza nella risoluzione degli eventuali problemi riscontrati;
- in corso d'opera e nelle fasi terminali dell'attività al fine di verificare il rispetto dei livelli di qualità previsti.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste, metteranno a disposizione dei membri dell'équipe CQ, tutti i materiali elaborati dai tecnici e consentiranno loro l'accesso alle banche dati per l'esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte dell'équipe, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L'attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell'attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di controllo, contenente anche l'indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale.

Per la descrizione delle procedure, delle modalità e tempi di esecuzione del CQ si rimanda al relativo manuale che sarà messo a disposizione dei coordinatori e dei responsabili della qualità delle sedi periferiche.


2 FOTINTERPRETAZIONE IMMAGINI SATELLITARI

<i>FASE DI LAVORO</i>	Fotointerpretazione immagini satellitari
-----------------------	---

<i>OPERAZIONI DA SVOLGERE</i>	eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software;
	acquisizione materiale cartografico;
	acquisizione immagini;
	inchiesta di terreno;
	interpretazione a video;
<i>INPUT</i>	Specifiche tecniche
	Software SITICatasto e SITIClient
	Banca dati campione particelle oggetto di controllo
	Immagini satellitari ortorettificate
	Elenco particelle da controllare (comprese le FAG)
<i>OUTPUT</i>	Elenco particelle dubbie e negative Campione ammissibilità e condizionalità
	Elenco particelle dubbie e negative Campione FAG

2.1 ACQUISIZIONE DEL MATERIALE CARTOGRAFICO

Per le 9 province (Lodi, Cuneo, Perugia, Viterbo, Avellino, Salerno, Bari, Catania, Enna) a controllo con metodologia "satellite" nel 2005, evidenziate nella sottostante figura, viene acquisito il materiale cartografico necessario allo svolgimento del lavoro, incluse le monografie topografiche necessarie alla orto-correzione delle immagini satellitari.



2.2 ACQUISIZIONE IMMAGINI

Le immagini satellitari vengono fornite direttamente dall'Unione Europea. Per la più corretta realizzazione della fase di interpretazione sono necessarie, oltre ai dati ad altissima risoluzione VHR, almeno altre due immagini acquisite in differenti periodi dell'anno, in modo da ottenere un set di dati multitemporali che permetta la migliore discriminazione delle varie colture soggette a controllo. I dati VHR devono essere bundle ortoready (Quickbird) o geo (Ikonos), cubic convolution, priorità tasking, WGS84, UTM. Per i dati HR I formati sono, Ceos (Landsat o Irs) o 1A (Spot), nearest neighbourhood. Di seguito sono riportate le finestre per l'acquisizione delle immagini VHR e HR per il 2005:

1° finestra – Autunnale – HR (High Resolution)

2° finestra – Primavera – HR o VHR (Very High Resolution)

3° finestra – Estiva – VHR o HR

Nella seguente tabella sono indicate le date delle finestre di acquisizione per ciascuna delle 9 province.

Provincia	Autunno	Primavera	Estate
ENNA	HR d'archivio	VHR 1 aprile -15 maggio	HR 20 giugno - 20 luglio
CATANIA	HR d'archivio	VHR 1 aprile -15 maggio	HR 20 giugno - 20 luglio
BARI	HR d'archivio	VHR 1 aprile -15 maggio	HR 20 giugno - 20 luglio
AVELLINO	HR d'archivio	VHR 1 maggio -15 giugno	HR 20 giugno - 20 luglio
VITERBO	HR d'archivio	VHR 1 maggio -15 giugno	HR 30 giugno - 30 luglio
SALERNO	HR d'archivio	HR 1 maggio -15 giugno	VHR 30 giugno - 15 agosto
PERUGIA	HR d'archivio	HR 1 maggio -15 giugno	VHR 30 giugno - 15 agosto
CUNEO	HR d'archivio	VHR 15 maggio - 30 giugno	HR 20 luglio - 20 agosto
LODI	HR d'archivio	VHR 1 maggio -15 giugno	HR 30 giugno - 30 luglio

2.2.1 Processamento delle immagini

Tutti i dati digitali satellitari vengono elaborati tramite software specifico ERDAS per l'ottimale sfruttamento delle potenzialità multispettrali, radiometriche e geometriche. Vengono create, per ogni immagine, delle sintesi additive all'infrarosso falso colore secondo il seguente schema:

- Quickbird = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Ikonos = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Irs = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)
- Landsat = 4 5 3 (infrarosso vicino, infrarosso medio, rosso)
- Spot = 4 3 2 (infrarosso vicino, rosso , verde)

In particolare, sempre tramite software specifico, i dati VHR multispettrali vengono fusi con il dato pancromatico a maggiore risoluzione geometrica, consentendo l'ottimale sfruttamento della risoluzione pancromatica con la multispettralità, che definisce i tematismi agronomici.

I dati Quickbird vengono quindi prodotti come pansharpened con risoluzione geometrica pari a 0,60-0,70 m, mentre per Ikonos come pansharpened con risoluzione geometrica pari a 1 m.

2.2.2 Orto-correzione delle immagini

Una volta acquisiti, i dati VHR vengono orto-corretti attraverso il software specifico ERDAS 8.7, tramite l'algoritmo RPC (Rational Polynomial Coefficients), al fine di ottenere un'accuratezza geometrica (RMSE) minore o uguale a 2,5 m per punti esterni ai (Ground Control Point) GCP utilizzati per la correzione. Tale accuratezza permette di essere congruenti con le specifiche di accuratezza definite da UE su una scala applicativa riferibile a 1:10.000.

Per ogni immagine vengono selezionati dagli 8 ai 10 punti di controllo. Tali punti vengono selezionati a partire da quelli utilizzati come punti di appoggio per la generazione delle ortofoto d'archivio AGEA (accuratezza nominale 0,4 m). Tali punti sono caratterizzati da monografia grafica associata. Unitamente ai punti di controllo, per ottemperare al meglio al processo di orto-correzione, verranno utilizzati dei DEM di precisione, selezionati fra quelli regionali da CTR, qualora disponibili, o quello tradizionale AGEA sul territorio nazionale. Va sottolineato che il DEM tradizionale AGEA dovrà essere sottoposto a processamento di ricampionamento sul "grid" originale di 40 m, che nel caso di dati VHR appare troppo grande.

Le immagini VHR orto-corrette vengono poi sottoposte ad un processo di miglioramento radiometrico in modo da evidenziare le caratteristiche della vegetazione al fine di facilitare il riconoscimento delle colture presenti.

I dati VHR così processati vengono infine resi congruenti con la banca dati del GIS AGEA, e quindi con le ortofoto e le mappe catastali corrispondenti.

Le immagini multitemporali HR, vengono orto-corrette con il sistema "image-to-image", che garantisce una pressoché perfetta co-registrazione tra le immagini stesse, utilizzando lo stesso DEM usato in fase di correzione delle immagini VHR.

2.3 INCHIESTA DI TERRENO

E' necessario fornire ai fotointerpreti, per ciascuna delle zone sub-provinciali oggetto di verifica, la possibilità di stabilire le chiavi di interpretazione per le colture presenti. I fotointerpreti definiscono le chiavi di interpretazione ponendo a confronto un'area mappata da un rilevatore direttamente in campo con la corrispondente individuata sulle immagini satellitari. In questo modo vengono definite per ciascuna area, per ciascuna provincia le firme spettrali delle colture da individuare.

Per poter disporre di un adeguato set di firme spettrali satellitari vengono realizzati dei transect su ingrandimenti a colori dei dati satellitari multispettrali VHR in sintesi additiva 4 3 2, su alcune aree chiave delle province campione.

Tali transect vengono rilevati da esperti di dati satellitari in agricoltura che provvedono alla mappatura dell'uso del suolo in campo di un cospicuo numero di particelle; ciò consente di mettere in relazione le colture presenti nell'area con le caratteristiche spettrali dei dati multispettrali satellitari, quindi di correlare le misure numeriche di riflettanza con i diversi aspetti vegetazionali e in generale dell'uso del suolo.

In aggiunta alla fonte suddetta, vengono integrati, previa autorizzazione, i punti di uso del suolo rilevati su tutto il territorio nazionale dal Progetto AGRIT del MiPAF. Tali punti verificati e georeferenziati vengono sovrapposti ai dati satellitari, consentendo di integrare i transect, in modo da avere dei dati di verità a terra su tutto il territorio provinciale.

2.4 INTERPRETAZIONE A VIDEO

L'attività di interpretazione a video viene effettuata in due fasi successive:

1. addestramento dei fotointerpreti
2. fotointerpretazione a video.

La prima fase è indispensabile poiché pur selezionando i fotointerpreti in base al curriculum personale e valutandone le esperienze pregresse, è notoriamente accertato che si debba comunque prevedere un periodo di addestramento volto a definire un'unica metodologia di lavoro.

2.4.1 Addestramento dei fotointerpreti

La fase di addestramento ha lo scopo di:

- definire le chiavi di interpretazione che, per ciascuna provincia e per ciascuna immagine VHR acquisita, possono differire anche notevolmente;
- rendere omogeneo il gruppo di lavoro in modo da garantire che i diversi casi di interpretazione vengano risolti utilizzando comuni chiavi di lettura, individuate e definite a priori.

L'addestramento si avvale delle informazioni di uso del suolo presenti nei transect e nei punti di rilievo AGRIT, acquisite precedentemente (vedi inchiesta di terreno).

Durante questa fase si procede ad analizzare le caratteristiche agricole delle aree di interesse attraverso l'esame delle immagini satellitari ed informazioni statistiche circa la presenza e la distribuzione delle colture. Si procede quindi a verificare per ciascuna classe di uso del suolo l'andamento spettrale nelle varie zone (collina, pianura, etc.) delle aree a campione analizzando le informazioni derivanti dalla inchiesta di terreno e dai punti AGRIT.

Vengono messi in relazione i cicli colturali delle colture e l'epoca di acquisizione delle immagini satellitari, cercando di abbinare la fase fenologica della coltura al passaggio del satellite; analizzando tutti i possibili fattori che possono concorrere a modificare la risposta spettrale (fallanze e danni, presenza di alberi sparsi, irrigazione, etc.).

Si procede quindi ad analizzare tutte le situazioni, soprattutto le più complicate, in modo da definire una metodologia comune che consenta di ottenere un prodotto di fotointerpretazione il più omogeneo possibile, facendo in modo che tutti i fotointerpreti si comportino nello stesso modo di fronte alla stessa situazione (modalità di scontornamento, attribuzione della classe di uso del suolo, etc.).

In questa fase inoltre i fotointerpreti prendono visione delle funzionalità del software ed iniziano a familiarizzare con esse.

2.4.2 Fotointerpretazione a video

Il fotointerprete utilizza un sistema multiwindow che consente di visualizzare simultaneamente le immagini satellitari multitemporali HR/VHR, le ortofoto se necessario, il dato catastale sovrapposto e le informazioni alfanumeriche delle dichiarazioni in modo da analizzare in maniera completa ed ottimale, per ciascuna particella catastale, l'uso del suolo dell'intera superficie.

Il fotointerprete esamina contemporaneamente tre immagini satellitari multi temporali, acquisite in autunno, primavera ed estate, controlla i confini delle particelle sull'immagine satellitare ad altissima risoluzione e definisce, per ciascuna particella:

- la tipologia della coltura o delle colture praticate (comprese le colture FAG) nella particella, dall'analisi delle firme spettrali del set di immagini a disposizione;

- i limiti dei vari appezzamenti riscontrati, all'interno di ogni singola particella;
- gli elementi necessari al rispetto della condizionalità per le sette norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali del campione estratto.

La prima attività è quella di verificare l'esistenza delle particelle vettoriali riferite al campione (se trattasi di province non NTF) e digitalizzare le particelle sulla base raster.

La fotointerpretazione a video viene effettuata utilizzando l'applicativo SITI 2005, che consente di:

1. selezionare a partire da una lista di lavorazione le particelle catastali da interpretare;
2. visualizzare per ciascuna particella da indagare tutte le immagini multitemporali a disposizione;
3. verificare la sovrapposizione fra i limiti vettoriali delle particelle e le immagini a disposizione, e nel caso di non buona sovrapposizione effettuare delle traslazioni delle immagini;
4. editare graficamente le particelle con strumenti di editing vettoriali che permettono di aggiungere poligoni, cancellare poligoni;
5. attribuire a ciascun poligoni un codice di uso del suolo tra quelli presenti in legenda;
6. effettuare una valutazione dei parametri della condizionalità assegnando a ciascuna particella del campione i codici corrispondenti;
7. salvare tutte le operazioni effettuate nel data base centrale.

Il fotointerprete esamina contemporaneamente le tre immagini satellitari multi temporali, acquisite in autunno, primavera ed estate, verifica il confini della particella sull'immagine satellitare VHR di riferimento e provvede ad effettuare le seguenti operazioni:

- suddividere la particella nelle diverse classi di uso del suolo individuate, assegnare a ciascuno poligono la classe di uso del suolo corrispondente comprese, se presenti, le superfici non eleggibili, utilizzando i codici di non eleggibilità, a sua disposizione.
- I codici delle classi di uso del suolo a disposizione del fotointerprete sono indicati nella seguente tabella:

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)	ACD
	202	AVENA	AVE
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
	12	GRANO SARACENO	GSA
	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
	8	ORZO	ORZ
	19	RISONE	RIS
	201	SEGALE	SG
	203	SORGO	SOR

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	BPF
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	BPC
	659	PASCOLO CESPUGLIATO	PPC
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PP20
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PP50
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE	ECE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ELE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO	CAR
	492	CASTAGNO	CST
	493	MANDORLO	MAN
	494	NOCCIOLO	NCC
	495	NOCE	NOC
	497	PISTACCHIO	PIS
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA	LCVC
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
	84	ASPARAGO	ASP
	82	CARCIOFO	CR
	83	CAROTA	CRT
	85	CAVOLO	CAV
	89	CICORIA	CIC
	210	FRAGOLA	FRA
	680	POMODORO	POM
	88	RABBARO	RAB
	209	TOPINAMBUR	TPN
VIVAIO	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
PIANTE ARBOREE			
	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA	ARL
	650	BOSCO	BS
	410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
ALBERI DA FRUTTA	470	FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE	PAR
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA	APF
	56	CANAPA	CAN
	55	LINO	LN
PIANTE INDUSTRIALI	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	API
	560	BARBABIETOLA	BZ
	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
	670	TABACCO	TAB
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE	AOL
	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
	5	GIRASOLE	GS
	4	SOIA	SO
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE	FV
	207	LUPINI	LP
	204	PISELLI	PS
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE	ACQ
	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE	FAB
	652	INCOLTI STERILI PASCOLABILI	ISP
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV
FOTOINTERPRETAZIONE IMMAGINI DA SATELLITE	661	FOTOINTERPRETAZIONE INCERTA	FIN

Nei paragrafi seguenti sono riportate, suddivise per “gruppo di coltura”, delle informazioni utili ai fini della corretta codifica di alcune colture e di particolari utilizzi del suolo riscontrabili nel corso dei sopralluoghi in campo.

2.4.3 CEREALI

2.4.3.1 Grano (frumento) Duro (GD)

Per il grano duro il premio supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano frumento duro (di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 ed integrate con decreto 2668 del 3 novembre 2004) utilizzando semente selezionata e certificata (pre-base, base 1° e 2° riproduzione) in quantità non inferiore a 180 Kg Ha-1. L'utilizzo di una delle varietà ammesse nonché il rispetto dei requisiti legati all'utilizzo della semente certificata viene controllato esclusivamente mediante dei controlli di tipo amministrativo basati sulla documentazione allagata alla domanda e pertanto nessun tipo di rilievo è richiesto al tecnico in proposito.

Il fotointerprete eseguirà il controllo, verificando la presenza della coltura sulle immagini satellitari acquisite in primavera e in estate.

La normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo la coltura fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica ed in condizioni normali di crescita.

Nel caso fossero riscontrate colture orticole sulle superfici dichiarate a frumento duro il fotointerprete dovrà porre la massima attenzione nel determinare se dette colture siano di secondo raccolto oppure in coltura principale; per maggiori dettagli su questo argomento si rimanda al paragrafo sulle COLTURE ORTIVE.

2.4.3.2 Mais (granturco) (MA)

Il mais (da granella, silomais, mais dolce) si potrà riscontrare sulle immagini estive.

Si sottolinea la necessità di valutare con attenzione le condizioni di ordinarietà, specie nelle zone non irrigue, al fine di accertare un corretto sviluppo della coltura.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del sorgo e del girasole è consentita: in questo caso si utilizzerà il codice “miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna – (cod. SGM).

2.4.3.3 Risone (RIS)

Relativamente alla coltura del Riso, ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Pertanto in tali casi la coltura dovrà essere classificata come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

2.4.3.4 Altri cereali depauperanti - a paglia (ACD)

Con il codice di rilevazione "altri cereali depauperanti" (cod. ACD) dovranno essere codificate tutte le colture di cereali definite depauperanti ai fini dell'avvicendamento colturale (Circ. AGEA ACIU 2005.001.30 recante "disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026) che non sono esplicitamente elencate nella tabella "uso del suolo rilevati" all'interno del gruppo di coltura "cereali". Potranno quindi essere accertate con questo codice i cereali quali: triticale, spelta, miglio, scagliola e farro, per i quali quindi non è previsto uno codice specifico.

Queste colture concorrono al pagamento del premio relativo all'avvicendamento previsto dall'art. 69 del Reg. CE 796/04. Anche a tal fine, la normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, la coltura sarà classificata come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

2.4.4 PIANTE DA FIBRA

Rispetto alla coltura della canapa da fibra, il requisito previsto ai fini del pagamento del premio è che la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Si ricorda altresì che la coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- solo se tali superfici sono oggetto di un contratto;
- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda depositata presso il CAA;
- si utilizzano varietà con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Il fotointerprete dovrà limitarsi ad accertare la presenza della coltura.

2.4.5 PIANTE OLEIFERE

Per le particelle per le quali si dovesse riscontrare la coltura della Soia (SO) o del Girasole (GS), si sottolinea l'importanza e la delicatezza della verifica del raggiungimento dello stadio vegetativo di completa maturazione agronomica e dell'esistenza delle normali condizioni di crescita.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del girasole o del sorgo è consentita, in questo caso si utilizzerà il codice "miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna – (cod. SGM)

2.4.6 COLTURE ORTIVE

Le superfici investite alle colture ortive non sono di norma ammissibili al pagamento unico.

Fanno eccezione le superfici investite a colture pluriennali quali:

- carciofi (CR)
- asparagi (ASP)
- rabarbaro (RAB)

che pertanto, se riscontrate, vanno descritte mediante l'apposita sigla colturale.

Inoltre fanno eccezione le colture ortive di secondo raccolto (intercalari) purché occupino il terreno per una durata non superiore ai tre mesi nel periodo compreso tra l' 11 Giugno e l'11 Settembre.

Nella esecuzione del controllo, il fotointerprete, nel caso riscontri colture orticole diverse da quelle precedentemente elencate, dovrà innanzitutto valutare, attraverso l'analisi di tutte le immagini a disposizione, la presenza e la qualità dell'eventuale coltura di primo raccolto. Qualora la coltura ortiva non si configuri come una coltura di secondo raccolto, il fotointerprete dovrà descrivere l'ortiva riscontrata utilizzando le sigle colturali previste nel gruppo di coltura Ortaggi.

2.4.7 PIANTE ARBOREE

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata.

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggiera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggiere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;

- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

N.B. Nel caso in cui le piante arboree siano localizzate solo su una porzione definita della particella, per il calcolo della densità per ettaro delle piante ci si dovrà riferire alla sola superficie interessata

dalla coltura arborea.

2.4.7.1 Piantе sparse (fino a 100 piante/ha)

Il fotointerprete deve contare il numero delle piante presenti e con:

- **meno di 50 piante/ha** non deve calcolare nessuna tara;
- **da 50 a 100 piante/ha** deve detrarre manualmente una superficie di 1 ara mediante la funzione "tara manuale", alla superficie totale misurata (proiezione ortogonale della chioma calcolata nella misura di 5 mq per piante piccole e 10 mq per piante grosse).

stima n. piante/ha		tara in are
da	a	
1	50	0
51	100	1

2.4.7.2 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo arborato con densità superiori a 100 piante/ha (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei si dovrà sottrarre alla superficie accertata l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 m² (per le piante piccole) e per 10 m² (per le piante grandi).

In presenza di filari il fotointerprete deve sottrarre la superficie investita dai filari, che dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m² (larghezza filare stabilita). La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare.

Nel caso si verificasse la presenza di una coltura arborea consociabile, si potranno utilizzare uno dei seguenti codici:

- Arboreto consociabile (ACN)
- Olivi consociabili (OLIC)

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

2.4.7.3 Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

Nel caso si verificasse la presenza di una coltura arborea specializzata, si potranno utilizzare uno dei seguenti codici:

- arboricoltura da legno non specificata (ARL)
- vite non classificata (VIT)
- coltivazione arborea a ciclo breve (max 20 anni) (AB20)
- olivo non classificato (OLI)
- frutteto non specificato (FTR)

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

2.4.8 TARE

Le tare rappresentano occupazioni del suolo non produttive e si distinguono in non rilevanti, rilevanti e rilevanti diffuse in funzione della dimensione superiore o inferiore a m² 100. Le tare dovranno essere pertanto detratte alla superficie utilizzata.

Si ricorda che gli elementi, come le siepi, i fossi, i muri, ecc. rientrano per tradizione e uso del suolo nelle buone pratiche agricole, è possibile considerare tali elementi come parte integrante dell'appezzamento.

Pertanto *elementi di confine* tra un appezzamento ed un altro, dovranno essere scontornati solo se con larghezza maggiore di m 2, effettuando la delimitazione su ambo i lati per l'intero sviluppo degli stessi, attribuendo il relativo codice di non eleggibilità. Al contrario per larghezze inferiori a m 2 tali elementi saranno considerati parte integrante dell'appezzamento.

Se gli stessi elementi di confine separano non solo due appezzamenti ma due particelle adiacenti, dovranno essere scontornati solo se con larghezza superiore a 4 m (2 metri sono consentiti per ciascuna particella).

N.B. Porzioni di un appezzamento all'interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata, devono essere considerate non come tare ma come porzioni di coltura non ordinaria secondo quanto specificato nell'apposito paragrafo.

2.4.8.1 Tare non rilevanti (complessivamente inferiori a m² 100)

Sono da considerarsi non significative le tare che nel loro complesso - all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accerta - non risultano superiori a m² 100.

In caso di loro presenza, il tecnico le evidenzierà sul plottaggio della dupla con una X e riporterà nel campo note del 34 bis la dicitura "tare non rilevanti".

2.4.8.2 Tare rilevanti (complessivamente superiori a m² 100)

Sono da considerarsi significative e quindi da scontornare le tare di ampiezza superiore a 100 m² all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accertata.

2.4.9 FORAGGERE

Le superfici foraggere, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1782/03, in funzione delle loro caratteristiche e della loro utilizzazione economica, possono essere, sulla base della loro destinazione produttiva, interessate da più regimi di aiuto. Infatti dette superfici possono essere destinate al semplice uso foraggero, alla trasformazione (produzione di foraggi essiccati e/o farine etc.) oppure destinate alla produzione di seme selezionato.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 69 del reg. (CE) 1782/03 per l'aiuto supplementare alle pratiche di avvicendamento colturale, per le particelle a controllo, è fondamentale conoscere esattamente la natura delle colture foraggere avvicendate (prati ed erbai). Infatti alcune specie utilizzate a scopo foraggero, non elencate nell'allegato IX, pur non essendo ammissibili al premio supplementare, concorrono però all'ottenimento del premio per la coltura "depauperante" dell'anno successivo.

Inoltre coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) 796/04 (art. 3 e 4), modificato e rettificato dal Reg (CE) 239/05, le superfici foraggere investite a pascolo permanente, cioè non comprese nell'avvicendamento colturale per 5 anni o più, sono soggette agli obblighi di condizionalità per la norma 4.1.

2.4.9.1 Controllo delle Foraggere avvicendate (erbai e prati avvicendati)

Nel corso della fotointerpretazione il fotointerprete accerterà le colture praticate sulla particella indagata, avendo cura di definire in modo quanto più possibile preciso ed inequivocabile tutte le colture e tutti gli usi del suolo riscontrati. Soltanto così sarà possibile ricostruire esiti coerenti per le aziende costituenti il campione.

Va sottolineato, soprattutto per le "foraggere avvicendate" la necessità di evidenziare la modalità di utilizzazione delle colture. Nella tabella che segue, per le foraggere avvicendate, sono riepilogate le più comuni e probabili situazioni verificabili e per ciascuna di esse la corretta codifica da utilizzare.

	Descrizione	Utilizzo	sigla coltura
Erbai	ERBAI DI GRAMINACEE	Mais, Sorghi, Triticale, Orzo, Avena, Spelta, Segale, Frumento Tenero, Farro, Miglio perlato, Panico	ECE
		Loiessa	
	ERBAI DI LEGUMINOSE	Veccie, Pisello, Fava, Trifogli annuali, Cicerchia, Lupino, Fieno Greco, Serradella, Vigna sinensis,, Soia	ELE
	ERBAIO MISTO E ALTRI ERBAI	Cavolo da foraggio, Colza e Ravizzone, Rapa, Rutabaga	ERB
		Barbabietola, Carota, Girasole	
		Di graminacee e leguminose in miscuglio tra loro	
Prati e Prati Pascoli	PRATI DI GRAMINACEE	Festuca spp., Dactylis glomerata, Lolium spp., Fleolo pratense, Bromi, Falaride, Agropiro, Agrostis, Alopecurus pratensis, Cynodon dactylon, Poa pratensis, Holcus lanatus ecc.	PRAG
	PRATI LEGUMINOSE	Erba medica,	PRAL
		Sulla	
		Trifogli perenni	
		Lupinella	
		Antillide e Ginestrino	
	PRATI MISTI	Erba medica e dactylis glomerata, Loietto e Trifoglio pratense	PRA
		di Graminacee e leguminose	

N.B. Soltanto l'uso corretto e meditato dei codici colturali eviterà la possibilità di equivocare le risultanze dei rilievi.

Per la corretta identificazione e quindi l'esatta attribuzione delle sigle colturali non vi è alcuna difficoltà per le foraggere avvicendate annuali a ciclo autunno-vernino (es.: erbaio di orzo) poiché le tre immagini a disposizione forniscono al fotointerprete le necessarie informazioni, lo stesso vale per i prati avvicendati (che occupano, per definizione, le superfici per periodi superiori all'anno).

2.4.9.2 Controllo di campo delle Foraggere non avvicendate

Le foraggere non avvicendate sono tutte le utilizzazioni foraggere che, come i pascoli permanenti, sono ammissibili per il calcolo del carico bestiame come stabilito dall'art. 2 al punto d del reg. (CE) 795/2004). Questi utilizzi, che occupano la stessa superficie per lunghi periodi (oltre 5 anni),

rimangono al di fuori del normale avvicendamento colturale. Tra le tante possibili classificazioni di queste superfici si potrebbe utilizzare quella costruita sulla base della modalità di utilizzazione delle produzioni foraggere:

- Prati stabili (produzioni falciate per utilizzazione differita nel tempo);
- Prati pascoli (taglio in primavera e pascolo in estate autunno);
- Pascoli permanenti (utilizzati direttamente dagli animali).

Ai fini di una corretta interpretazione delle superfici foraggere non avvicendate dovranno essere utilizzati tassativamente le sigle colturali riportate nella tabella che segue:

<i>Sigla coltura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tare Forfetarie</i>	<i>Tare manuali</i>
PAS	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	NO	SI
BPF	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	20%	NO
BPC	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	50%	NO
PPC	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20%	20%	NO
PP20	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	20%	NO
PP50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	50%	NO

Così ad esempio nel caso in cui si riscontri una superficie a pascolo permanente con tare non polygonabili, rilevanti e diffuse ma comunque al di sotto del 20% si utilizzerà il codice PAS. Nell'interpretazione è molto importante porre la massima cura nell'esecuzione dell'uso del suolo che dovrà essere eseguito delimitando tutti gli usi con superficie uguale o maggiore di 100 m².

2.4.10 TERRENI NON SEMINATI

Le superfici associate a titoli da ritiro, sono sottoposte a condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

- § colture permanenti;
- § foreste;
- § usi non agricoli;
- § pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- ü superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- ü superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999. Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- § estensione minima non inferiore a 1000 m² e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- § messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.

La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, **non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale**. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti **deroghe** di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

- **lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio** per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili l'anno successivo;
- **destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide** per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
- **copertura vegetale con specie da sovescio**, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il **15 maggio** di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;
- **costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco**. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere (codice prodotto 003 codice varietà 002). La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:
 - a) girasole
 - b) sorgo
 - c) mais
- **lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno** (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.
- In riferimento al DM 15.03.2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (Codice prodotto 003 codice

varietà 005) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente DM sulla condizionalità (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).

Se a seguito dell'analisi degli utilizzi del suolo si dovesse desumere l'esistenza di superfici interessate da titoli da ritiro oppure oggetto di riposo volontario, la realtà accertata dovrà essere ricondotta ad una dei 7 casi riportate di seguito utilizzando uno dei seguenti codici:

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

2.4.11 SUPERFICI NON SEMINABILI

AREA NON PASCOLABILE: superficie non coltivabile né accessibile al pascolo degli animali (ad esempio gli arenili).

INCOLTI STERILI PASCOLABILI: superfici comunque accessibili agli animali come ad esempio i calanchi, le aree golenali, i depositi morenici, e suscettibili di una pur minima produzione foraggera utilizzabile direttamente dagli animali.

2.4.12 FRUTTA A GUSCIO

QUADRO DI RIFERIMENTO

L'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, comprendente:

- **nocciole**, cod. di utilizzo = 71
- **mandorle**, cod. di utilizzo = 72
- **noci comuni**, cod. di utilizzo = 73
- **pistacchi**, cod. di utilizzo = 74
- **carrube**, cod. di utilizzo = 75

L'art. 15 del Reg. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a **0,10 ettari** e che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (**densità**) non può essere inferiore a:

- **125** per le nocciole;
- **50** per le mandorle;
- **50** per le noci comuni;
- **50** per i pistacchi;
- **30** per le carrube.

La superficie minima e le densità sopra indicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto, così come la coltivazione della superficie arborea investita a frutta a guscio deve rispettare il principio dell'ordinarietà delle colture.

A tal fine occorre ricordare che per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica.

Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee, quindi in **presenza di colture erbacee coltivate l'impianto a frutta in guscio non è ammissibile all'aiuto.**

I frutteti si classificano in specializzati e consociati:

Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare = tipo di impianto 1;
- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare = tipo di impianto 2;

Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 3;
- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare = tipo di impianto 4;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 5;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno a sesto irregolare = tipo di impianto 6;
- altri impianti (filari singoli ammissibili (vedi def. sotto riportata)) = tipo di impianto 7

N.B.= In caso di impianti consociati con specie di frutta a guscio o castagno e con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno la tipologia d'impianto è 5 o 6.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio (filari singoli) piantati lungo una strada o accanto ad altre colture.

Definizione albero isolato: un albero isolato di frutta a guscio è definito come un albero che ha una distanza (a livello di piede d'albero) da qualsiasi altro albero di frutta a guscio dichiarato dallo stesso agricoltore:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Gli alberi isolati che presentano le suddette caratteristiche non sono considerati come parte di un frutteto e quindi non sono ammissibili.

Definizione filare singolo: il filare singolo di piante di frutta a guscio è definito come un gruppo di alberi di frutta a guscio nel qual ciascuna pianta ha una distanza dal frutteto (di frutta a guscio) più vicino:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Il filare singolo deve avere, inoltre, un'estensione inferiore a 0,1 ettaro.

Pertanto, i filari singoli con un'estensione pari o superiore a 0,1 ettaro sono considerati frutteti e quindi ammissibili.

Per gli impianti consociati, con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante) e si applicheranno le condizioni di ammissibilità proprie del tipo di frutta a guscio predominante.

La densità viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio, per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 piante di mandorle consociate la coltura predominante è il nocciolo (90 piante) perché presenta il maggior numero di alberi.

E' ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo sia a mandorlo, per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densità minima dell'utilizzo predominante (nocciolo 125 piante/ha).

Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densità minima per ettaro prevista per la specie predominante, la superficie non è ammessa all'aiuto.

Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente (es. 25 piante di mandorle e 25 di noci comuni), l'agricoltore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

In deroga all'art. 19 del reg. CE 1973/2004 è autorizzata nei frutteti la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. È inoltre autorizzata la presenza di castagno, la cui presenza è consentita in misura superiore, purché sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro.

Il Reg. CE 796/2004 stabilisce all'art. 6 che, ai fini del pagamento per superficie per frutta a guscio, gli stati membri produttori introducano nel GIS dal 1/1/2006 uno strato di dati supplementare specifico per le FAG, riportante per ciascuna particella dichiarata a frutta a guscio:

- il numero di piante (ai fini della verifica del rispetto della densità minima e delle soglie max previste per le piante diverse dalla frutta a guscio)
- la loro specie
- la loro posizione (ubicazione geografica o puntinatura)
- la superficie del frutteto (ammissibile al premio).

Scopo del controllo, pertanto, è rilevare i parametri sufficienti alla costituzione di uno strato informativo che risponda alle suddette caratteristiche.

Per la registrazione di tali dati i fotointerpreti hanno disposizione immagini satellitari VHR e strumenti sw che permettono di memorizzare:

- il tipo di utilizzo
- la tipologia impianto (individuazione di quella corrispondente al frutteto riscontrato)
- il numero piante delle diverse specie fag riscontrate (ai fini del calcolo della densità e dell'individuazione della specie prevalente)
- il numero piante castagno (ai fini della loro decurtazione dal numero di piante totali per il calcolo della densità)
- il numero altre piante (ai fini della verifica del rispetto della soglia massima consentita, 10% del numero effettivo di piante fag)
- il sesto sulla fila (per il calcolo della densità ove il sesto è regolare)
- il sesto tra le file (c.s.)
- l'indicazione di frutteto produttivo (condizione di ammissibilità)
- l'indicazione di assenza di colture erbacee coltivate (condizione di ammissibilità).

DELIMITAZIONE DEL FRUTTETO

Il fotointerprete dovrà delimitare sulla immagine VHR, l'area occupata dal frutteto, tracciando un poligono tangente alle chiome delle piante più esterne.

Eventuali strade poderali o capezzagne di larghezza inferiori ai 2 m. che delimitano esternamente un impianto a sesto regolare possono essere considerate parte integrante del frutteto.

Dovranno essere escluse dalla delimitazione le piante isolate, che però dovranno essere puntinate e identificate (specie).

Anche i filari di frutta a guscio che si configurano come filari singoli dovranno essere delimitati, indipendentemente dalla loro lunghezza; il sw verificherà se l'area occupata dal filare è tale (>0,1 ha) da renderlo ammissibile al premio (se le altre condizioni richieste, ovviamente, sono rispettate).

DELIMITAZIONE TARE RILEVANTI

Vale quanto riportato nello specifico § 2.4.8 – *Tare*.

PUNTINATURA (E CONTA) DELLE PIANTE

La puntinatura e la conta delle piante non dovranno essere effettuate soltanto nel caso di impianti specializzati a sesto regolare, in cui il sesto di impianto rilevato è elemento sufficiente a determinare il numero di piante presenti nel frutteto e la loro posizione.

In tutti gli altri casi è indispensabile effettuare la puntinatura (e conta) degli alberi individuati. La puntinatura verrà effettuata utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sw, che permettono di attribuire a ciascuna specie Fag, al castagno e ad alberi non Fag un simbolo puntuale. Terminata la fase della puntinatura sarà il sw che provvederà alla conta dei punti digitalizzati per le diverse categorie di piante.

Nel caso in cui il fotointerprete non sia in grado di puntinare le piante (frutteto giovane, non visibile sull'immagine satellitare) assegnerà alla particella codice "Interpretazione incerta" e la particella verrà rilevata in campo.

2.5 CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

2.5.1 Introduzione al controllo del rispetto delle BCAA

Nel corso dei controlli per le particelle ricadenti nel campione "condizionalità BCAA" il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), esse sono stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea (successivamente indicate con il termine "Norme" nell'All. IV del Reg. CE 1782/03) ovvero:

1. Proteggere il suolo mediante misure idonee;
2. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
3. Proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
4. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Le Norme di BCAA sono raggruppate in un unico campo di condizionalità, il che vuol dire che concorrono insieme a definire un unico elemento di valutazione della posizione aziendale e, in presenza di violazioni, un'unica riduzione degli aiuti diretti di cui l'azienda è beneficiaria.

Le 7 Norme individuate dal Decreto MiPAF, relativo all'applicazione della regolamentazione comunitaria in tema di condizionalità, sono riferite alle differenti utilizzazioni del terreno da parte dell'azienda agricola.

In conseguenza di ciò, la dichiarazione di coltivazione inserita nella domanda di RPU è una guida per selezionare gli ambiti di condizionalità che insistono su ogni porzione di terreno agricolo.

In assenza dei dati dichiarativi, oggetto del controllo in campo delle BCAA sarà, sul Campione 1°, l'evidenziazione sul terreno di **ogni** elemento oggettivo di violazione delle Norme, tramite il disegno del poligono dell'area di infrazione sull'immagine VHR.

Le schede seguenti illustrano nel dettaglio gli elementi di verifica e definiscono le violazioni.

È importante sottolineare che è essenziale procedere ad un controllo più completo possibile, per rilevare ed avere a disposizione tutti gli elementi che concorreranno alla definizione della posizione aziendale nei confronti della condizionalità.

Il controllo riguarda l'intera superficie della particella catastale. I fotointerpreti dovranno mappare tutte le eventuali aree di infrazione alle norme oggetto di verifica.

La delimitazione delle aree interessate da violazione alle norme di condizionalità BCAA dovrà tassativamente produrre un poligono a cui deve essere assegnato il codice o i codici delle norme violate.

2.5.2 Scheda: BCAA_1.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma

Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

DM del 15/03

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“a) superfici a seminativo, esclusi i terreni a set-aside (ad eccezione del set-aside no-food)”

e. Scopo della Norma

Il mantenimento dei primi strati del terreno agrario, normalmente più ricchi di humus, di fauna terricola (lombrichi, ecc.) e di vita microbica, risulta fondamentale ai fini della conservazione della produttività. Nel combattere l'erosione si mantiene quindi la fertilità del terreno; inoltre si garantiscono le altre importantissime funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idro-geologico.

L'erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno, pendenza, ambiente climatico (es. piovosità,...), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate. Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli dove, per la preparazione del letto di semina, le zolle vengono fortemente sminuzzate. In queste condizioni le particelle terrose sono facilmente disgregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.

L'erosione è oltre i limiti tollerabili quando, frequentemente negli anni, l'agricoltore osserva la comparsa sul terreno di incisioni (rigagnoli), prodotti dallo scorrimento delle acque di deflusso.

I solchi acquai temporanei, regolando lo scorrimento delle acque superficiali, rappresentano un importante elemento ai fini della riduzione dell'erosione. Tale intervento, se abbinato ad altri interventi agronomici, contribuisce efficacemente alla protezione del terreno dai fenomeni erosivi.

f. Obblighi dell'Agricoltore

La norma prevede l'esecuzione di solchi acquai temporanei con andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m.

Per solco acquai temporaneo si intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

Laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è consentito sostituire i solchi acquai con fasce inerbite di larghezza pari a 3 metri e poste ogni 80 metri in senso trasversale alla pendenza.

g. Deroqhe

Sono previste le seguenti deroghe:

- per le semine autunno-vernine effettuate prima del 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della Norma, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche. In particolare gli agricoltori sono chiamati ad assicurare:
 - o *manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del lino, della canapa, del tabacco, delle sementi e del riso;*

In caso di accertamento della violazione della norma in materia di scoline ed i canali collettori, si dovrà procedere al rilievo utilizzando i campi previsti dal 34 bis condizionalità.

h. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il fotointerprete verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'effettiva applicabilità della Norma.

La norma si intende rispettata quando:

- il fotointerprete non riscontra fenomeni erosivi così come descritti al punto e., **anche in assenza dei solchi acquai o delle fasce inerbite;**
- il fotointerprete riscontra la presenza di solchi acquai o fasce inerbite, realizzati con le modalità e le caratteristiche descritte nel punto f., **anche in presenza di fenomeni erosivi.**

Il fotointerprete riscontrerà violazione alla Norma solo nel caso di contemporanea presenza di fenomeni erosivi ed assenza di solchi acquai o fasce inerbite sull'immagine VHR.

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel campione Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di non applicabilità della norma (particelle investite a colture permanenti) dovrà essere biffato il relativo campo della norma 1.1 presenti nel menù Condizionalità della particella.
- in caso di applicabilità, occorrerà verificare la presenza di eventuali fenomeni erosivi:
 - § In caso di assenza di fenomeni erosivi o di presenza degli stessi con contemporanea presenza di assolcatura conforme alle prescrizioni della norma occorrerà biffare il campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) della norma 1.1 presenti nel menù Condizionalità della particella.
 - § In caso di presenza di fenomeni erosivi e di contemporaneo riscontro di assenza di assolcatura, o non conformità della stessa alle prescrizioni della norma, occorrerà:
 - biffare il campo **N** della colonna RISPETTO (S/N);

- delimitare con un poligono l'area soggetta al fenomeno erosivo. Assegnare all'area delimitata il codice identificativo della norma violata (1.1).

Tutte le particelle in cui il fotointerprete evidenzia il non rispetto della norma di condizionalità, verranno rilevate in campo. Il tecnico in campo provvederà a determinare tutti gli indici che porteranno alla valutazione completa della violazione (gravità, portata e durata).

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sull'applicazione della norma 1.1.

Norma 1.1 Erosione del suolo		Portata		
Apparente tipologia utilizzo del suolo	Applicabilità	1° controllo	2° controllo	<i>Controllo accessorio</i>
Seminativi primaverili	Si	Presenza erosioni	Presenza solchi acquai	Presenza fasce inerbite
Erba annuali	Si			
Terreno arato o lavorato recentemente	Si			
Ortaggi	Si			
Seminativi autunno - vernini	No - deroga 2005	----	----	----
Pascolo - Foraggiere pluriennali	No	----	----	----
Terreno incolto e inerbito - sfalcato o meno	No	----	----	----
Colture permanenti, boschi, pioppeti	No	----	----	----

2.5.3 Scheda: BCAA_2.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica a:

- § *superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)*
- § *superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)*

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di mantenere il livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore non deve bruciare:

- § le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come le paglie e gli stocchi, ecc.
- § la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

g. Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- § è ammessa deroga su tutto il territorio nazionale per i terreni investiti a riso.
- § sono ammesse deroghe laddove siano in vigore norme regionali e/o locali che consentono e disciplinano la bruciatura delle stoppie e/o di altri residui colturali. In questi casi, l'agricoltore sarà tenuto ad osservare quanto previsto dalle suddette norme.

h. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel campione Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di non applicabilità della norma (particelle investite a colture permanenti) dovrà essere biffato, il relativo campo della norma 2.1 presente nel menù Condizionalità della particella.

- in caso di applicabilità, occorrerà verificare la presenza sull'immagine estiva, di eventuali aree soggette a bruciatura di residui colturali sulla particella:
 - § In caso di assenza di superfici bruciate o in presenza di superfici investite a riso, biffare il campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) della norma 2.1 presenti nel menù Condizionalità della particella.
 - § In caso di presenza di aree bruciate occorrerà:
 - biffare il campo **N** della colonna RISPETTO (S/N);
 - delimitare con un poligono l'area soggetta al fenomeno erosivo. Assegnare all'area delimitata il codice identificativo della norma violata (**2.1**).

Tutte le particelle in cui il fotointerprete evidenzia il non rispetto della norma di condizionalità, verranno rilevate in campo. Il tecnico in campo provvederà a determinare tutti gli indici che porteranno alla valutazione completa della violazione (gravità, portata e durata).

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sull'applicazione della norma 2.1.

Norma 2.1 Gestione delle stoppie		Portata
Apparente tipologia utilizzazione del suolo	Applicabilità	1° controllo
Seminativi primaverili	Si	Presenza bruciature
Erbai annuali	Si	
Terreno arato o lavorato recentemente	Si	
Ortaggi	Si	
Seminativi autunno - vernini	Si	
Pascolo - Foraggiere pluriennali	Si	
Terreno incolto e inerbito - sfalcato o meno	Si	Presenza bruciature
Colture permanenti, boschi, pioppeti	No	

2.5.4 Scheda: BCAA_3.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 3.1 – Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“e) qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.”

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di proteggere la struttura del terreno, attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

La struttura del terreno rappresenta una importante caratteristica fisica del suolo ed è in grado di influenzare la crescita delle piante. Una buona struttura garantisce la porosità del terreno, l'infiltrazione e il corretto drenaggio dell'acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione. Il ristagno idrico, oltre a danneggiare la coltura in atto, ha effetti negativi sulla struttura del suolo, rendendolo più suscettibile al compattamento causato dal passaggio delle macchine agricole

Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi), favorendo l'eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

Definizioni:

§ Scolina: piccolo fossato in cui si raccoglie l'acqua di sgrondo dei campi

§ Canale collettore permanente: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline.

§ Baulatura: sagomatura del terreno, realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore, al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni, **laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali**, dovrà:

§ provvedere a mantenere in efficienza fossi e scoline;

§ mantenere in efficienza i canali collettori;

§ mantenere, ove presente, la baulatura.

Si sottolinea che per un corretto “mantenimento in efficienza” della rete di sgrondo si intende il ricorso a pratiche volte a garantire l'equilibrato controllo della vegetazione presente (ripariale), che assolve un importante ruolo di contenimento dell'erosione e di tutela della biodiversità.

g. Deroqhe

Sono ammesse deroghe laddove vigono normative regionali e/o locali che prevedono il mantenimento di elementi naturali degli habitat, come arbusti o altre essenze vegetali, anche in prossimità di fossi, scoline e canali.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica esclusivamente ai terreni che manifestano fenomeni di ristagno idrico o di allagamenti associati ad almeno uno dei seguenti fenomeni e che non siano nelle condizioni di deroga specificate al paragrafo g):

- § scoline inefficienti (ad es. ostruite dalla vegetazione o dal terreno);
- § canali collettori non mantenuti in efficienza;
- § mancato mantenimento in efficienza della baulatura ove preesistente.

Nel caso che allagamenti e ristagni si manifestino nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

I. Modalità operative del controllo

La presente Norma è applicabile a qualsiasi superficie agricola laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali.

In conseguenza di ciò il fotointerprete dovrà verificare la presenza di eventuali fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale, sull'immagine VHR, su ogni particella oggetto del controllo di condizionalità:

- § in caso di assenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale o in loro presenza nonostante la corretta applicazione della norma specificata ai paragrafi f) e g), biffare il campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) della norma 3.1 presenti nel menù Condizionalità della particella.
- § in caso di presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale e di contemporaneo riscontro della non corretta applicazione di almeno una delle prescrizioni della norma specificate ai paragrafi f) e g), occorrerà:
 - biffare il campo **N** della colonna RISPETTO (S/N);
 - delimitare con un poligono l'area soggetta al fenomeno erosivo. Assegnare all'area delimitata il codice identificativo della norma violata (**3.1**).

Tutte le particelle in cui il fotointerprete evidenzia il non rispetto della norma di condizionalità, verranno rilevate in campo. Il tecnico in campo provvederà a determinare tutti gli indici che porteranno alla valutazione completa della violazione (gravità, portata e durata).

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Non esistono provvedimenti regionali per questa norma.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sull'applicazione della norma 3.1.

Norma 3.1 Rete di sgrondo		Portata	
Apparente tipologia utilizzo del suolo	Applicabilità	1° controllo	2° controllo
Seminativi primaverili	Si	Presenza della rete di sgrondo	Presenza fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale
Erbai annuali	Si		
Terreno arato o lavorato recentemente	Si		
Ortaggi	Si		
Seminativi autunno - vernini	Si		
Pascolo - Foraggiere pluriennali	Si		
Terreno incolto e inerbito - sfalcato o meno	Si		
Colture permanenti, boschi, pioppeti	Si		

2.5.5 Scheda: BCAA_4.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici a pascolo permanente, intese come terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, seminate e/o spontanee, non compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per 5 anni o più.

Sono esclusi da questa classificazione i terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione (set aside) o ritirati volontariamente (terreni disattivati) anche nell'ambito delle misure agroambientali di ritiro pluriennale dei terreni (es. set-aside ventennale).

In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, sono oggetto della presente norma le superfici dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di garantire la protezione del pascolo permanente, il quale, favorendo l'infiltrazione ed il corretto sgrondo delle acque superficiali e la copertura del suolo, riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore è tenuto a:

- § non convertire il terreno ad altri usi;
- § non effettuare lavorazioni (aratura, erpicatura, fresatura, ecc.) eccetto quelle legate al rinnovo o all'infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- § rispettare, ove normato dalle Regioni e Province Autonome, il carico minimo e/o massimo di bestiame sulla superficie pascolata.

g. Deroche

Sono ammesse, in deroga alle suddette prescrizioni, le tipologie di lavorazioni previste nei Piani di Sviluppo Rurale o da altre norme regionali/locali.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica ai pascoli permanenti, così come definiti nel precedente paragrafo d..

In assenza di dati dichiarativi, il fotointerprete verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni su cui siano presenti colture foraggere, anche spontanee, utilizzando tutte le immagini a disposizione. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata (ad eccezione degli erbai annuali) l'applicabilità della Norma.

I. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di assenza di superfici rimosse o danneggiate da lavorazioni vietate occorrerà biffare il campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) della norma 4.1 presenti nel menù Condizionalità della particella.
- in caso di presenza di superfici rimosse o danneggiate da lavorazioni vietate occorrerà:
 - biffare il campo N della colonna RISPETTO (S/N);
 - delimitare con un poligono l'area soggetta al fenomeno erosivo. Assegnare all'area delimitata il codice identificativo della norma violata (**4.1**).

Tutte le particelle in cui il fotointerprete evidenzia il non rispetto della norma di condizionalità, verranno rilevate in campo. Il tecnico in campo provvederà a determinare tutti gli indici che porteranno alla valutazione completa della violazione (gravità, portata e durata).

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sull'applicazione della norma 4.1.

Norma 4.1 Pascolo permanente		Portata
Apparente tipologia utilizzo del suolo	Applicabilità	1° controllo
Pascolo - Foraggiere pluriennali	Si	Presenza di eventuali aree danneggiate o rimosse
Terreno incolto e inerbito - sfalcato o meno	Si	
Seminativi primaverili	No	-----
Erba annuali	No	-----
Terreno arato o lavorato recentemente	No	-----
Ortaggi	No	-----

Seminativi autunno - vernini	No	-----
Colture permanenti, boschi, pioppeti	No	-----

2.5.6 Scheda: BCAA_4.2

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

Circolare MiPAF – Politiche Strutturali e Sviluppo Rurale n° 2075 del 13 giugno 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle *superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside)* *tranne quelle investite a alle colture NoFood e alle superfici ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)*

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche.

In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un "livello minimo di mantenimento" al fine di:

- § conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno
- § preservare il terreno da erosioni e dilavamenti;
- § evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti;
- § limitare il rischio di propagazione degli incendi;
- § tutelare la fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore è tenuto a:

- § garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'arco dell'anno
- § eseguire sfalci o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;
- § eseguire uno sfalcio o un'altra operazione equivalente almeno una volta l'anno non in periodi vietati: in assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, i periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente, sono i seguenti:
 - nelle aree facenti parte della rete Natura 2000, fra il 1 marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 - nelle altre aree fra il 15 marzo ed il 15 luglio di ogni anno.

In questi periodi è, tuttavia, obbligatorio intervenire con sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione delle fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in caso di dichiarazione di evento siccitoso.

g. Deroqhe

Nella circolare MiPAF citata nel punto c., sono definiti i termini di applicazione della presente Norma, "al fine di consentire ad Agea di dettagliare i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni".

Nella stessa circolare sono evidenziate le situazioni particolari per le quali è ammessa la pratica agronomica della lavorazione del terreno sulle superfici ritirate dalla produzione nonché le pratiche

agronomiche "a basso impatto" ammesse su tali superfici al fine di contenere lo sviluppo e la disseminazione delle infestanti.

Qui di seguito si riportano le principali determinazioni contenute nella circolare.

Sono ammesse lavorazioni meccaniche dei terreni ritirati dalla produzione:

- a. nei casi previsti dal decreto ministeriale 13.12.2004, ovverosia in caso di:
 - o colture da sovescio,
 - o piante biocide,
 - o colture a perdere per la fauna
 - o lavorazioni del terreno, da effettuarsi non prima del 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria.
- b. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio 2005, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei divieti temporali di intervento previsti dalla norma 4.2 dell'allegato 2 del DM 13 dicembre 2004, ovvero esclusivamente un solo passaggio in deroga ai divieti temporali.
- c. nel caso in cui le lavorazioni siano necessarie e funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Definizione delle pratiche agronomiche "a basso impatto":

Per utilizzo di "idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata", si intendono:

- a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite in base alla norma 4.2 dell'allegato 2 del DM 13 dicembre 2004, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- b. in aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto a., unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici obblighi previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale - è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica alle superfici a set-aside o disattivate, così come definite nel precedente paragrafo d..

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente campione Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica, il tecnico dovrà verificare la presenza di eventuali superfici oggetto di violazione della norma:

- in caso di assenza di tali superfici occorrerà biffare il campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) della norma 4.2 presenti nel menù Condizionalità della particella e tralasciare la compilazione delle altre colonne;

- in caso di presenza di violazioni ma contemporanea presenza delle condizioni di deroga di cui al precedente § g. occorrerà biffare il relativo campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) e il campo Deroghe del menù Condizionalità della particella, tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
- in caso di presenza di violazioni e in assenza delle condizioni di deroga o in caso di superfici convertite ad altri usi occorrerà:
 - biffare il campo N della colonna RISPETTO (S/N);
 - delimitare con un poligono l'area soggetta al fenomeno erosivo. Assegnare all'area delimitata il codice identificativo della norma violata (**4.2**).

Tutte le particelle in cui il fotointerprete evidenzia il non rispetto della norma di condizionalità, verranno rilevate in campo. Il tecnico in campo provvederà a determinare tutti gli indici che porteranno alla valutazione completa della violazione (gravità, portata e durata).

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sull'applicazione della norma 4.2.

Norma 4.2 Set-Aside		Gravità				
Apparente tipologia utilizzo del suolo	Applicabilità	3° controllo	5° controllo	7° controllo	8° controllo	9° controllo
Terreno arato o lavorato recentemente	Si	Presenza lavori di affinamento	Presenza sfalci - epoca esecuzione	Assenza totale di copertura vegetale	Presenza di vegetazione pluriennale	Presenza di fasce antincendio
Terreno incolto e inerbito - sfalcato o meno	Si					
Seminativi primaverili	No	----	----	----	----	----
Erbai annuali	No	----	----	----	----	----
Ortaggi	No	----	----	----	----	----
Seminativi autunno - vernini	No	----	----	----	----	----
Pascolo - Foraggiere pluriennali	No	----	----	----	----	----
Colture permanenti, boschi, pioppeti	No	----	----	----	----	----

2.5.7 Scheda: BCAA_4.3

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.3- Manutenzione degli oliveti

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;.”

La norma si applica a tutti gli oliveti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare **un livello minimo di mantenimento** delle superfici destinate alla coltura dell'olivo tramite la corretta cura delle piante.

Il mantenimento dell'equilibrio vegetativo delle piante di ulivo si ottiene attraverso molteplici pratiche agronomiche fra le quali la potatura riveste un ruolo rilevante.

In molte parti del nostro Paese, gli oliveti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale, che merita di essere preservato anche al di là della sua mera funzione produttiva.

Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio, mantenere gli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative comporta altri vantaggi: un oliveto ben curato rappresenta una forma di gestione attiva del territorio, che contribuisce a ridurre il rischio di erosioni e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni, inoltre, rappresentano uno dei cosiddetti “agroecosistemi” che, pur creati dall'attività dell'uomo, aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica ed in particolare l'avifauna i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale e vegetale.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore dovrà:

- § garantire l'equilibrato sviluppo vegetativo dell'oliveto, secondo gli usi e le consuetudini locali.
- § In assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, è necessario effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni.

g. Deroghe

Sono ammesse deroghe in caso di:

- § Motivazioni di carattere fitosanitario
- § Reimpianti autorizzati

h. Oggetto del Controllo

Il fotointerprete incaricato dei controlli accerterà:

- § che sia stata effettuata una potatura almeno una volta ogni cinque anni
- § che non siano presenti polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente campione Condizionalità, attraverso le immagini VHR a disposizione, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

- In caso di non applicabilità della norma (non presenza di olivi sulla particella) dovrà essere biffato il relativo campo della norma 4.3 presente nel menù Condizionalità della particella.
- In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda:
- In caso di presenza di condizioni di deroga occorrerà biffare il relativo campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) e il campo Deroghe del menù Condizionalità della particella, tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
 - o In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali fenomeni di degrado dell'oliveto:
 - § In caso di corretta applicazione della norma specificata al paragrafo f), occorrerà biffare il campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione degli altri campi.
 - § In caso di presenza di fenomeni di degrado dell'oliveto a causa della non corretta applicazione delle prescrizioni della norma specificata al paragrafo f), occorrerà:
 - Biffare il campo **N** della colonna RISPETTO (S/N);
 - contare il numero di piante di olivo per le quali è stata verificata la non corretta applicazione delle prescrizioni della norma specificata al paragrafo f). Tale numero dovrà essere riportato nel menù Condizionalità nell'apposito campo (NUM. OLIVI DEGRADATI) della norma 4.3.

Tutte le particelle in cui il fotointerprete evidenzia il non rispetto della norma di condizionalità, verranno rilevate in campo. Il tecnico in campo provvederà a determinare tutti gli indici che porteranno alla valutazione completa della violazione (gravità, portata e durata).

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sull'applicazione della norma 4.3.

Norma 4.3 Manutenzione oliveti		Portata	Gravità		
Apparente tipologia utilizzo del suolo	Applicabilità	1° controllo	2° controllo	3° controllo	4° controllo
Oliveti (anche piante sparse)	Si	Presenza di olivi non manutenuti	Assenza della potatura	Presenza polloni e rovi sulle piante	Pres. vegetazione infestante

2.5.8 Scheda: BCAA_4.4

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.4- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“e) qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.”

L'applicazione della norma a “qualsiasi superficie agricola aziendale” si riferisce a tutti i terreni dell'azienda comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture, anche se non sono beneficiarie di pagamenti diretti, purché rechino elementi caratteristici del paesaggio

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare un **livello minimo di mantenimento del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento degli habitat**, tramite il mantenimento dei loro elementi caratteristici.

Fra questi, uno dei più importanti del nostro paesaggio rurale è rappresentato dai terrazzamenti, tipologia di sistemazione dei terreni in pendio molto diffusa in alcune parti d'Italia.

I terrazzamenti hanno un grande valore ambientale e paesaggistico. Essi sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici, ed, in particolare, l'erosione e le frane.

Nel contesto di tale norma, assume un importante ruolo la tutela di singole specie vegetali nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete “Natura 2000”.

La norma favorisce pertanto la tutela e la valorizzazione della biodiversità, salvaguardata anche attraverso il mantenimento dei terrazzamenti, che spesso ospitano specie vegetali e animali nei muri a secco.

Definizione di terrazzamenti: particolare sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore dovrà:

§ Adempimenti previsti su tutto il territorio nazionale:

- Non eliminare i terrazzamenti esistenti;

§ Ulteriori adempimenti previsti solo per le aziende i cui terreni agricoli ricadono nei siti della Rete Natura 2000:

- Rispettare, su tali terreni agricoli, i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria

La non eliminazione dei terrazzamenti non si riferisce solo alla loro deliberata eliminazione ma include anche la mancata azione di contrasto del naturale degrado causato dagli agenti atmosferici o da pratiche agronomiche.

g. Deroche

Eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale con riferimento ai provvedimenti regionali di attuazione della Rete Natura 2000;

h. Oggetto del Controllo

Il fotointerprete accerterà:

§ che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati per mezzo dell'immagine VHR.

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati)

i. Modalità operative del controllo

Il fotointerprete dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel campione Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

- In caso di non applicabilità della norma (terreno non in pendio) dovranno essere biffato il relativo campo della norma 4.4 presente nel menù Condizionalità della particella.
- In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda:
 - In caso di presenza di condizioni di deroga occorrerà biffare il relativo campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) e il campo Deroche del menù Condizionalità della particella, tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.

- In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti:
 - § In caso di corretta applicazione della norma specificata al paragrafo f), occorrerà biffare il campo **S** della colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione di altri campi.
 - § In caso di danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti occorrerà:
 - Biffare il campo **N** della colonna RISPETTO (S/N) relativa al menù condizionalità della norma 4.4.

Tutte le particelle in cui il fotointerprete evidenzia il non rispetto della norma di condizionalità, verranno rilevate in campo. Il tecnico in campo provvederà a determinare tutti gli indici che porteranno alla valutazione completa della violazione (gravità, portata e durata).

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

Di seguito si riporta uno schema riassuntivo sull'applicazione della norma 4.4.

Norma 4.4 Mantenimento elem. paesaggio		Portata - Gravità	
Apparente tipologia utilizzo del suolo	Applicabilità	1° controllo	2° controllo
Ogni terreno agricolo	Si	Presenza terrazze	Stato delle terrazze

2.5.9 Analisi fotointerpretativa

I risultati dell'attività di fotointerpretazione vengono memorizzati sia in modo vettoriale che in modalità alfanumerica, trascrivendo le superfici interpretate per coltura, particella e foglio catastale.

Si evidenzia che in questa fase, i fotointerpreti hanno a disposizione solamente l'informazione a livello di singola particella. Qualora più aziende dichiarino la stessa particella, le superfici dichiarate vengono cumulate. Questa operazione, risulta indispensabile, in quanto, in Italia, un'alta percentuale di particelle è dichiarata da più di una azienda. Solo nella fase finale verrà ristabilito il collegamento logico tra particelle ed aziende in modo da definire l'esito a livello di gruppo colturale ed azienda.

Alla fine della fase di analisi, le particelle che dalla suddetta fase fotointerpretativa risultassero negative per :

- assenza delle coltura dichiarata,
- presenza di colture non ammissibili,
- presenza della coltura per una superficie minore di quella dichiarata,
- mancato rispetto delle norme di condizionalità,
- dubbie (codice 661 "Interpretazione incerta),

è prevista l'attività di campo per l'intera superficie della particella.

Le particelle al di fuori delle 9 aree sub-provinciali previste per l'attività satellite 2005 verranno sottoposte a controllo utilizzando la metodologia aereo. In questo caso lo strumento di lavoro principale sarà il rilievo speditivo in campo (vedi RILIEVI DI CAMPO)

3 APERTURA SEDI OPERATIVE

FASE DI LAVORO		APERTURA SEDI PERIFERICHE
OPERAZIONI DA SVOLGERE		allestimento della sede
INPUT	Specifiche tecniche	
	Hardware e Software	
	Materiali per i controlli	
OUTPUT	Formazione / aggiornamento dei tecnici	
	Attivazione della rete informatica locale	
	Archiviazione dei materiali necessari	

A livello provinciale, saranno allestite delle sedi operative periferiche che consentiranno lo svolgimento delle seguenti attività:

- Formazione e aggiornamento dei tecnici e degli operatori incaricati attività;
- Predisposizione della rete locale ed installazione del sw SITIClient;
- Risoluzione delle anomalie catastali (particelle "I") con i files di aggiornamento catastali disponibili e recepimento, lavorazione della documentazione prodotta dai CAA;
- Riporto dei risultati dei controlli di campo sulla banca dati centralizzata, in modo scalare;
- Elaborazione scalare degli esiti tecnici aziendali;
- Stampa ed invio delle lettere di convocazione;

Queste sedi potranno coincidere con le sedi di convocazione oppure saranno allestite solo per le fasi sopra indicate.

Le caratteristiche peculiari delle sedi di incontri con i produttori sono meglio specificate nella parte relativa all'attività di convocazione.

3.1 ALLESTIMENTO DELLE SEDI OPERATIVE

Nella scelta della sede saranno tenuti in considerazione i seguenti fattori:

- § accessibilità (preferibilmente nei capoluoghi di provincia);
- § sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni, furti o danneggiamento dei materiali e delle banche dati);
- § rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;
- § buona rappresentatività della sede, che si configura a tutti gli effetti come una sede periferica e transitoria dell'Amministrazione;
- § dimensioni proporzionate alla mole di materiale cartaceo e al numero delle postazioni informatiche da utilizzare.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- § Personal computer;
- § Stampanti adeguate alle attività da svolgere;
- § FAX;
- § LINEA ADSL;
- § Modem ;
- § Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 megabyte);
- § Fotocopiatrice;
- § Masterizzatore;
- § Scanner.

4 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI PER IL CONTROLLO

FASE DI LAVORO	PREDISPOSIZIONE MATERIALI PER IL CONTROLLO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	eventuale risoluzione particelle "I" mediante funzioni software;
	- stampa elenco e schede agronomiche - grafiche per le particelle dubbie e negative da controllare (mod. 34-bis);
	- stampa mappetta dei centroidi ;
	trasferimento dati su terminale PDA ;
	controllo qualità preliminare materiali fotocartografici;
	individuazione sui plottaggi delle duple di tutte le particelle da controllare in campo;
INPUT	Software SITICatasto e SITIClient;
	Banca dati campione particelle oggetto di controllo;
	Plottaggi duple A0;
	Cartografia IGM 1:25.000 sovrapposta a quadro d'unione fogli di mappa;
	Mappette centroidi;
	Elenco particelle da controllare (34bis ammissibilità e condizionalità);
	Schede agronomiche/ grafiche FAG;
OUTPUT	Plottaggi A0 pronti per il controllo in campo;
	Terminali PDA con i dati caricati per visite di campo ;

4.1 MATERIALI NECESSARI AI CONTROLLI

Per l'effettuazione dei controlli oggettivi sarà messo a disposizione dei tecnici il seguente materiale:

§ elenco delle particelle da controllare per la campagna 2005, prodotto dal software e stampato presso la sede periferica; (mod. "34bis") per i controlli in campo relativi a:

ü Aiuti Disaccoppiati: Titolo III del Reg. (CE) n. 1782/2003 (regime per titoli);

Ü Aiuti Accoppiati: Titolo IV del Reg. (CE) n. 1782/2003 (altri regimi di aiuto);

Ü Aiuti Accoppiati: Art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, applicato in Italia dal DM 2026/2004 (premi supplementari).

§ elenco delle particelle da controllare per la campagna 2005 ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di condizionalità (mod. "34bis - condizionalità"), prodotto dal software e stampato presso la sede periferica;

§ schede agronomiche – grafiche per le particelle con superfici dichiarate a frutta a guscio (FAG);

§ quadro di unione dei fogli di mappa catastali sovrapposto alla cartografia IGM scala 1:25.000;

§ plottaggio della dupla digitale con voli relativi agli anni precedenti in scala originale (scala 1:2000 o 1:4000);

§ stampa del foglio di mappa in formato A4 con riportati i centroidi delle particelle dichiarate da controllare, prodotta dal software;

§ tabelle di decodifica delle sigle colturali e degli altri utilizzi del suolo (Vedi allegato n° 5);

§ pennarelli rossi e blu indelebili a punta fine (0,2 mm);

§ terminale PDA

§ rotella metrica.

4.1.1 Stampa Elenco Particelle Dichiarate - (34 bis)

Per l'inizio delle attività si procederà alla stampa modello 34bis, attraverso una funzione del software.

Il 34 bis sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato n° 1.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle oggetto del controllo:

1) Dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune;
- Foglio di mappa;
- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);
- Numero particella;
- Subalterno (presente solo se dichiarato);
- "Casi part": casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 31.12.98, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);
- Campione indicazione del tipo di controllo a cui è soggetta la particella (**A**mmissibilità; **C**ondizionalità; **E**ntambe);
- Utilizzo dichiarato (non specificato nel 1° campione)
- Sup. Cat. le Vali. (ha): Superficie catastale validata in ettari (risultante al catasto);
- Presenza di particelle non riscontrate in mappa (cod. I-E-D-R);
- Modello - Versione di stampa del software con le pagine del foglio e la data di stampa;
- Settore dichiarativo di provenienza (PAC-OLIO-TABACCO);
- Presenza del file CXF per la risoluzione dell'anomalia I;
- Presenza della particella su mappa di nuova acquisizione (campo CEN);
- Ubicazione della particella nelle aree Natura 2000;

2) Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo:

- Descrizione dello stato fenologico/agronomico:
 - colt. in atto: coltura in atto
 - stoppie
 - arato con res: arato con residui
 - 2 racc. con res: coltura in 2° raccolto con residui colturali della prima coltura;
- Descrizione colture accertate e note;
- Identif. foto di campo;
- Data controllo;
- Timbro albo;
- Firma rilevatore;
- Codice del rilevatore;

Per la compilazione del 34bis cartaceo, in caso di non utilizzo del PDA, saranno seguite le indicazioni riportate nel paragrafo "Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis".

Per gli utilizzi dichiarati a frutta a guscio verranno stampate direttamente dal sw SITICatasto delle schede agronomiche riportanti i dati dichiarativi specifici di tali colture, che consentiranno di rilevare i dati non previsti dal 34 bis.

4.1.2 Stampa Elenco Particelle Dichiarate - rispetto vincoli di condizionalità - (34 bis – Condizionalità)

Per le particelle incluse nel campione a controllo di Condizionalità, contemporaneamente alla stampa del 34 bis per il controllo di ammissibilità, si procederà alla stampa del modello 34 – condizionalità, contenente gli identificativi catastali relativi alle singole particelle da controllare in campo. Tale stampa avverrà attraverso un'apposita funzione del software SITICatasto.

Il 34 bis Condizionalità sarà stampato in formato A4, come riportato in allegato.

Su ogni foglio del tabulato sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle dichiarate oggetto del controllo di condizionalità :

3) dati dichiarati o pre-elaborati dal software (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune;
- Foglio di mappa;
- Codice a barre (Istat Provincia; Comune; Sezione Foglio di mappa identificativo catastale fino al foglio di mappa);
- Numero particella;
- Subalterno (presente solo se dichiarato);
- "Casi part": casi particolari (i valori che possono assumere le particelle dichiarate con casi particolari sono i seguenti: 1=riordino fondiario, 2= zone militari, 3= uso civico, 4= zona demaniale, 5= frazionamenti successivi al 31.12.98, 6=ex catasto austro ungarico, 7=stato estero);
- Indicazione degli atti e norme a cui è soggetta la particella, i campi relativi agli atti e alle norme

non di interesse per la particella saranno resi non compilabili mediante tratteggio orizzontale del campo relativo.

- Modello - Versione di stampa del software con le pagine del foglio e la data di stampa.

4) Campi vuoti da riempire con i risultati degli accertamenti in campo relativamente alle singole norme sul rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.); vedi tabella seguente:

Ambito di condizionalità	Norma	Elementi rilevati
1 Erosione del suolo	1.1 Regimazione acque su terreni in pendio	RISPETTO (S/N) presenza fenomeni franosi
	(no su set-aside FOOD) (vale anche per norma A1CGO senza piani gestione)	presenza di solco eroso largh. > 30cm assenza totale di solchi acquai presenza di scheletro portato in superficie
2 Sostanza Organica	2.1 Gestione dei residui colturali (bruciatura stoppie)	RISPETTO (S/N) Bruciatura residui di cereali autunno/vernini bruciatura colture rinnovo / miglioratrici bruciatura residui foragg /sup. riposo
3 Struttura del suolo	3.1 Efficienza della rete di sgrondo	RISPETTO (S/N) scoline inefficienti canali collettori non mantenuti
	4.1 Protezione del Pascolo permanente	RISPETTO (S/N) pascolo convertito a seminativo danni per lavorazioni vietate pascolo convertito a coltivazioni legnose /essenze forestali
4 Livello minimo di mantenimento	4.2 Manutenzione superfici ritirate dalla Produzione - vale anche per le norme A1,A4,A5 (CGO) senza piani gestione -	RISPETTO (S/N) assenza copertura vegetale periodi obbligatori sfalci effettuati meno di una volta all'anno presenza di colture da reddito mancata esecuzione delle fasce antincendio obbligatorie sfalci/trinciatura in periodi vietati
	4.3 Manutenzione Oliveti	RISPETTO (S/N) assenza potatura quinquennale presenza di rovi a ridosso degli olivi presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante numero olivi degradati
		RISPETTO (S/N)

Ambito di condizionalità	Norma	Elementi rilevati
	4.4 Elementi Paesaggio - vale anche per A1,A5 (CGO) senza piani gestione-	terrazze danneggiate terrazze parzialmente eliminate terrazze totalmente eliminate

Per la compilazione dovranno essere seguite le indicazioni riportate nel paragrafo “Modalità di compilazione informazioni su ingrandimenti fotografici e tabulati 34 bis”.

5) Campi vuoti da riempire con ulteriori riferimenti sul controllo effettuato. In particolare:

- Identif. foto di campo;
- Note
- Data controllo;
- Timbro albo;
- Firma rilevatore;
- Codice del rilevatore;

4.1.3 Stampa schede agronomiche- grafiche frutta a guscio (FAG)

Su ogni scheda sono riportate le seguenti informazioni relative alle particelle dichiarate a Frutta a guscio oggetto del controllo:

Dati identificativi della particella (già prestampati):

- Codice Istat Provincia; Comune; Sezione;
- Descrizione comune – codice nazionale;
- Foglio di mappa;
- Particella con eventuale subalterno;
- Sup. catastale validata;
- Anno riferimento ortofoto di fondo;
- Scala della rappresentazione grafica.

Finestra grafica:

- porzione di ortofoto interessata;
- porzione di mappa catastale interessata;
- eventuali tematismi catastali e/o colturali della particella.

Dati dichiarativi (una riga per ciascuna occorrenza dichiarativa di frutta a guscio relativa alla particella):

- Numero domanda (non presente nel 1° campione);

- Codice utilizzo frutta a guscio;
- Descrizione utilizzo frutta a guscio;
- Sup. catastale dichiarata;
- Sup. utilizzata;
- Tipologia di impianto (da 1 a 7, come riportato nel paragrafo dei rilievi di campo Frutta a guscio);
- Sesto sulla fila;
- Sesto fra le file;
- Numero di piante di frutta a guscio;
- Numero di piante di castagno;
- Numero di altre piante (diverse da frutta a guscio e castagno);
- Anno di impianto.

Dati rilevati:

- Codice utilizzo riscontrato;
- Descrizione utilizzo;
- Tipologia di impianto;
- Numero di piante distinto per specie di frutta a guscio;
- Numero di piante di castagno;
- Numero di altre piante (diverse da frutta a guscio e castagno);
- Sesto sulla fila;
- Sesto fra le file;
- Flag di produttività (SI/NO);
- Flag di presenza di colture erbacee seminate (SI/NO).

Estremi del rilievo:

- Data controllo;
- Codice del rilevatore;
- Firma rilevatore;
- Timbro albo.

4.2 UTILIZZO PDA

Anche per la campagna di controllo 2005 la metodologia di controllo in campo prevede l'impiego di un rilevatore palmare (PDA) su cui sono integrati via software i seguenti dispositivi:

- una fotocamera digitale;
- una bussola elettronica;
- un rilevatore GPS.

L'applicativo installato sullo strumento consentirà l'acquisizione delle foto di campo con la registrazione delle coordinate GPS del punto di scatto (in caso di copertura GPS efficace e in assenza di segnali di disturbo) e dell'orientamento dello scatto (bussola elettronica), legando tali informazioni all'identificativo catastale della particella da controllare e rendendo in tal modo superfluo l'uso del cartello didascalico.

Unitamente alle suddette funzioni il software installato sul PDA consentirà, in alternativa alla modalità

di compilazione tradizionale (34bis cartaceo) l'acquisizione delle medesime informazioni relative all'uso del suolo ed al rispetto dei requisiti previsti in materia di condizionalità.

Laddove particolari condizioni ambientali (mancanza di copertura segnale GPS) o malfunzionamenti dello strumento ne rendano impossibile il corretto utilizzo, le foto di campo saranno effettuate secondo le modalità tradizionali, mentre l'uso del suolo sarà riportato sulla modulistica di tipo cartaceo.

La compilazione delle schede agronomiche per il rilievo delle superfici investite a frutta a guscio sarà sempre effettuata solo sui modelli cartacei.

Il PDA riverserà i dati rilevati al sistema centrale; alla consegna di ciascun lotto di rilievi da parte del tecnico verrà rilasciata dal sistema centrale una stampa riportante le informazioni acquisite dal tecnico per ciascuna particella rilevata facente parte del lotto di lavorazione (34bis da PDA); il tecnico provvederà a firmare la stampa e a conservarne una copia.

4.3 ATTIVITÀ PRELIMINARI DI CONTROLLO QUALITÀ DEI MATERIALI FOTOCARTOGRAFICI DA UTILIZZARE PER I CONTROLLI IN CAMPO

Al fine di garantire, la dotazione di materiali fotocartografici di supporto ai controlli in campo, completi dal punto di vista quantitativo ed idonei qualitativamente, dovrà essere eseguita, a cura dei coordinatori delle attività delle sedi periferiche, preliminarmente all'avvio dei rilievi di campo, una attività di controllo qualità dei plottaggi forniti da Agrisian.

Il controllo qualità prevede la verifica della completezza della fornitura e la valutazione della chiarezza del contenuto degli strati informativi riprodotti su carta, da effettuarsi mediante analisi visiva diretta di ciascun plottaggio fornito.

In particolare si dovrà procedere al:

- **Controllo quantitativo** – verifica della completa fornitura delle duple necessarie al controllo per le province in carico. L'attività prevede il riscontro della corrispondenza dei plottaggi ricevuti con quelli presenti nell'elenco trasmesso dalla struttura di coordinamento di Agrisian .
- **Controllo della qualità delle immagini riprodotte** - verifica della "leggibilità" delle immagini fotografiche riprodotte su carta;
- **Controllo del contenuto informativo** – verifica delle informazioni presenti nella stampa e leggibilità di tutto il contenuto informativo quali i limiti particellari, il numero della particella, ecc..

Al termine delle attività di controllo qualità sarà redatto un rapporto di "controllo qualità materiali" in cui saranno evidenziati tutti i prodotti non forniti o ritenuti qualitativamente non conformi e per i quali viene richiesta ad Agrisian una nuova fornitura.

Le operazioni dovranno essere concluse entro 10 giorni dalla consegna dei materiali, le attività si intendono concluse alla data di trasmissione, alla struttura di coordinamento Agrisian, del "rapporto di controllo qualità materiali".

4.4 INDIVIDUAZIONE E CERCHIATURA DELLE PARTICELLE DICHIARATE

Per agevolare l'attività di individuazione sulle duple delle particelle da controllare si utilizzerà, come materiale di supporto, la stampa dei centroidi (vedere allegati).

Confrontando la dupla, con sovrapposto il reticolo catastale del foglio da controllare, con la stampa dei centroidi, si identificheranno con un cerchio le particelle interessate al controllo in campo, riscrivendo il numero delle particelle in caso di non chiara leggibilità del numero stesso. La cerchiatura deve essere effettuata esclusivamente con pennarello indelebile di colore **rosso** ad eccezione delle particelle a controllo per la condizionalità, per le quali verrà utilizzato un pennarello di colore **blu**.

4.4.1 Dettagli cerchiatura

Durante lo svolgimento dell'attività possono verificarsi i seguenti casi:

- a) il centroide stampato ricade su una particella sul plottaggio con numerazione differente: in tal caso prevale l'informazione riportata sulla mappa dei centroidi e si aggiornerà il plottaggio con le informazioni della mappa dei centroidi stessa (tracciare con pennarello a punta fine il nuovo limite catastale e riportare la nuova numerazione);
- b) la particella è presente sulla stampa dei centroidi, ma i limiti catastali della particella sul plottaggio non sono evidenti: in tal caso prevale l'informazione riportata sulla mappa dei centroidi e si aggiornerà il plottaggio con le informazioni della mappa dei centroidi stessa (tracciare con pennarello fine il nuovo limite catastale). Nel caso in cui non sia possibile aggiornare il plottaggio si dovrà comunque effettuare il controllo in campo sull'appezzamento di cui si identifica il centroide, riportando sul plottaggio i limiti colturali e la qualità della coltura accertata;
- c) centroide di particella con subalterno ricadente su particella "madre": si effettua il controllo sulla particella madre;
- d) la particella, esaminando l'elenco dei fogli riservati validato da AGEA, appartiene ad un foglio interamente riservato: scrivere nel campo "codice foglio" del 34 bis il codice "D";
- e) la particella, esaminando l'elenco dei fogli non disponibili, validato da AGEA, appartiene ad un foglio non disponibile a catasto: scrivere nel campo "cod. part." il codice "D";
- f) la particella, esaminando l'elenco dei fogli non esistenti, validato da AGEA, appartiene ad un foglio di mappa non esistente a catasto: scrivere nel campo "cod. part." del tabulato particellare 34bis il codice "E";
- g) se la particella ricade in un foglio appartenente ad un'area fuori zona di controllo (area non volata): l'anomalia dovrà essere segnalata dal responsabile della sede operativa periferica al coordinamento centrale Agrisian;
- h) se la particella di un foglio catastale disponibile ricade in un'area mosaicata od oscurata sul plottaggio:
 - se il controllo in campo viene comunque effettuato riportare la delimitazione delle colture sul plottaggio e scrivere nel campo note del 34 bis "area riservata";
 - se non è possibile effettuare il controllo in campo in quanto l'area risulta interdetta scrivere nel campo note del 34 bis "fondo inaccessibile – Cod. F";
- i) omissione o errata indicazione della sezione censuaria in domanda: le mappe del catasto sono divise per Comune, chiamato Comune Censuario, che di norma coincide col Comune Amministrativo; tuttavia alcuni Comuni amministrativi sono divisi in due o più Comuni censuari, che

prendono il nome di sezioni censuarie. Tali sezioni coincidono, di norma, con vecchi comuni amministrativi soppressi o loro porzioni che hanno mantenuto un'autonomia catastale. Tutti i comuni censuari non hanno un proprio codice ISTAT, in quanto fanno sempre riferimento ad un unico comune amministrativo.

Esempio: provincia di Caserta comune di San Marcellino codice Istat 61077. Il suddetto comune amministrativo è suddiviso in due sezioni censuarie: Sezione A Frignano – Sezione B Trentola, che hanno sempre come riferimento lo stesso codice ISTAT 61077.

Quindi, qualora in domanda non sia stata correttamente indicata la sezione censuaria o la stessa sia errata si raccomanda, in questa fase di tenere presente i seguenti suggerimenti:

2. Nel caso in cui tutti gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, siano già stati rinumerati in maniera univoca, (attualmente il catasto sta provvedendo a rinumerare in maniera univoca tutti i fogli di uno stesso comune amministrativo) utilizzando il quadro di unione catastale o in alternativa direttamente attraverso gli identificativi catastali riportati sulle mappe (es. Comune di San Marcellino Sezione di Frignano foglio 7), è possibile individuare l'esatta ubicazione della particella e procedere comunque al controllo in campo. Solo sul software si dovrà riportare comunque il codice E, al fine di evidenziare l'anomalia dichiarativa (assenza o errata sezione censuaria), che potrà essere sanata già nel corso degli incontri preliminari con i CAA o, al più tardi, durante la fase di convocazione.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente solo sulla sezione A corrispondente a Frignano e in domanda non è stata indicata la sezione (la descrizione del comune è San Marcellino), è possibile individuare l'esatta ubicazione della particella dichiarata procedendo al controllo in campo nel comune di Frignano.

3. Nel caso in cui gli identificativi dei fogli di mappa, dei diversi comuni censuari, si ripetono nella numerazione, ed uno stesso identificativo foglio, viene utilizzato per le diverse sezioni censuarie che compongono l'intero comune amministrativo, ovviamente vengono a mancare le necessarie informazioni per distinguere la reale particella dichiarata. In tal caso le particelle nella fase di individuazione e cerchiatura verranno codificate con il codice agronomico E senza la possibilità di effettuare il controllo in campo.

Esempio: nel caso in cui il foglio 7 del Comune di San Marcellino è presente sia sulla sezione A corrispondente a Frignano che sulla sezione B di Trentola in domanda non è stata indicata la sezione, la descrizione del comune è San Marcellino, non essendo possibile individuare l'esatta ubicazione della particella dichiarata è necessario codificare la particella con il codice agronomico E.

Nel caso i) – 1., per tutte le particelle non classificate automaticamente con codice "I" ma senza la presenza del centroide, per le quali quindi non risulta possibile effettuare il sopralluogo in campo, **si dovrà inserire "manualmente" il codice "I" e descrivere nel campo note del 34 bis i motivi dell'attribuzione di tale codice.**

Per le province interessate dal "catasto austro-ungarico" e per quelle di interesse da riordino fondiario si rimanda anche a quanto descritto nell'appendice D.

4.5 DELIMITAZIONE DELLE PARTICELLE DICHIARATE

Una volta evidenziate con la cerchiatura le particelle da controllare, dovranno essere delimitate utilizzando il pennarello di colore Rosso mentre le particelle oggetto di controllo per la “condizionalità” per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che saranno evidenziate con la lettera “C (condizionalità) o E (entrambe)” nella colonna “TIPO CAMPIONE” del 34bis dovranno essere delimitate in blu sulla dupla.

L'operazione di delimitazione delle particelle non consiste nel semplice ricalco dei limiti catastali ma, oltre ad evidenziare il limite fisico della particella sulla foto, serve, qualora fossero presenti shift mappa/foto, a individuare correttamente sull'immagine fotografica la porzione di terreno da visitare durante il controllo in campo. Soltanto effettuando correttamente questa operazione è possibile, eseguire, in queste situazioni, un rilievo grafico corretto.

Nei casi in cui molte particelle di ridotte dimensioni contribuiscono a comporre appezzamenti più grandi è consigliabile, preliminarmente al controllo, evidenziare sulla dupla gli appezzamenti piuttosto che le particelle. In questo caso, sulla dupla si procederà ad evidenziare gli appezzamenti facendo bene attenzione a disegnarli esterni ai limiti delle particelle da indagare, modo tale che al termine del sopralluogo speditivo il rilievo grafico sarà completo per tutte le particelle ricadenti nell'appezzamento. E' altresì evidente che con questo metodo la superficie di terreno rilevata dal tecnico sarà maggiore e quindi a fronte di un risparmio di tempo nella fase di delimitazione vi sarà un maggiore onere nella fase di rilievo. Pur tuttavia in situazioni di estrema frammentazione delle particelle questo approccio può dimostrarsi più produttivo ed i rilievi grafici risultare più chiari e comprensibili per la successiva fase di acquisizione dei dati.

5 CONTROLLI IN CAMPO

FASE DI LAVORO	CONTROLLI IN CAMPO
OPERAZIONI DA SVOLGERE	raggiungimento delle particella ed esecuzione del rilievo agronomico;
	delimitazione grafica e descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati;
	esecuzione del rilievo per il rispetto della condizionalità BCAA (dove richiesto)
	compilazione del 34 bis - ammissibilità e condizionalità - (in caso di non utilizzo del PDA), e della scheda agronomica / grafica FAG (per le particelle del campione FAG);
	effettuazione delle foto di campo;
	preparazione dei materiali per la consegna
INPUT	plottaggi A0 delle duple digitali
	elenco particelle da controllare (34bis ammissibilità e condizionalità) e schede agronomiche / grafiche FAG;
	terminale PDA
OUTPUT	elenco particelle da controllare (34bis), delle schede agronomiche condizionalità e della schede agronomiche / grafiche FAG debitamente compilate;
	plottaggi delle duple con riportati i risultati del rilievo;
	terminale PDA con memorizzati gli esiti del rilievo ed i file delle foto di campo.

5.1 INTRODUZIONE

I controlli di campo formano parte di un più ampio meccanismo di controllo tecnico – amministrativo predisposto secondo le procedure derivanti dalla normativa comunitaria di riferimento (vedi quadro normativo di riferimento riportato in appendice A).

I controlli in campo sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionamento curato da AGEA Coordinamento e sottoposto alla approvazione dei competenti servizi della Commissione UE.

Il controllo in campo riguarda tutte le particelle riportate sul 34 bis della provincia campione rappresentativa.

Il controllo in campo riguarda sempre l'intera superficie della particella catastale da controllare. I tecnici dovranno rilevare, descrivendo graficamente sul plottaggio (dupla) e memorizzando sul palmare (PDA) tutte le colture e gli altri eventuali usi del suolo riscontrati. **Ogni utilizzo del suolo dovrà essere codificato esclusivamente secondo le sigle descritte nella tabella dei codici colturali (allegato n° 5).**

Per le particelle facenti parte del campione condizionalità BCAA, nel caso di esito negativo della verifica, per una o più norme, il tecnico provvederà a memorizzare sul palmare le risultanze del controllo mentre sulla dupla delimiterà con pennarello a punta fine di colore blu le aree interessate da violazione (se di estensione > 100 m²). In tali casi la delimitazione delle aree interessate da violazione alle norme di condizionalità BCAA dovrà essere registrata con un poligono chiuso che contenga al proprio interno la sigla o le sigle delle norme violate.

Il controllo in campo non comprenderà:

- a) le particelle "I" (non rintracciabili sulla mappa catastale) ;
- b) le particelle che ricadono su fogli non disponibili (D);
- c) le particelle che ricadono su fogli non esistenti (E);

5.2 OPERAZIONI DA SVOLGERE NEL CORSO DELLA FASE DI RILIEVO

L'attività di controllo in campo prevede lo svolgimento delle seguenti operazioni:

A. Raggiungimento della particella oggetto del controllo ed esecuzione del rilievo agronomico

Una volta raggiunta la particella, anche con l'aiuto delle utilità di navigazione implementate sul SW del palmare PDA (descritte nell'apposito manuale di utilizzo), e verificata la propria posizione sul terreno, utilizzando punti di riferimento certi, visibili anche sulla dupla, il tecnico procederà a:

- § identificare sul terreno i limiti naturali della particella;
- § accertare tutte le colture ed identificare tutti gli utilizzi del suolo presenti nella particella.

B. Delimitazione grafica per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo rilevati

Per una corretta esecuzione del rilievo grafico si procederà a delimitare con precisione sul plottaggio (dupla) i poligoni relativi alle colture ed agli altri usi del suolo accertati.

Al fine di eseguire con la massima esattezza questa operazione, e non disponendo di duple con foto dell'anno corrente, nella fase di delimitazione degli utilizzi, sarà opportuno che il tecnico si posizioni sul limite di ciascuno degli appezzamenti individuati (relativi a colture o altri usi del suolo accertati) ricercando dei punti di traguardo certi (ad esempio: alberi, case, tralicci, ecc.). In assenza di riferimenti certi, la delimitazione degli usi del suolo va effettuata misurando sul campo i lati dell'appezzamento mediante l'uso della rotella metrica e riportandoli poi sulla dupla nella scala corretta.

Per la delimitazione di tutti i poligoni sul plottaggio si dovrà utilizzare un pennarello vetrografico a punta fine (0,2 mm) di colore **ROSSO** e, per le sole particelle controllate ai fini della condizionalità, per la poligonazione delle aree su cui vengano riscontrate eventuali violazioni alle norme nel campo delle BCAA verrà utilizzato un pennarello di colore **BLU**. Si sottolinea che anche per le particelle soggette a controllo di condizionalità BCAA (i cui confini, nella precedente fase di lavoro, sono stati tracciati con colore blu) i poligoni relativi alle colture e degli altri utilizzi del suolo accertati dovranno essere disegnati utilizzando il pennarello di colore **ROSSO**.

All'interno di ogni singolo poligono delimitato, con tratto continuo, dovrà essere apposta la sigla colturale che identifica univocamente la coltura o l'utilizzo del suolo riscontrato. L'indicazione delle sigle colturali da apporre all'interno di ciascun poligono delimitato dovrà essere eseguita utilizzando

sempre il pennarello rosso a punta fine ed avendo cura di scrivere in maniera estremamente chiara e leggibile. Nelle situazioni in cui la dimensione delle particelle e/o degli appezzamenti è tale da non consentire di scrivere in modo chiaro e leggibile all'interno dei poligoni, è consentito scrivere all'esterno di essi purché sia sempre possibile individuare a quale poligono la sigla utilizzata si riferisca.

Al termine dell'attività di rilievo il tecnico incaricato dovrà accertarsi che:

- Ü tutti gli usi del suolo riscontrati sulla particella catastale oggetto di controllo siano stati poligonati;
- Ü tutti i poligoni tracciati siano stati chiusi;
- Ü ad ogni poligono tracciato sia stata attribuita una sigla colturale tra quelle descritte nell'allegato 5;
- Ü tutte le sigle colturali siano state apposte mantenendo il medesimo orientamento così da facilitare la successiva lettura delle informazioni riportate sulla dupla.

Per la descrizione delle colture e degli altri utilizzi del suolo accertati dovranno essere utilizzate esclusivamente le sigle colturali riportate nell'allegato n° 5 di queste specifiche. Nel caso in cui le circostanze lo rendano necessario, per fornire informazioni accessorie utili ai fini del controllo, si potranno utilizzare anche delle sintetiche descrizioni.

C. Memorizzazione su PDA dei risultati della verifica in campo (ammissibilità, 34bis condizionalità e scheda agronomica / grafica FAG)

Tutte le informazioni tecniche ed operative relative all'utilizzo del palmare PDA e alla acquisizione dei dati nel SW sono riportate nel capitolo "esecuzione speditiva del rilievo in campo" del manuale di manutenzione ed uso relativo allo strumento.

Con l'utilizzo del PDA tutte le informazioni di carattere alfanumerico relative al rilievo della ammissibilità, della condizionalità e delle particelle FAG devono essere registrate mediante l'applicazione SW installata sul PDA stesso e pertanto non è necessario riportarle anche sul 34bis stampato su carta. Successivamente, dopo lo scarico dei dati dal PDA, verso il SW di gestione (SITIClient) sarà possibile stampare i dati su di un modello 34bis cartaceo che successivamente il tecnico firmerà in ogni pagina apponendo altresì il proprio codice AGEA, il timbro professionale dell'Ordine o Albo di appartenenza e la data di esecuzione dei rilievi.

Il tecnico dovrà porre, la massima attenzione nel verificare la congruenza tra le informazioni registrate sul palmare ed il rilievo grafico eseguito sul supporto fotocartografico.

C1. Memorizzazione sul PDA dei risultati controlli di condizionalità

Per le particelle appartenenti al campione condizionalità, esclusivamente nei casi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), il tecnico memorizzerà sul palmare i dati relativi alla violazione della norma provvedendo al contempo ad effettuare, in numero sufficiente a documentarlo, le riprese fotografiche del danno. Per le modalità operative sull'effettuazione del controllo della Condizionalità (BCAA) si rimanda al paragrafo 3.7 CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA).

C2. Memorizzazione dei risultati controlli FAG

Per le particelle appartenenti al campione FAG il tecnico provvederà a compilare la scheda agronomica SW predisposta sul PDA per la frutta a guscio.

Per la frutta a guscio il rilievo dei dati specifici (tipo di impianto, sesto, numero di piante per specie di frutta a guscio, numero di castagni, numero di altre piante, ecc.) di tali colture dovrà essere effettuato sulla scheda agronomica grafica appositamente predisposta.

D. Effettuazione delle foto di campo

Al termine del rilievo, per tutte le particelle controllate comprese quelle investite a colture foraggere, dovranno essere effettuate, mediante PDA, le riprese fotografiche che documentino la realtà riscontrata sul terreno.

In generale il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- § siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- § possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc);
- § documentino (con eventuali riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari come non ordinarietà della coltura, infrazioni agli obblighi di condizionalità BCAA) ;

In circostanze eccezionali (determinate da un malfunzionamento del PDA), e soltanto previa autorizzazione da parte della struttura di coordinamento centrale di Agrisian, nel corso del controllo in campo, si potrà, in alternativa al PDA, utilizzare una macchina fotografica digitale. In questo caso il tecnico dovrà inquadrare nell'immagine fotografica una tabella di dimensioni non inferiori al formato A3 su cui dovranno essere riportati oltre ai riferimenti catastali relativi alla particella indagata (provincia, comune, foglio, sezione, particella ed eventuale subalterno), la data ed il codice Agea del

tecnico incaricato del controllo di campo. I riferimenti di ogni scatto eseguito con questa procedura dovranno essere annotati nell'apposito campo del 34bis cartaceo nella riga relativa alla particella controllata. In tal caso sul plottaggio dovrà anche essere annotato il punto di ripresa fotografica e l'orientamento di scatto della foto.

5.3 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 34BIS (CARTACEO) AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONALITÀ

In circostanze eccezionali, e soltanto previa verifica ed autorizzazione da parte della struttura di coordinamento centrale di Agrisian, nel corso del controllo in campo, si potrà, in alternativa al PDA, ricorrere alla compilazione dei campi predisposti nell'elenco particelle dichiarate (mod. 34 bis cartaceo) e, quando necessario, le schede agronomiche per il rilievo del rispetto degli obblighi di condizionalità per le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali e/o le schede grafiche-agronomiche FAG. Anche in questo caso, il tecnico, firmerà in ogni pagina apponendo altresì il proprio codice AGEA, il timbro professionale dell'Ordine o Albo di appartenenza e la data di esecuzione del rilievo.

Nella compilazione del mod. 34 bis, si dovranno riempire i seguenti campi:

- nel campo descrizione colture accertate e note: si apporranno le sigle di tutte le altre colture o utilizzi rilevati. (vanno usate esclusivamente le sigle della tabella dell'allegato n°5);
- qualora sia stata utilizzata, in alternativa al PDA, la macchina fotografica digitale bisogna annotare nel campo riferimento foto di campo il riferimento fotografico - il numero progressivo del file *.jpg .

5.4 ESECUZIONE DEL RILIEVO AGRONOMICO – INDICAZIONI GENERALI

Secondo quanto previsto dalla normativa Comunitaria di riferimento (vedi quadro normativo in appendice), sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

- i. le colture permanenti;
- ii. le patate diverse da quelle da fecola (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03);
- iii. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/1996).

Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal reg. (CE) n. 864/2004).

E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme. A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica, la documentazione probante (contratti di moltiplicazione).

Nel corso dei sopralluoghi in campo, il tecnico, dovrà rilevare la presenza di tutti gli utilizzi del suolo e di tutte le colture agrarie presenti sulla particella oggetto di verifica.

Rispetto alle colture agrarie, la loro presenza potrà essere rilevata attraverso la verifica della coltura in atto o dei residui colturali presenti in campo (es. stoppie, stocchi, terreno arato con residui, coltura di 2° raccolto con residui).

In presenza di terreni già lavorati al momento del controllo, risulta di fondamentale importanza verificare la presenza dei residui della coltura che occupava il terreno immediatamente prima della lavorazione e attribuire la sigla colturale della stessa. Viceversa, qualora dall'esame dei residui colturali, il tecnico appuri che il terreno lavorato non sia stato precedentemente destinato a colture agricole (ad esempio si riconoscono residui di sola vegetazione spontanea) dovrà utilizzare gli appositi codici presenti nell'allegato 5 che descrivono la presenza di LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA (O DOPO) DEL 15 LUGLIO.

Si sottolinea che nel caso di terreno già lavorato, è spesso possibile effettuare il riconoscimento della coltura precedentemente praticata dall'esame dei residui che sono comunque presenti con maggiore frequenza, laddove le macchine operatrici hanno più difficoltà a manovrare. In queste zone infatti, le macchine impiegate per la raccolta, per lo sfalcio o per la lavorazione del terreno, potrebbero avere lasciato piccole porzioni di terreno nelle quali si possono riscontrare residui della coltura. Così sarà più facile ritrovare i residui colturali in prossimità dei limiti esterni dell'appezzamento, vicino ai pali della luce o in prossimità di elementi di discontinuità rappresentati da cumuli di pietre, manufatti, bordi esterni dell'appezzamento.

In presenza di una coltura di secondo raccolto (es. mais o colture orticole dopo un cereale vernino), sarà cura del tecnico, ricercare con cura i residui della coltura (principale) precedente e verificare se la coltura di secondo raccolto rilevata è compatibile con il rispetto dei tempi di mantenimento in campo della precedente coltura principale.

5.5 VERIFICA DEL RISPETTO DEI REQUISITI DIMENSIONALI E CULTURALI PREVISTI (ORDINARIETA')

5.5.1 Dimensione minima degli appezzamenti culturali

La normativa nazionale (DM del Mipaf del 15 marzo 2005) ha fissato che la dimensione minima degli appezzamenti culturali ammissibili al pagamento diretto è di 500 m².

Si sottolinea che il requisito dimensionale previsto (500 m²) si riferisce all'appezzamento e non alla particella catastale.

Poiché, per la definizione agronomica di appezzamento secondo la quale quest'ultimo può riguardare anche più particelle che possono ricadere anche su fogli catastali limitrofi e su comuni confinanti, gli appezzamenti vanno determinati in base all'uso del suolo, e non vincolati ai limiti catastali nè ai titoli di possesso, e da criteri di pascolabilità dell'area circostante, qualora si tratti di una foraggera.

Ad esempio è possibile riscontrare che piccole particelle, che costituiscono un unico appezzamento coltivato da più produttori, siano nel campione delle aziende da controllare, ma le particelle limitrofe non siano nel campione. In questi casi, e comunque di fronte a singole particelle di limitate dimensioni oggetto di controllo, è necessario individuare graficamente in campo se queste fanno parte di un unico appezzamento o meno. Nella fase di riporto a video questa informazione sarà di estrema utilità.

Nel caso di terreni messi a riposo la superficie minima è però elevata a 1.000 m² e la larghezza in non meno di 10 m. Particelle di almeno 500 m² e 5 m di larghezza possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.

In caso di mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi degli appezzamenti il tecnico dovrà riportare:

- sul plottaggio della dupla la sigla della coltura riscontrata, seguita dalla sigla "R D M" (requisito dimensionale non rispettato); ad esempio se venisse accertato un appezzamento coltivato a girasole di dimensioni non conformi, si scriverà "GS - R D M".
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la sigla della coltura riscontrata seguita dalla sigla R D M, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "R D M"

5.5.2 Ordinaria tecnica di semina e di coltivazione

a. I pagamenti diretti previsti ai capitoli 1, 2 e 3 del **titolo IV** del Reg. CE 1782/2003 relativi a:

- premio specifico alla qualità per il frumento duro;
- premio per le colture proteiche;
- aiuto specifico per il riso;

sono concessi soltanto per le superfici che siano state interamente seminate e coltivate sulle quali siano stati effettuati tutti i normali lavori agricoli, conformemente alle norme locali.

Per superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali si intende "l'ordinaria" tecnica di semina e di coltivazione praticata a livello locale.

b. Per le colture oggetto di premio nell'ambito del regime di aiuto previsto dall'art. 69 del Reg. CE 1782/03, gli agricoltori dovranno mantenere in campo le colture richieste a premio in condizioni normali di crescita.

Per condizioni normali di crescita devono intendersi quelle oggetto dell' "l'ordinaria" tecnica di coltivazione posta in atto a livello locale.

Qualora il tecnico riscontri la presenza di una coltura in atto (non raccolta), dovrà valutare l'ordinarietà della stessa prendendo in considerazione principalmente la densità di piante a m² e lo sviluppo delle stesse.

Il tecnico, in base ai concetti di ordinarietà sopra esposti, dovrà verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i requisiti tecnici diffusi localmente.

Inoltre, secondo la Legge n. 185 del 14 febbraio 1992, verranno definite a livello regionale le eventuali aree colpite da eventi calamitosi, quali la siccità, alluvioni ecc..

Nel corso del controllo di campo il tecnico, non a conoscenza delle aree definite dalle singole Regioni, considererà come non ordinaria anche le colture che abbiano subito danneggiamenti a causa di presumibili calamità naturali.

In fase di successivo riporto a video, per i soli Comuni colpiti da eventi calamitosi, comunicati dall'AGEA alle singole sedi provinciali, tali colture non ordinarie saranno considerate ammissibili.

Nel caso in cui il controllo abbia definito la coltura non ordinaria è obbligatorio effettuare delle fotografie di campo che dimostrino al meglio detta condizione colturale per ciascuna particella interessata dal problema.

Il tecnico dovrà riportare:

- sul plottaggio della dupla la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di girasole si scriverà "GS N-OR".
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR".

5.5.3 Requisiti specifici riferiti allo stadio fenologico

a. Per le colture oggetto di premio nell'ambito del regime di aiuto previsto dall'art. 69 del Reg. CE 1782/03, gli agricoltori dovranno mantenere in campo le colture richieste a premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica.

b. Nel caso della canapa (art. 51 Reg CE 1782/03), la coltura deve essere mantenute in campo, secondo le norme locali, almeno per i 10 giorni successivi alla fioritura.

c. Per le piante proteiche (premi titolo IV° del Reg. CE 1782/03) affinché siano ammissibili al pagamento, la coltura dovrà raggiungere lo stadio di maturazione lattea.

d. Per le colture incluse nel gruppo della frutta a guscio (FAG) (premi titolo IV° del Reg. CE 1782/03), si veda quanto descritto nel paragrafo 4.7.4.

Nel caso in cui il tecnico accerti che la coltura sia stata raccolta prima del raggiungimento dello stato fenologico compatibile con i requisiti sopra descritti, egli dovrà riportare:

- sul plottaggio della dupla la sigla della coltura riscontrata, la relativa delimitazione e la sigla "N-OR" (coltura non ordinaria); ad esempio se venisse accertata una coltura non ordinaria di favette, si scriverà la sigla "FV N-OR";
- (in caso di non utilizzo del PDA) sul 34 bis nel "campo note" la descrizione della coltura riscontrata e la sigla N-OR, con i riferimenti delle foto di campo.
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N OR".

5.5.4 Discordanza tra uso del suolo rilevato e foto aerea

In funzione della metodologia adottata vengono utilizzati, per il controllo in campo, plottaggi di ortofoto d'archivio. Pertanto sarà possibile riscontrare un disallineamento tra lo stato dei luoghi al momento del controllo e la fotografia aerea riprodotta su dupla, in tali circostanze è opportuno ricordare che:

Ammissibilità delle superfici oggetto di titoli da ritiro

- a. In riferimento alle condizioni di ammissibilità delle superfici oggetto di titoli da ritiro, (art. 54 Reg. CE 1782/03) sono ammissibili tutte le superfici a seminativi fatta eccezione per quelle che alla data del 15 maggio 2003 erano destinate a:

- § colture permanenti;
- § foreste;
- § usi non agricoli;
- § pascoli permanenti.

- b. ai fini dell'articolo 44, comma 2 del REG CE 795/2004 (come modificato dal reg. (CE) 394/2005), i pioppeti (coltivazione arborea a ciclo breve (max 20 anni), sono considerate ammissibili (se abbinati a titoli da ritiro) nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

- § impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- § impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare in fase di convocazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003.

Nel caso di accertamento di non ammissibilità della superficie oggetto di controllo, riscontrata sia attraverso la verifica dell'utilizzo del suolo attuale che quello presente sulla foto d'archivio, è necessario riportare:

- sul plottaggio la descrizione della coltura rilevata come non ammissibile ;
- (in caso di non utilizzo del PDA) nel 34 bis, la coltura riscontrata, e nelle note evidenziare la discordanza plottaggio/campo;
- sul PDA, sarà memorizzata nel campo "utilizzo" la coltura riscontrata e nel campo relativo allo "stato coltura" si selezionerà "N - OR" .

In seguito, nel corso dell'incontro in contraddittorio, sarà possibile trattare tale casistica secondo le indicazioni riportate dalle specifiche.

5.6 SIGLE PER LA DESCRIZIONE DEGLI USI DEL SUOLO RILEVATI

Nel corso delle attività di rilievo in campo tutte le colture e gli utilizzi del suolo accertati andranno codificati, implementati su PDA e quindi riportati sul plottaggio della dupla, utilizzando **esclusivamente** le “sigle uso del suolo” riportate nella tabella seguente.

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)	ACD
	202	AVENA	AVE
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
	12	GRANO SARACENO	GSA
	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
	8	ORZO	ORZ
	19	RISONE	RIS
	201	SEGALE	SG
	203	SORGO	SOR
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	BPF
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	BPC
	659	PASCOLO CESPUGLIATO	PPC
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PP20
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PP50
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE	ECE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ELE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO	CAR
	492	CASTAGNO	CST
	493	MANDORLO	MAN
	494	NOCCIOLO	NCC
	495	NOCE	NOC
	497	PISTACCHIO	PIS
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA	LCVC
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI	ORT

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
	84	ASPARAGO	ASP
	82	CARCIOFO	CR
	83	CAROTA	CRT
	85	CAVOLO	CAV
	89	CICORIA	CIC
	210	FRAGOLA	FRA
	680	POMODORO	POM
	88	RABBARO	RAB
	209	TOPINAMBUR	TPN
VIVAIO	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
PIANTE ARBOREE			
	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA	ARL
	650	BOSCO	BS
	410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
ALBERI DA FRUTTA	470	FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE	PAR
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA	APF
	56	CANAPA	CAN
	55	LINO	LN
PIANTE INDUSTRIALI	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	API
	560	BARBABIETOLA	BZ
	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
	670	TABACCO	TAB
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE	AOL
	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
	5	GIRASOLE	GS
	4	SOIA	SO
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE	FV
	207	LUPINI	LP
	204	PISELLI	PS

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE	ACQ
	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE	FAB
	652	INCOLTI STERILI PASCOLABILI	ISP
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

Nei paragrafi seguenti sono riportate, suddivise per “gruppo di coltura”, delle informazioni utili ai fini della corretta codifica di alcune colture e di particolari utilizzi del suolo riscontrabili nel corso dei sopralluoghi in campo.

5.6.1 CEREALI

5.6.1.1 Grano (frumento) Duro (GD)

Per il grano duro il premio supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano frumento duro (di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 ed integrate con decreto 2668 del 3 novembre 2004) utilizzando semente selezionata e certificata (pre-base, base 1° e 2° riproduzione) in quantità non inferiore a 180 Kg Ha-1. L'utilizzo di una delle varietà ammesse nonché il rispetto dei requisiti legati all'utilizzo della semente certificata viene controllato esclusivamente mediante dei controlli di tipo amministrativo basati sulla documentazione allagata alla domanda e pertanto nessun tipo di rilievo è richiesto al tecnico in proposito.

Il tecnico all'epoca della esecuzione del controllo, potrà riscontrare la presenza della coltura sulla base dell'osservazione della coltura in atto, dei residui della coltura raccolta o del terreno lavorato con

presenza di residui della coltura. Pertanto, ai fini del riconoscimento della coltura, è importante che il tecnico, nel corso del controllo, accerti la presenza della coltura, eventualmente ricercandone ed esaminandone i residui (es. rachidi, glumette, cariossidi cadute, stoppie, ecc.) quando questa risulti già stata raccolta.

La normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo la coltura fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica ed in condizioni normali di crescita.

Nel caso fossero riscontrate colture orticole sulle superfici dichiarate a frumento duro il tecnico dovrà porre la massima attenzione nel determinare se dette colture siano di secondo raccolto oppure in coltura principale; per maggiori dettagli su questo argomento si rimanda al paragrafo sulle COLTURE ORTIVE.

Si rammenta inoltre che, in alcune zone, anche la coltura di grano duro può essere soggetta a pascolamento e che ciò è compatibile con la richiesta dell'aiuto comunitario, purché il pascolamento avvenga in epoca successiva alla maturazione agronomica. In tal caso, l'esito del controllo sarà comunque considerato positivo.

La pratica della trasemina di erba medica su superfici dichiarate a cereali è ritenuta compatibile con il premio comunitario. Pertanto in caso di riscontro di erba medica su particelle dichiarate a cereali, il tecnico dovrà tenere conto di questa eventualità ed accertare l'eventuale presenza dei residui del cereale; in caso di riscontro positivo dovrà classificare il terreno con la sigla specifica del cereale riscontrato (ad esempio GD nel caso di Grano duro).

5.6.1.2 Mais (granturco) (MA)

Al momento dei sopralluoghi di campo, il mais (da granella, silomais, mais dolce) si potrà riscontrare o come coltura in atto o, in ogni caso, si potranno individuare facilmente gli stocchi (sia nel caso di terreno ancora non lavorato, sia nel caso di terreno già soggetto a lavorazioni).

Si sottolinea la necessità di valutare con attenzione le condizioni di ordinarietà, specie nelle zone non irrigue, al fine di accertare un corretto sviluppo della coltura.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del sorgo e del girasole è consentita: in questo caso si utilizzerà il codice "miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna - (cod. SGM).

5.6.1.3 Risone (RIS)

Relativamente alla coltura del Riso, ai sensi del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita. Pertanto in tali casi la coltura dovrà essere classificata come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

5.6.1.4 Altri cereali depauperanti - a paglia (ACD)

Con il codice di rilevazione "altri cereali depauperanti" (cod. ACD) dovranno essere codificate tutte le colture di cereali definite depauperanti ai fini dell'avvicendamento colturale (Circ. AGEA ACIU 2005.001.30 recante "disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto MiPAF del 5 agosto 2004 n° 1787 e del Decreto MiPAF del 24 settembre 2004 n° 2026) che non sono esplicitamente elencate nella tabella "uso del suolo rilevati" all'interno del gruppo di coltura "cereali". Potranno quindi essere accertate con questo codice i cereali quali: triticale, spelta, miglio, scagliola e farro, per i quali quindi non è previsto uno codice specifico.

Queste colture concorrono al pagamento del premio relativo all'avvicendamento previsto dall'art. 69 del Reg. CE 796/04. Anche a tal fine, la normativa prevede che gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita. Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, la coltura sarà classificata come non ordinaria; il successivo riconoscimento dello stato di calamità naturale permetterà di modificare automaticamente lo stato della coltura da non ordinaria a ordinaria.

5.6.2 PIANTE DA FIBRA

Rispetto alla coltura della canapa da fibra, il requisito previsto ai fini del pagamento del premio è che la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Si ricorda altresì che la coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- solo se tali superfici sono oggetto di un contratto;
- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda depositata presso il CAA;
- si utilizzano varietà con tenore di tetraidrocanabiole non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Il tecnico in campo dovrà limitarsi ad accertare la presenza della coltura e che questa non sia stata raccolta prima di 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura. In caso di non rispetto di quest'ultimo requisito la coltura dovrà essere definita come "non ordinaria".

5.6.3 PIANTE OLEIFERE

Per le particelle per le quali si dovesse riscontrare la coltura della Soia (SO) o del Girasole (GS), dato il periodo di controllo in campo ed i normali tempi agronomici di coltivazione, si potrà verificare la presenza delle colture in atto o risalire alla determinazione della coltura attraverso l'analisi dei residui colturali.

Per queste colture, inoltre, si sottolinea l'importanza e la delicatezza della verifica del raggiungimento dello stadio vegetativo di completa maturazione agronomica e dell'esistenza delle normali condizioni di crescita.

Si ricorda che la consociazione del mais con la coltura del girasole o del sorgo è consentita, in questo caso si utilizzerà il codice "miscuglio sorgo girasole mais - colture a perdere per la fauna – (cod. SGM)

5.6.4 COLTURE ORTIVE

Le superfici investite alle colture ortive non sono di norma ammissibili al pagamento unico.

Fanno eccezione le superfici investite a colture pluriennali quali:

- carciofi (CR)
- asparagi (ASP)
- rabarbaro (RAB)

che pertanto, se riscontrate, vanno descritte mediante l'apposita sigla colturale.

Inoltre fanno eccezione le colture ortive di secondo raccolto (intercalari) purché occupino il terreno per una durata non superiore ai tre mesi nel periodo compreso tra l' 11 Giugno e l'11 Settembre.

Nella esecuzione del controllo di campo, il tecnico, nel caso riscontri colture orticole diverse da quelle precedentemente elencate, dovrà innanzitutto valutare, attraverso la presenza dei residui colturali, la presenza e la qualità dell'eventuale coltura di primo raccolto. Qualora la coltura ortiva non si configuri come una coltura di secondo raccolto, il tecnico dovrà descrivere l'ortiva riscontrata utilizzando le sigle colturali previste nel gruppo di coltura Ortaggi.

Viceversa, se il tecnico riscontra che la coltura ortiva è stata praticata in secondo raccolto, dovrà valutare il rispetto dei vincoli temporali suddetti attraverso la valutazione dello stadio fenologico della coltura in relazione alla data in cui avviene il controllo di campo.

In caso di sussistenza delle suddette condizioni di compatibilità tra le colture di primo e secondo raccolto il tecnico dovrà descrivere sui materiali fotocartografici e sul 34bis (e sul PDA) la coltura di primo raccolto riscontrata ed identificata attraverso i residui colturali presenti nel terreno. In caso contrario dovrà essere invece descritta la coltura di secondo raccolto secondo le sigle colturali previste nel gruppo di coltura Ortaggi. Si tenga presente che in questo gruppo di coltura sono anche presenti alcune colture orticole di pieno campo come ad esempio il cavolo (CAV), la carota (CRT), che possono avere utilizzo foraggero, oppure come il Topinambur (TPN) o la cicoria (CIC) che possono essere coltivate a scopo di realizzazioni di produzioni no-food, oppure come la fragola (FRA) che può entrare nell'avvicendamento normato dall'art. 69 del Reg. CE 1782/03, oppure come il pomodoro (POM) che può essere oggetto di dichiarazione nel settore ortofrutta.

5.6.5 PIANTE ARBOREE

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura 'ordinaria', l'area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell'albero e della quota della superficie impropria non seminata.

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggiere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni:

- "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

N.B. Nel caso in cui le piante arboree siano localizzate solo su una porzione definita della particella, per il calcolo della densità per ettaro delle piante ci si dovrà riferire alla sola superficie interessata dalla coltura arborea.

5.6.5.1 Piantе sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici accertate a set-aside

Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set-aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set-aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 m²; per le piante grandi 10 m²). La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di

sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara. La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

5.6.5.2 Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo arborato con densità superiori a 100 piante/ha (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei si dovrà sottrarre alla superficie accertata l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 m² (per le piante piccole) e per 10 m² (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in m² da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m² (larghezza filare stabilita). La superficie corrispondente dovrà essere memorizzata nel campo tare del PDA o annotata sul 34bis (esprimendola in m²).

Nel caso si verificasse la presenza di una coltura arborea consociabile, si potranno utilizzare uno dei seguenti codici:

- Arboreto consociabile (ACN)
- Olivi consociabili (OLIC)

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

5.6.5.3 Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come 'non seminabile', associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l'incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

Nel caso si verificasse la presenza di una coltura arborea specializzata, si potranno utilizzare uno dei seguenti codici:

- arboricoltura da legno non specificata (ARL)
- vite non classificata (VIT)
- coltivazione arborea a ciclo breve (max 20 anni) (AB20)
- olivo non classificato (OLI)
- frutteto non specificato (FTR)

Nel caso in cui la coltivazione arborea sia un'essenza per la produzione di frutta a guscio (FAG) si rimanda allo specifico paragrafo.

5.6.6 TARE

Le tare rappresentano occupazioni del suolo non produttive e si distinguono in non rilevanti, rilevanti e rilevanti diffuse in funzione della dimensione superiore o inferiore a m^2 100. Le tare dovranno essere pertanto detratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda.

Si ricorda che gli elementi, come le siepi, i fossi, i muri, ecc. rientrano per tradizione e uso del suolo nelle buone pratiche agricole, è possibile considerare tali elementi come parte integrante dell'appezzamento.

Pertanto *elementi di confine* tra un appezzamento ed un altro, dovranno essere evidenziati sul plottaggio della dupla solo se con larghezza maggiore di m 2, effettuando la delimitazione su ambo i lati per l'intero sviluppo degli stessi, attribuendo il relativo codice di non eleggibilità. Al contrario per larghezze inferiori a m 2 tali elementi saranno considerati parte integrante dell'appezzamento.

Se gli stessi elementi di confine separano non solo due appezzamenti ma due particelle adiacenti, dovranno essere evidenziati sul plottaggio della dupla solo se con larghezza superiore a 4 m (2 metri sono consentiti per ciascuna particella).

N.B. Porzioni di un appezzamento all'interno delle quali la coltura, pur essendo stata seminata, ha avuto una crescita stentata, devono essere considerate non come tare ma come porzioni di coltura non ordinaria secondo quanto specificato nell'apposito paragrafo.

5.6.6.1 Tare non rilevanti (complessivamente inferiori a m^2 100)

Sono da considerarsi non significative le tare che nel loro complesso - all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accerta - non risultano superiori a m^2 100.

In caso di loro presenza, il tecnico le evidenzierà sul plottaggio della dupla con una X e riporterà nel campo note del 34 bis la dicitura "tare non rilevanti".

5.6.6.2 Tare rilevanti (complessivamente superiori a m^2 100)

Sono da considerarsi significative e quindi da riportare sugli ingrandimenti e sul 34 bis le tare di ampiezza superiore a $100 m^2$ all'interno dell'appezzamento delimitato alla coltura accertata.

Il tecnico dovrà effettuare sul plottaggio della dupla la delimitazione corrispondente, utilizzando per la descrizione la sigla di INCOLTO STERILE (ISP). Nel campo note del 34 bis sarà riportata la dicitura "tare rilevanti".

5.6.6.3 Tare rilevanti diffuse (complessivamente superiori a m²100)

Qualora all'interno dell'appezzamento delimitato, la superficie complessivamente riscontrata a tare sia superiore a m² 100 (es. macerie, rocce affioranti), ma con superficie per singola tara inferiore ai 100 m², il tecnico, non dovrà delimitare sulla dupla le singole tare ma scriverà sul 34 bis la dicitura "tare diffuse", che andranno misurate in fase di riporto a video e la loro superficie sottratta in modalità manuale.

TIPOLOGIA	CARATTERISTICA DISCRIMINANTE					RIPORTO GRAFICO FOTO/DUPLA	COMPILAZIONE 34BIS CAMPO ANNOTAZIONI
	LARGHEZZA (m)	SUPERFICIE (mq)	COLTURA SOTTOCHIOMA	DENSITA' (piante/ha)	PRESENZA COLTURA DICHIARATA		
ELEMENTI LINEARI (strade, fossi, muri, siepi)	<2					no	non compilare
	>2					poligonare e apporre sigla	descrizione per esteso
ELEMENTI AREALI (macerie, rocce affioranti, dirupi ecc.)		<100				segnare con una X	dicitura " tare non rilevanti "
		>100				poligonare e apporre sigla ANP	dicitura " tare rilevanti "
		complessivamente >100				segnare con una X	dicitura " tare diffuse "
PIANTE SPARSE			no	<100		segnare con una X	dicitura " CS NO "
			si	<50		no	dicitura " CS e tara non rilevante "
				51-100		no	dicitura " tara "
SEMINATIVO ARBORATO consociabile				>100	si	segnare con una X le piante. Per i filari tracciare una linea rossa lungo tutto il filare.	descrizione della coltura
					no	no	
COLTIVAZIONI ARBOREE specializzate a sesto regolare e irregolare non consociabili				sesto regolare : distanza tra i filari < 5 m o distanza tra le chiome dei filari < 3 m; sesto irregolare : >400 o distanza tra le chiome < 3 m	si	segnare con una X le piante. Per i filari tracciare una linea rossa lungo tutto il filare.	descrizione della coltura arborea riscontrata (frutteto non specificato, olivo non classificato, vite non classificata)
					no	no (apporre sigla coltura arborea riscontrata al poligono)	

5.6.7 FORAGGERE

Le superfici foraggere, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1782/03, in funzione delle loro caratteristiche e della loro utilizzazione economica, possono essere, sulla base della loro destinazione produttiva, interessate da più regimi di aiuto. Infatti dette superfici possono essere destinate al semplice uso foraggiero, alla trasformazione (produzione di foraggi essiccati e/o farine etc.) oppure destinate alla produzione di seme selezionato.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 69 del reg. (CE) 1782/03 per l'aiuto supplementare alle pratiche di avvicendamento colturale, per le particelle a controllo, è fondamentale conoscere esattamente la natura delle colture foraggere avvicendate (prati ed erbai). Infatti alcune specie utilizzate a scopo foraggiero, non elencate nell'allegato IX, pur non essendo ammissibili al premio supplementare, concorrono però all'ottenimento del premio per la coltura "depauperante" dell'anno successivo.

Inoltre coerentemente con quanto stabilito dal Reg. (CE) 796/04 (art. 3 e 4), modificato e rettificato dal Reg. (CE) 239/05, le superfici foraggere investite a pascolo permanente, cioè non comprese nell'avvicendamento colturale per 5 anni o più, sono soggette agli obblighi di condizionalità per la norma 4.1.

5.6.7.1 Controllo di campo delle Foraggere avvicendate (erbai e prati avvicendati)

Nel corso del sopralluogo di campo il tecnico accerterà le colture praticate sulla particella indagata limitandosi a "fotografare" fedelmente con il proprio rilievo la realtà riscontrata sul terreno avendo cura di definire in modo quanto più possibile preciso ed inequivocabile tutte le colture e tutti gli usi del suolo riscontrati. Soltanto così sarà possibile ricostruire esiti coerenti per le aziende costituenti il campione.

Va sottolineato, soprattutto per le "foraggere avvicendate" la necessità di evidenziare la modalità di utilizzazione delle colture così che non vi siano possibilità di equivocare il risultato dei sopralluoghi (per esempio di fronte ad un appezzamento coltivato ad avena, per la particella indagata, andrà registrato sul palmare, avena (se da granella), erbaio di graminacee (se affienata). Sull'elaborato grafico, all'interno del poligono interessato verranno apposte rispettivamente le sigle AVE, nel primo caso ed ECE nel secondo.

Nella tabella che segue, per le foraggere avvicendate, sono riepilogate le più comuni e probabili situazioni verificabili in campo e per ciascuna di esse la corretta codifica da utilizzare.

	Descrizione	Utilizzo	sigla coltura
Erbai	ERBAI DI GRAMINACEE	Mais, Sorghi, Triticale, Orzo, Avena, Spelta, Segale, Frumento Tenero, Farro, Miglio perlato, Panico	ECE
		Loiessa	
	ERBAI DI LEGUMINOSE	Veccie, Pisello, Fava, Trifogli annuali, Cicerchia, Lupino, Fieno Greco, Serradella, Vigna sinensis,, Soia	ELE
	ERBAIO MISTO E ALTRI ERBAI	Cavolo da foraggio, Colza e Ravizzone, Rapa, Rutabaga	ERB
		Barbabietola, Carota, Girasole	
		Di graminacee e leguminose in miscuglio tra loro	
Prati e Prati Pascoli	PRATI DI GRAMINACEE	Festuca spp., Dactylis glomerata, Lolium spp., Fleolo pratense, Bromi, Falaride, Agropiro, Agrostis, Alopecurus pratensis, Cynodon dactylon, Poa pratensis, Holcus lanatus ecc.	PRAG
	PRATI LEGUMINOSE	Erba medica,	PRAL
		Sulla	
		Trifogli perenni	
		Lupinella	
		Antillide e Ginestrino	
	PRATI MISTI	Erba medica e dactylis glomerata, Loietto e Trifoglio pratense	PRA
		di Graminacee e leguminose	

N.B. Soltanto l'uso corretto e meditato dei codici colturali eviterà la possibilità di equivocare le risultanze dei rilievi.

Per la corretta identificazione e quindi l'esatta attribuzione delle sigle colturali non vi è alcuna difficoltà per le foraggere avvicendate annuali a ciclo primaverile estivo (es.: erbaio di mais e di sorgo) poiché al momento del controllo le colture sono in atto, lo stesso vale per i prati avvicendati (che occupano, per definizione, le superfici per periodi superiori all'anno). Soltanto per gli erbai a ciclo autunno-vernino e/o per i prati avvicendati già rotti al momento del sopralluogo, si pone il problema della corretta determinazione della coltura. Anche in questi casi, un rapido esame dei residui colturali è risolutivo e permette in ogni caso la corretta attribuzione delle sigle colturali.

5.6.7.2 Controllo di campo delle Foraggere non avvicendate

Le foraggere non avvicendate sono tutte le utilizzazioni foraggere che, come i pascoli permanenti, sono ammissibili per il calcolo del carico bestiame come stabilito dall'art. 2 al punto d del reg. (CE) 795/2004). Questi utilizzi, che occupano la stessa superficie per lunghi periodi (oltre 5 anni), rimangono al di fuori del normale avvicendamento colturale. Tra le tante possibili classificazioni di queste superfici si potrebbe utilizzare quella costruita sulla base della modalità di utilizzazione delle produzioni foraggere:

- Prati stabili (produzioni falciate per utilizzazione differita nel tempo);
- Prati pascoli (taglio in primavera e pascolo in estate autunno);
- Pascoli permanenti (utilizzati direttamente dagli animali).

Ai fini di un corretto rilievo delle superfici foraggere non avvicendate dovranno essere utilizzati tassativamente le sigle colturali riportate nella tabella che segue:

<i>Sigla coltura</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tare Forfettarie</i>	<i>Tare manuali</i>
PAS	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	NO	SI
BPF	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	20%	NO
BPC	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	50%	NO
PPC	PASCOLO CESPUGLIATO TARA 20%	20%	NO
PP20	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	20%	NO
PP50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	50%	NO

Così ad esempio nel caso in cui si riscontri una superficie a pascolo permanente con tare non poligonabili, rilevanti e diffuse ma comunque al di sotto del 20% si utilizzerà il codice PAS registrando sul palmare la percentuale stimata di tara da sottrarre.

Il rilievo di campo, per la natura di queste superfici, non presenta alcuna difficoltà di riconoscimento ed attribuzione dei codici; è comunque molto importante porre la massima cura nell'esecuzione del rilievo grafico che comunque dovrà essere eseguito poligonando tutti gli usi del suolo con superficie uguale o maggiore di 100 m².

5.6.8 TERRENI NON SEMINATI

Le superfici associate a titoli da ritiro, sono sottoposte a condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e ss.

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

- § colture permanenti;
- § foreste;
- § usi non agricoli;
- § pascoli permanenti.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- ü superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- ü superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999. Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende certificate come tali, sia le aziende in conversione.

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- § estensione minima non inferiore a 1000 m² e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- § messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto

Secondo quanto previsto dalle norme sulla condizionalità, le superfici destinate a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- presenza di una copertura vegetale seminata o naturale (codice prodotto 003 e codice varietà 006);
- attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Ulteriori adempimenti e deroghe specifiche, inerenti la gestione delle superfici ritirate dalla produzione, sono previste nell'ambito delle norme sulla "condizionalità" (norma 4.2 del decreto MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004 e circolare ACIU 2005.020 del 28 gennaio 2005) e nel decreto MiPAF 15.03.2005, art. 11, comma 2.

La copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, **non può determinare un raccolto nell'anno corrente né può essere utilizzata per l'alimentazione animale.** Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio non può essere effettuato per consentire una produzione nell'anno 2005, ma solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio, il produttore può usufruire delle seguenti **deroghe** di natura agronomica che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda. La deroga prevede che il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

- **lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio** per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili l'anno successivo;
- **destinazione dei terreni alla coltivazione di piante biocide** per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
-
- **copertura vegetale con specie da sovescio**, fatta eccezione delle specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il **15 maggio** di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili;
- **costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco**. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli di ritiro con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura a perdere (codice prodotto 003 codice varietà 002). La superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture:
 - a) girasole
 - b) sorgo
 - c) mais
- **lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno** (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.
- In riferimento al DM 15.03.2005, art.11, comma 2, in presenza di un eccessivo sviluppo delle malerbe viene consentito l'utilizzo di idonee pratiche agronomiche (Codice prodotto 003 codice

varietà 005) al di fuori dei periodi consentiti dalla norma 4.2 del precedente DM sulla condizionalità (MiPAF n. 5406 del 13 dicembre 2004).

Se a seguito dell'analisi degli utilizzi del suolo si dovesse desumere l'esistenza di superfici interessate da titoli da ritiro oppure oggetto di riposo volontario, la realtà accertata dovrà essere ricondotta ad una dei 7 casi riportate di seguito utilizzando uno dei seguenti codici:

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDIE	SOV

5.6.9 SUPERFICI NON SEMINABILI

AREA NON PASCOLABILE: superficie non coltivabile né accessibile al pascolo degli animali (ad esempio gli arenili).

INCOLTI STERILI PASCOLABILI: superfici comunque accessibili agli animali come ad esempio i calanchi, le aree golenali, i depositi morenici, e suscettibili di una pur minima produzione foraggera utilizzabile direttamente dagli animali.

5.6.10 FRUTTA A GUSCIO

QUADRO DI RIFERIMENTO

L'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, comprendente:

- **nocciole**, cod. di utilizzo = 71
- **mandorle**, cod. di utilizzo = 72
- **noci comuni**, cod. di utilizzo = 73
- **pistacchi**, cod. di utilizzo = 74
- **carrube**, cod. di utilizzo = 75

L'art. 15 del Reg. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a **0,10 ettari** e che "sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie soltanto i frutteti che producono frutta a guscio". Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (**densità**) non può essere inferiore a:

- **125** per le nocciole;
- **50** per le mandorle;
- **50** per le noci comuni;
- **50** per i pistacchi;
- **30** per le carrube.

La superficie minima e le densità sopra indicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto, così come la coltivazione della superficie arborea investita a frutta a guscio deve rispettare il principio dell'ordinarietà delle colture.

A tal fine occorre ricordare che per frutteto si intende una superficie unica e omogenea, coltivata con alberi da frutta a guscio che non è attraversata da altre colture o piantagioni e caratterizzata da continuità geografica.

Non è possibile richiedere sulla stessa superficie dichiarata a frutta in guscio diversi tipi di aiuto per superficie, anche in presenza di sesti che permetterebbero una possibile consociabilità con colture erbacee, quindi in **presenza di colture erbacee coltivate l'impianto a frutta in guscio non è ammissibile all'aiuto.**

I frutteti si classificano in specializzati e consociati:

Frutteto specializzato quando sono presenti alberi di una sola specie di frutta a guscio. In base al sesto di impianto distinguiamo:

- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare = tipo di impianto 1;
- impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare = tipo di impianto 2;

Frutteto consociato quando sono presenti alberi di due o più specie di frutta a guscio oppure altre piante diverse dalla frutta a guscio. In base al sesto di impianto e alla tipologia di piante presenti distinguiamo:

- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 3;
- impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare = tipo di impianto 4;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare = tipo di impianto 5;
- impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno a sesto irregolare = tipo di impianto 6;
- altri impianti (filari singoli ammissibili (vedi def. sotto riportata)) = tipo di impianto 7

N.B.= In caso di impianti consociati con specie di frutta a guscio o castagno e con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno la tipologia di impianto è 5 o 6.

Non sono assimilabili ad un frutteto gli alberi isolati o una semplice fila di alberi da frutta a guscio (filari singoli) piantati lungo una strada o accanto ad altre colture.

Definizione albero isolato: un albero isolato di frutta a guscio è definito come un albero che ha una distanza (a livello di piede d'albero) da qualsiasi altro albero di frutta a guscio dichiarato dallo stesso agricoltore:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Gli alberi isolati che presentano le suddette caratteristiche non sono considerati come parte di un frutteto e quindi non sono ammissibili.

Definizione filare singolo: il filare singolo di piante di frutta a guscio è definito come un gruppo di alberi di frutta a guscio nel qual ciascuna pianta ha una distanza dal frutteto (di frutta a guscio) più vicino:

- maggiore di 12 m. per i frutteti di nocciole
- maggiore di 20 m. per i frutteti delle altre specie di frutta a guscio previste.

Il filare singolo deve avere, inoltre, un'estensione inferiore a 0,1 ettaro.

Pertanto, i filari singoli con un'estensione pari o superiore a 0,1 ettaro sono considerati frutteti e quindi ammissibili.

Per gli impianti consociati, con presenza di più specie di frutta a guscio, occorrerà individuare l'utilizzo che presenta il maggior numero di piante (specie predominante) e si applicheranno le condizioni di ammissibilità proprie del tipo di frutta a guscio predominante.

La densità viene calcolata sommando il numero di alberi della specie predominante alle altre piante appartenenti alle diverse specie di frutta a guscio ammissibili all'aiuto. Ad esempio, per un ettaro catastale con 90 piante di nocciolo e 36 piante di mandorle consociate la coltura predominante è il nocciolo (90 piante) perché presenta il maggior numero di alberi.

E' ammissibile a premio sia la superficie investita a nocciolo sia a mandorlo, per un totale complessivo di un ettaro e 126 piante, in quanto viene rispettata la densità minima dell'utilizzo predominante (nocciolo 125 piante/ha).

Qualora, nel caso di frutteto consociato, il numero complessivo di piante non raggiunga la densità minima per ettaro prevista per la specie predominante, la superficie non è ammessa all'aiuto.

Se in un frutteto consociato il numero di piante è lo stesso per ciascuna specie di frutta a guscio presente (es. 25 piante di mandorle e 25 di noci comuni), l'agricoltore può indifferentemente scegliere la coltura predominante purché la somma degli alberi di frutta a guscio raggiunga la densità minima prevista dalla normativa comunitaria per la specie prescelta.

In deroga all'art. 19 del reg. CE 1973/2004 è autorizzata nei frutteti la presenza di alberi diversi dagli alberi da frutta a guscio, purché il loro numero non superi il 10% del numero effettivo di alberi di frutta a guscio per ettaro. È inoltre autorizzata la presenza alberi di castagno, la cui presenza è consentita in misura superiore, purché sia comunque rispettato il numero minimo di alberi da frutta a guscio previsti per ettaro.

RILIEVO IN CAMPO – COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AGRONOMICA

Il Reg. CE 796/2004 stabilisce all'art. 6 che, ai fini del pagamento per superficie per frutta a guscio, gli stati membri produttori introducano nel GIS dal 1/1/2006 uno strato di dati supplementare specifico per le FAG, riportante per ciascuna particella dichiarata a frutta a guscio:

- il numero di piante (ai fini della verifica del rispetto della densità minima e delle soglie max previste per le piante diverse dalla frutta a guscio)
- la loro specie
- la loro posizione (ubicazione geografica o puntinatura)
- la superficie del frutteto (ammissibile al premio).

Scopo del rilievo, pertanto, è rilevare i parametri sufficienti alla costituzione, in fase di riporto a video, di uno strato informativo che risponda alle suddette caratteristiche.

Per la registrazione di tali dati i tecnici hanno disposizione, oltre ai supporti cartacei previsti per la verifica di ammissibilità, una scheda agronomica specifica per la frutta a guscio (v. allegato 10.3), costituita da:

- un'intestazione, in cui sono riportati i riferimenti catastali ed i dati dichiarativi completi del frutteto, così come forniti dall'agricoltore nella compilazione del quadro C1 – allegato 2 della domanda RPU 2005
- una finestra grafica in cui effettuare:
 - la delimitazione del frutteto
 - la delimitazione delle tare > 100 mq
 - l'eventuale puntinatura delle piante
- una tabella, sottostante la finestra grafica, in cui registrare tutti i dati alfanumerici necessari, in base alla situazione riscontrata in campo:
 - codice utilizzo (corrisponde al codice della specie di frutta a guscio prevalente, se individuabile in campo)
 - descrizione utilizzo (per esteso)
 - tipologia impianto (individuazione di quella corrispondente al frutteto riscontrato)

- numero piante delle diverse specie fag riscontrate (ai fini del calcolo della densità e dell'individuazione della specie prevalente)
- numero piante castagno (ai fini della loro decurtazione dal numero di piante totali per il calcolo della densità)
- numero altre piante (ai fini della verifica del rispetto della soglia massima consentita, 10% del numero effettivo di piante fag)
- sesto sulla fila (per il calcolo della densità ove il sesto è regolare)
- sesto tra le file (c.s.)
- indicazione di frutteto produttivo (condizione di ammissibilità)
- indicazione di assenza di colture erbacee coltivate (condizione di ammissibilità)

DELIMITAZIONE DEL FRUTTETO

Il tecnico dovrà delimitare sulla finestra grafica della scheda agronomica con un pennarello rosso a punta fine l'area occupata dal frutteto, tracciando un poligono tangente alle chiome delle piante più esterne.

Eventuali strade poderali o capezzagne di larghezza inferiori ai 2 m. che delimitano esternamente un impianto a sesto regolare possono essere considerate parte integrante del frutteto.

Dovranno essere escluse dalla delimitazione le piante isolate, che però dovranno essere puntinate e identificate (specie); in fase di riporto a video l'operatore verificherà, con l'ausilio delle funzionalità di misurazione a disposizione nel sw, che la distanza sia effettivamente tale da comportare l'esclusione della pianta; in caso contrario provvederà ad includere la stessa nel frutteto.

Anche i filari di frutta a guscio che si configurano come filari singoli dovranno essere delimitati, indipendentemente dalla loro lunghezza; il sw di riporto a video verificherà se l'area occupata dal filare è tale (>0,1 ha) da renderlo ammissibile al premio (se le altre condizioni richieste, ovviamente, sono rispettate).

DELIMITAZIONE TARE RILEVANTI

Vale quanto riportato nello specifico § 4.7.8 – Tare.

PUNTINATURA (E CONTA) DELLE PIANTE

La puntinatura e la conta delle piante non dovranno essere sempre effettuate in campo; in particolare:

- saranno superflue nel caso di impianti specializzati a sesto regolare, in cui il sesto di impianto rilevato è elemento sufficiente a determinare il numero di piante presenti nel frutteto e la loro posizione;
- saranno demandate alla successiva fase di riporto a video, nel caso di impianti specializzati a sesto irregolare in cui le chiome dei singoli alberi dell'unica specie riscontrata siano ben distinguibili sulla foto aerea.

Sarà, tuttavia, indispensabile effettuare la puntinatura (e conta) in campo in tutti quei casi in cui l'operatore a video potrebbe non essere in grado di interpretare correttamente la realtà a terra, come ad esempio:

- impianti consociati, in cui le piante di specie diverse non sono distinguibili tra loro a video
- impianti specializzati a sesto irregolare giovani, in cui le piante giovani potrebbero non essere evidenti sulla foto aerea, soprattutto se non recente

- q impianti specializzati a sesto irregolare con chiome contigue, nei quali l'operatore a video non sarebbe in grado di individuare le singole piante.

Puntinatura e conta in campo potranno anche essere parziali, nel caso di impianti consociati, limitandole alla/e specie numericamente meno rappresentativa/e e demandando al riporto a video puntinatura e conta della specie predominante, che potranno essere determinate per differenza tra quanto puntinato e contato complessivamente in fotointerpretazione e quanto riscontrato in campo per la/e specie minore/i, sempre che le caratteristiche dell'impianto e la qualità della foto aerea consentano l'individuazione delle piante in fotointerpretazione.

PARAMETRI DA RILEVARE

Il rilievo consiste nel rilevare ed annotare nell'apposita tabella i parametri sufficienti, nella successiva fase di riporto a video, a rappresentare il frutteto nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo. Il numero ed il tipo di parametri da rilevare in campo sarà variabile a seconda del tipo di impianto riscontrato. Di seguito vengono descritte le modalità di rilievo in alcune delle situazioni riscontrabili.

- 1) *Impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto regolare:*
 - q la misurazione del sesto di impianto (distanza tra le piante della fila e tra quelle di file contigue) è l'unico parametro da rilevare ed annotare, in quanto sufficiente a determinare il numero di piante e la loro posizione.
- 2) *Impianto specializzato, con presenza di una sola specie di frutta a guscio, a sesto irregolare:*
 - q il numero e l'ubicazione delle piante potranno essere determinati con le due seguenti modalità alternative:
 - a) puntinatura delle singole piante in campo, conta e annotazione del loro numero;
 - b) deroga della conta alla successiva fase di riporto a video (puntinatura in fotointerpretazione tramite apposita funzionalità del software), qualora a giudizio del tecnico le chiome delle piante siano ben distinguibili sulla foto aerea; in tal caso il tecnico apporrà una lettera **P** nella casella relativa al numero delle piante contate;
- 3) *Impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto regolare:*
 - determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti, qualora la prevalenza si manifesti in maniera evidente; nel caso contrario la prevalenza verrà calcolata dal sw di riporto a video in base al confronto del numero di piante acquisito per ciascuna specie. L'indicazione della specie dovrà essere esplicitata annotando nelle apposite caselle sia il codice utilizzo che la descrizione.
 - misurazione ed annotazione del sesto di impianto
 - la conta ed identificazione delle piante di specie diversa sarà diversa a seconda che le stesse siano consociate per file o per piede d'albero:
 - a) nel primo caso i filari di ciascuna specie dovranno essere identificate con una linea al cui estremo dovrà essere apposta la sigla colturale (vedi tabella in allegato 10.5) corrispondente alla specie che lo compone; la specie maggiormente rappresentativa potrà non essere evidenziata, la cui rilevanza numerica ed ubicazione potrà essere ricavata dal sesto, al netto dei filari di altre specie contrassegnati;
 - b) nel secondo le piante di specie diversa dovranno essere contrassegnate dai seguenti simboli convenzionali:

●	Pallino pieno - nocciolo
△	Triangolo - mandorlo

=	Uguale – Noce comune
□	Quadrato - carrubo
/	Barra - pistacchio
○	Cerchio vuoto - castagno
X	Croce – altre piante (diverse da F.A.G.)

Anche in tal caso la rilevanza numerica e l'ubicazione degli alberi della specie predominante potrà essere ricavata dal sesto in fase di riporto a video, escludendo le piante contrassegnate.

4) *Impianto consociato con specie di frutta a guscio o castagno, a sesto irregolare:*

- q determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti
- q analogamente a quanto descritto al punto 2 il numero e l'ubicazione delle piante potranno essere determinati con le seguenti modalità alternative, scegliendo quella più rispondente alle caratteristiche del frutteto da controllare:
 - a) puntinatura complessiva in campo di tutte le piante ricadenti nel frutteto (comprese quelle della specie prevalente), utilizzando i simboli sopra descritti, conta ed annotazione del numero di piante riscontrate per ciascuna specie di frutta a guscio (e di castagno);
 - b) puntinatura in campo (con i simboli appropriati), conta ed annotazione del numero delle piante della/e specie meno rappresentativa/e e deroga della puntinatura e conta (per differenza) delle piante della specie prevalente alla successiva fase di riporto a video, qualora, a giudizio del tecnico di campo, le caratteristiche del frutteto e la qualità delle foto risultino idonee ad una successiva fotointerpretazione: in tal caso il tecnico apporrà una lettera **P** nella casella relativa al numero delle piante contate per la specie predominante.

5) *Impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto regolare:*

- determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti, qualora la prevalenza si manifesti in maniera evidente
- q misurazione ed annotazione del sesto di impianto
- q per l'identificazione (tracciatura filari / puntinatura) delle piante di ciascuna specie di frutta a guscio, di castagno e di altre specie vale quanto descritto al precedente punto 3; le singole piante di altre specie (diverse da frutta a guscio e da castagno) presenti saranno puntinate con il simbolo X, contate ed il loro numero sarà annotato nell'apposita casella, gli eventuali filari saranno identificati con una linea al cui estremo sarà apposta la sigla culturale "AP" – altre piante.

6) *impianto consociato con specie diverse dalla frutta a guscio e dal castagno, a sesto irregolare:*

- q determinazione della specie prevalente nel frutteto tra le diverse specie di frutta a guscio presenti
- q per la puntinatura delle piante di ciascuna specie di frutta a guscio, di castagno e di altre specie vale quanto descritto al precedente punto 4; le piante di altre specie (diverse da frutta a guscio e da castagno) presenti saranno puntinate con il simbolo X e contate ed il loro numero sarà annotato nell'apposita casella.

7) *altri impianti*

Con tali tipologia vengono indicati i filari singoli ammissibili, in quanto la superficie occupata è superiore alla dimensione minima imposta (0,1 ha). Al tecnico di campo non sarà richiesta la valutazione dell'ammissibilità, demandata agli strumenti di misurazione del sw di riporto a video. Il rilievo sarà assimilabile a quello di un tipo impianto a sesto regolare (1, 3 o 5) costituito da una singola fila.

I diversi parametri grafici ed alfanumerici da rilevare in campo per i 7 tipi di impianto di frutta a guscio sono riepilogati nella check-list di controllo appositamente predisposta (in allegato 10.3). Per ciascuna tipologia di impianto, coerentemente a quanto sopra descritto, il tecnico opterà per il metodo di rilievo, tra quelli sopra esposti, più consoni alla situazione riscontrata, rilevando la serie di parametri corrispondenti.

5.6.11 FONDO INACCESSIBILE / RISERVATO

Qualora il tecnico non abbia la possibilità di accedere alla particella per effettuare il controllo e la visibilità esterna non consente di evidenziare il tipo di coltura praticata, riporta:

- Sul plottaggio della dupla i limiti dell'area non accessibile, distinguendo il "possibile seminativo" e le "superfici non eleggibili" con la dicitura "fondo inaccessibile" la sigla "F";
- sul 34 bis (in caso di non utilizzo del PDA):
 - nel campo note, uno dei seguenti motivi del mancato accesso:
 - fondo recintato,
 - aeroporti;
 - impedito accesso da persone;
 - impedito accesso da animali;
- sul PDA si imputerà il codice F mediante l'opposito tasto posto nella finestra "info particella".

Rientrano nella casistica del fondo chiuso (F) anche le aree riservate, per esse valgono quindi le modalità operative già descritte per il caso del fondo inaccessibile.

Queste anomalie potranno essere risolte solo con contraddittorio in campo, richiesto dal produttore in fase di convocazione.

5.7 CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

5.7.1 Introduzione al controllo del rispetto delle BCAA

Nel corso dei controlli in campo sarà oggetto di verifica, per le particelle ricadenti nel campione "condizionalità BCAA" il rispetto di quanto previsto dalla normativa Comunitaria in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), esse sono stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea (successivamente indicate con il termine "Norme" nell'All. IV del Reg. CE 1782/03) ovvero:

5. Proteggere il suolo mediante misure idonee;
6. Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
7. Proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate;
8. Assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Le Norme di BCAA sono raggruppate in un unico campo di condizionalità, il che vuol dire che concorrono insieme a definire un unico elemento di valutazione della posizione aziendale e, in presenza di violazioni, un'unica riduzione degli aiuti diretti di cui l'azienda è beneficiaria.

Le 7 Norme individuate dal Decreto MiPAF, relativo all'applicazione della regolamentazione comunitaria in tema di condizionalità, sono riferite alle differenti utilizzazioni del terreno da parte dell'azienda agricola.

In conseguenza di ciò, la dichiarazione di coltivazione inserita nella domanda di RPU è una guida per selezionare gli ambiti di condizionalità che insistono su ogni porzione di terreno agricolo.

In assenza dei dati dichiarativi, oggetto del controllo in campo delle BCAA sarà, sul Campione 1°, l'evidenziazione sul terreno di **ogni** elemento oggettivo di violazione delle Norme, tramite la poligonazione su dupla dell'area di infrazione.

Le schede seguenti illustrano nel dettaglio gli elementi di verifica e definiscono le violazioni.

È importante sottolineare che è essenziale procedere ad un controllo più completo possibile, per rilevare ed avere a disposizione tutti gli elementi che concorreranno alla definizione della posizione aziendale nei confronti della condizionalità.

Il controllo in campo riguarda l'intera superficie della particella catastale. I tecnici dovranno rilevare, descrivendo graficamente sul plottaggio (dupla) e memorizzando sul palmare (PDA) tutte le eventuali aree di infrazione alle norme oggetto di verifica. Si ricorda che, considerando la scala di rappresentazione della foto riprodotta su dupla (1:2.000) graficamente risultano non individuabili le aree inferiori ai 100 m².

La delimitazione delle aree interessate da violazione alle norme di condizionalità BCAA dovrà tassativamente produrre un poligono chiuso (disegnato con pennarello a punta fine di colore blu) che contenga al proprio interno la sigla o le sigle delle norme violate.

5.7.2 Scheda: BCAA_1.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma

Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

DM del 15/03

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“a) superfici a seminativo, esclusi i terreni a set-aside (ad eccezione del set-aside no-food)”

e. Scopo della Norma

Il mantenimento dei primi strati del terreno agrario, normalmente più ricchi di humus, di fauna terricola (lombrichi, ecc.) e di vita microbica, risulta fondamentale ai fini della conservazione della produttività.

Nel combattere l'erosione si mantiene quindi la fertilità del terreno; inoltre si garantiscono le altre importantissime funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idro-geologico.

L'erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno, pendenza, ambiente climatico (es. piovosità,...), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate. Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli dove, per la preparazione del letto di semina, le zolle vengono fortemente sminuzzate. In queste condizioni le particelle terrose sono facilmente disgregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso.

L'erosione è oltre i limiti tollerabili quando, frequentemente negli anni, l'agricoltore osserva la comparsa sul terreno di incisioni (rigagnoli), prodotti dallo scorrimento delle acque di deflusso.

I solchi acquai temporanei, regolando lo scorrimento delle acque superficiali, rappresentano un importante elemento ai fini della riduzione dell'erosione. Tale intervento, se abbinato ad altri interventi agronomici, contribuisce efficacemente alla protezione del terreno dai fenomeni erosivi

f. Obblighi dell'Agricoltore

La norma prevede l'esecuzione di solchi acquai temporanei con andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza e con distanza tra loro, misurata sulla perpendicolare, non superiore a 80 m.

Per solco acquai temporaneo si intende un solco aperto dopo la semina in terreni in pendenza per favorire il regolare deflusso dell'acqua piovana.

Laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è consentito sostituire i solchi acquai con fasce inerbiti di larghezza pari a 3 metri e poste ogni 80 metri in senso trasversale alla pendenza.

g. Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- per le semine autunno-vernine effettuate prima del 1° gennaio 2005, data di entrata in vigore della Norma, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 settembre 2000, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE 1259/99 e successive modifiche. In particolare gli agricoltori sono chiamati ad assicurare:
 - o *manutenzione delle scoline, manutenzione dei canali collettori permanenti ed attuazione, in zone declivi, di solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza, per i settori dei seminativi, delle leguminose in grani, del lino, della canapa, del tabacco, delle sementi e del riso;*

In caso di accertamento della violazione della norma in materia di scoline ed i canali collettori, si dovrà procedere al rilievo utilizzando i campi previsti dal 34 bis condizionalità.

h. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'effettiva applicabilità della Norma.

La norma si intende rispettata quando:

- il tecnico non riscontra fenomeni erosivi così come descritti al punto e., **anche in assenza dei solchi acquai o delle fasce inerbite;**
- il tecnico riscontra la presenza di solchi acquai o fasce inerbite, realizzati con le modalità e le caratteristiche descritte nel punto f., **anche in presenza di fenomeni erosivi.**

Il tecnico risconterà violazione alla Norma solo nel caso di contemporanea presenza di fenomeni erosivi ed assenza di solchi acquai o fasce inerbite.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – assolcatura non conforme alle prescrizioni della norma con contemporanea presenza di effetti erosivi;

caratteristica: *estensione del fenomeno erosivo (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § ***segnalazione** (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5%, purché non superiore a 0,5 ettari;*
- § ***basso**: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;*
- § ***medio**: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- § ***alto**: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.*

Nota Bene: il tecnico rileva in campo la sola presenza della violazione, la % d'incidenza sarà definita in fase di riporto a video dei risultati.

gravità (rilevanza) – gravità del fenomeno erosivo;

caratteristica: *gravità del fenomeno erosivo ed effetti sulla coltivazione in atto*

parametri di valutazione:

- § presenza di fenomeni franosi;
- § dimensione del solco eroso, rilevata nel punto di massima larghezza, superiore a 30 cm;
- § assenza totale di solchi acquai;
- § presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo (sì/no).

classi violazione:

- § basso: un solo parametro presente;
- § medio: due parametri presenti;
- § alto: tre o più parametri presenti.

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: superficie soggetta a fenomeni erosivi superiore al 50% della superficie oggetto della norma o superiore a 5 ettari.

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di non applicabilità della norma (particelle investite a colture permanenti) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, le colonne della norma 1.1 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.
- in caso di applicabilità, occorrerà verificare la presenza di eventuali fenomeni erosivi:
 - § In caso di assenza di fenomeni erosivi o di presenza degli stessi con contemporanea presenza di assolcatura conforme alle prescrizioni della norma occorrerà compilare con una **S** la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne.
Nessun poligono sarà definito sul materiale fotocartografico.
 - § In caso di presenza di fenomeni erosivi e di contemporaneo riscontro di assenza di assolcatura, o non conformità della stessa alle prescrizioni della norma, occorrerà:
 - compilare con una **N** la colonna RISPETTO (S/N);
 - delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta al fenomeno erosivo. All'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (**1.1**).
 - procedere alla verifica della presenza dei parametri di valutazione del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità, contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate, che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.
 - infine occorrerà effettuare una o più foto di campo del fenomeno erosivo nelle quali siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

5.7.3 Scheda: BCAA_2.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 2.1 gestione delle stoppie e dei residui vegetali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica a:

- § *superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)*
- § *superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)*

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di mantenere il livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore non deve bruciare:

- § le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come le paglie e gli stocchi, ecc.
- § la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

g. Deroghe

Sono previste le seguenti deroghe:

- § è ammessa deroga su tutto il territorio nazionale per i terreni investiti a riso.
- § sono ammesse deroghe laddove siano in vigore norme regionali e/o locali che consentono e disciplinano la bruciatura delle stoppie e/o di altri residui colturali. In questi casi, l'agricoltore sarà tenuto ad osservare quanto previsto dalle suddette norme.

h. Oggetto del Controllo

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di aree di bruciatura dei residui;

caratteristica: *estensione del fenomeno erosivo (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § *segnalazione: infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5% purché non superiore a 0,5 ettari e non estesa al di fuori dei confini aziendali;*

- § *basso: superficie bruciata compresa tra il 5% e il 20% della superficie aziendale oggetto della norma, purché non superiore a 1 ha e non estesa al di fuori dei confini aziendali;*
- § *medio: superficie bruciata superiore al 20% della superficie aziendale oggetto della norma o superiore a 1 ettaro, ma non estesa al di fuori dei confini aziendali;*
- § *alto: superficie bruciata estesa al di fuori dei confini aziendali.*

Nota Bene: il tecnico rileva in campo la sola presenza della violazione, la % d'incidenza sarà definita in fase di riporto a video dei risultati.

gravità (rilevanza) – gravità della bruciatura ai fini dell'impoverimento in sostanza organica;

caratteristica: *quantità/qualità di sostanza organica sottratta*

parametri di valutazione:

- § *bruciatura di residui di colture depauperanti, ai fini della condizionalità: cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro);*
- § *bruciatura di residui di colture da rinnovo oppure di colture miglioratrici, ai fini della condizionalità: altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino), piante da fibra (canapa, lino);*
- § *bruciatura di residui di colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione;*

classi violazione:

- § *basso: bruciatura di residui di colture depauperanti;*
- § *medio: bruciatura di residui di colture da rinnovo oppure di colture miglioratrici;*
- § *alto: bruciatura di residui di colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione.*

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: superficie bruciata superiore al 50% della superficie aziendale soggetta alla norma, o superiore a 5 ettari.

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di non applicabilità della norma (particelle investite a colture permanenti) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, le colonne della norma 2.1 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.
- in caso di applicabilità, occorrerà verificare la presenza di eventuali aree soggette a bruciatura di residui colturali sulla particella:
 - § In caso di assenza di superfici bruciate o in presenza di superfici investite a riso, occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;
 - § In caso di presenza di aree bruciate occorrerà:
 - compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta alla bruciatura dei residui colturali All'interno dell'area delimitata sul

materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (2.1).

- procedere alla verifica della presenza degli indici di gravità del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità, contrassegnando con una X le corrispondenti colonne. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità.
- infine occorrerà effettuare una o più foto di campo dell'area soggetta a bruciatura da cui sia ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

5.7.4 Scheda: BCAA_3.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 3.1 – Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“e) qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.”

e. Scopo della Norma

L’obiettivo principale è quello di proteggere la struttura del terreno, attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

La struttura del terreno rappresenta una importante caratteristica fisica del suolo ed è in grado di influenzare la crescita delle piante. Una buona struttura garantisce la porosità del terreno, l’infiltrazione e il corretto drenaggio dell’acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera, la crescita delle radici, l’attività biologica e la resistenza all’erosione. Il ristagno idrico, oltre a danneggiare la coltura in atto, ha effetti negativi sulla struttura del suolo, rendendolo più suscettibile al compattamento causato dal passaggio delle macchine agricole

Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi), favorendo l’eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

Definizioni:

§ Scolina: piccolo fossato in cui si raccoglie l’acqua di sgrondo dei campi

§ Canale collettore permanente: canale che raccoglie le acque provenienti dalle scoline.

§ Baulatura: sagomatura del terreno, realizzata tramite aratura, per favorire il deflusso delle acque superficiali.

f. Obblighi dell’Agricoltore

L’agricoltore, al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni, **laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali**, dovrà:

§ provvedere a mantenere in efficienza fossi e scoline;

§ mantenere in efficienza i canali collettori;

§ mantenere, ove presente, la baulatura.

Si sottolinea che per un corretto “mantenimento in efficienza” della rete di sgrondo si intende il ricorso a pratiche volte a garantire l’equilibrato controllo della vegetazione presente (ripariale), che assolve un importante ruolo di contenimento dell’erosione e di tutela della biodiversità.

g. Deroghe

Sono ammesse deroghe laddove vigono normative regionali e/o locali che prevedono il mantenimento di elementi naturali degli habitat, come arbusti o altre essenze vegetali, anche in prossimità di fossi, scoline e canali.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica esclusivamente ai terreni che manifestano fenomeni di ristagno idrico o di allagamenti associati ad almeno uno dei seguenti fenomeni e che non siano nelle condizioni di deroga specificate al paragrafo g):

- § scoline inefficienti (ad es. ostruite dalla vegetazione o dal terreno);
- § canali collettori non mantenuti in efficienza;
- § mancato mantenimento in efficienza della baulatura ove preesistente.

Nel caso che allagamenti e ristagni si manifestino nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – rete di sgrondo assente o inefficiente con contemporanea presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale.

caratteristica: *estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): inferiore al 5% purché non superiore a 0,5 ha;
- § basso: tra 5% e 20% purché non superiore a 1 ettaro;
- § medio: tra 20 e 50% purché non superiore a 5 ettari;
- § alto: > 50% o superiore a 5 ettari.

Nota Bene: il tecnico rileva in campo la sola presenza della violazione, la % d'incidenza sarà definita in fase di riporto a video dei risultati.

gravità (rilevanza) – gravità dei fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale

caratteristica: *livello di inefficienza della rete di sgrondo*

parametri di valutazione:

- § scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);
- § canali collettori non mantenuti.

classi violazione:

- § basso: scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);
- § medio: canali collettori non mantenuti (in caso di manutenzione a carico dell'azienda);
- § alto: presenza di entrambi i fenomeni sopraelencati.

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: *superficie soggetta a fenomeni di ristagno superiore al 75% della superficie oggetto della norma o superiore a 7,5 ettari.*

I. Modalità operative del controllo

La presente Norma è applicabile a qualsiasi superficie agricola laddove sia presente una rete di sgrondo delle acque superficiali.

In conseguenza di ciò il tecnico dovrà verificare la presenza di eventuali fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale su ogni particella oggetto del controllo di condizionalità:

- § in caso di assenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale o in loro presenza nonostante la corretta applicazione della norma specificata ai paragrafi f) e g), occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;
- § in caso di presenza di fenomeni di ristagno idrico e/o asfissia radicale e di contemporaneo riscontro della non corretta applicazione di almeno una delle prescrizioni della norma specificate ai paragrafi f) e g), occorrerà:
 - compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta al fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale All'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (3.1).
 - procedere alla verifica della presenza degli indici di gravità del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.
 - infine occorrerà effettuare una o più foto di campo del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale da cui siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Non esistono provvedimenti regionali per questa norma.

5.7.5 Scheda: BCAA_4.1

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici a pascolo permanente, intese come terreni utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, seminate e/o spontanee, non compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per 5 anni o più.

Sono esclusi da questa classificazione i terreni ritirati obbligatoriamente dalla produzione (set aside) o ritirati volontariamente (terreni disattivati) anche nell'ambito delle misure agroambientali di ritiro pluriennale dei terreni (es. set-aside ventennale).

In assenza di provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, sono oggetto della presente norma le superfici dichiarate a pascolo fino al 31 dicembre 2004.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di garantire la protezione del pascolo permanente, il quale, favorendo l'infiltrazione ed il corretto sgrondo delle acque superficiali e la copertura del suolo, riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore è tenuto a:

- § non convertire il terreno ad altri usi;
- § non effettuare lavorazioni (aratura, erpicatura, fresatura, ecc.) eccetto quelle legate al rinnovo o all'infillimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- § rispettare, ove normato dalle Regioni e Province Autonome, il carico minimo e/o massimo di bestiame sulla superficie pascolata.

g. Deroghe

Sono ammesse, in deroga alle suddette prescrizioni, le tipologie di lavorazioni previste nei Piani di Sviluppo Rurale o da altre norme regionali/locali.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica ai pascoli permanenti, così come definiti nel precedente paragrafo d..

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni su cui siano presenti colture foraggere, anche spontanee. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata (ad eccezione degli erbai annuali) l'applicabilità della Norma.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di aree convertite ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato;

caratteristica: *estensione delle suddette aree (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)*

classi violazione:

- § *segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5%, purché non superiore a 1 ettaro;*
- § *basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;*
- § *medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 4 ettari;*
- § *alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 4 ettari.*

gravità (rilevanza) – molteplicità delle violazioni della norma;

caratteristica: *tipologia di violazione della norma*

parametri di valutazione:

- § *presenza di cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;*
- § *presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo;*
- § *presenza di porzioni di pascolo convertite ed investite con colture legnose agrarie o essenze forestali*

classi violazione:

- § *basso: un solo parametro presente;*
- § *medio: due parametri presenti;*
- § *alto: tre parametri presenti.*

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: *superficie del pascolo soggetta a conversione, rimozione o danneggiamento superiore al 75% del terreno oggetto della norma o superiore a 10 ettari.*

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica:

- in caso di assenza di superfici rimosse o danneggiate da lavorazioni vietate occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;
- in caso di presenza di superfici rimosse o danneggiate da lavorazioni vietate occorrerà:
 - Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - Ø delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico l'area soggetta ad infrazione. All'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (4.1).
 - Ø procedere alla verifica della presenza degli indici di gravità del fenomeno, secondo quanto riportato al paragrafo i. della presente scheda. Tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le corrispondenti

colonne. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità.

- Ø Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo dell'area di pascolo permanente soggetta a danneggiamento o a conversione da cui sia ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Provincie Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

5.7.6 Scheda: BCAA_4.2

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

Circolare AGEA ACIU.2005.20 e relative modifiche e integrazioni

Circolare MiPAF – Politiche Strutturali e Sviluppo Rurale n° 2075 del 13 giugno 2005

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle *superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) tranne quelle investite a colture NoFood e alle superfici ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)*

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche.

In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un "livello minimo di mantenimento" al fine di:

- § conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno
- § preservare il terreno da erosioni e dilavamenti;
- § evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti;
- § limitare il rischio di propagazione degli incendi;
- § tutelare la fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore è tenuto a:

- § garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'arco dell'anno
- § eseguire sfalci o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;
- § eseguire uno sfalcio o un'altra operazione equivalente almeno una volta l'anno non in periodi vietati: in assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, i periodi in cui è vietato lo sfalcio, o altra operazione equivalente, sono i seguenti:
 - nelle aree facenti parte della rete Natura 2000, fra il 1 marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
 - nelle altre aree fra il 15 marzo ed il 15 luglio di ogni anno.

In questi periodi è, tuttavia, obbligatorio intervenire con sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione delle fasce antincendio. Tale obbligo, nelle aree montane, è presente solo in caso di dichiarazione di evento siccitoso.

g. Deroqhe

Nella circolare MiPAF citata nel punto c., sono definiti i termini di applicazione della presente Norma, "al fine di consentire ad Agea di dettagliare i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni".

Nella stessa circolare sono evidenziate le situazioni particolari per le quali è ammessa la pratica agronomica della lavorazione del terreno sulle superfici ritirate dalla produzione nonché le pratiche

agronomiche "a basso impatto" ammesse su tali superfici al fine di contenere lo sviluppo e la disseminazione delle infestanti.

Qui di seguito si riportano le principali determinazioni contenute nella circolare.

Sono ammesse lavorazioni meccaniche dei terreni ritirati dalla produzione:

- d. nei casi previsti dal decreto ministeriale 13.12.2004, ovverosia in caso di:
- o colture da sovescio,
 - o piante biocide,
 - o colture a perdere per la fauna
 - o lavorazioni del terreno, da effettuarsi non prima del 15 luglio, allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria.
- e. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio 2005, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale, fermo restando l'obbligo del rispetto dei divieti temporali di intervento previsti dalla norma 4.2 dell'allegato 2 del DM 13 dicembre 2004, ovvero esclusivamente un solo passaggio in deroga ai divieti temporali.
- f. nel caso in cui le lavorazioni siano necessarie e funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Definizione delle pratiche agronomiche "a basso impatto":

Per utilizzo di "idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata", si intendono:

- c. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite in base alla norma 4.2 dell'allegato 2 del DM 13 dicembre 2004, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- d. in aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto a., unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici obblighi previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale - è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

h. Oggetto del Controllo

La norma si applica alle superfici a set-aside o disattivate, così come definite nel precedente paragrafo d..

In assenza di dati dichiarativi, il tecnico verificherà il rispetto della norma su tutti i terreni tranne quelli investiti a colture permanenti. In fase successiva, i risultati di tali controlli saranno incrociati con i dati dichiarativi e sarà verificata l'applicabilità della Norma.

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di aree con violazioni della norma;

caratteristica: estensione delle suddette aree (in % della superficie oggetto della norma ed in valore assoluto)

classi violazione:

- § segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): si verifica in caso di infrazione rilevata su una superficie inferiore al livello minimo del 5%, purché non superiore a 0,5 ettari;
- § basso: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 5% e il 10% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 1 ettaro;

- § medio: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia compresa tra il 10% e il 20% della SAU soggetta a vincolo, purché non superiore a 2 ettari;
- § alto: qualora la superficie sulla quale viene rilevata l'infrazione sia superiore al 20% della SAU soggetta a vincolo, o superiore a 2 ettari.

gravità (rilevanza) – molteplicità delle violazioni della norma;

caratteristica: *tipologia di violazione della norma*

parametri di valutazione:

- § assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni colturali non consentite;
- § esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;
- § presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma;
- § sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;
- § mancata realizzazione delle fasce antincendio.

classi violazione:

- § basso: un solo parametro presente;
- § medio: due parametri presenti;
- § alto: tre o più parametri presenti.

durata (durata dell'effetto)

gravità del fenomeno: violazione effettuata all'interno del perimetro delle aree individuate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat".

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra o può rientrare nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

A seguito di questa verifica, il tecnico dovrà verificare la presenza di eventuali superfici oggetto di violazione della norma:

- in caso di assenza di tali superfici occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne;
- in caso di presenza di violazioni ma contemporanea presenza delle condizioni di deroga di cui al precedente § g. occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e con una X la colonna Deroghe del 34-bis Condizionalità, tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
- in caso di presenza di violazioni e in assenza delle condizioni di deroga o in caso di superfici convertite ad altri usi occorrerà:
 - Ø compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - Ø delimitare con pennarello indelebile di colore blu sul materiale fotocartografico la superficie oggetto di violazione della norma (anche la porzione eventualmente sconfinante su particelle contigue). Si evidenzia che nel caso in cui non siano presenti sul territorio e sulla foto elementi certi di riferimento per tracciare i limiti del fenomeno erosivo (ad esempio: alberi, case, tralicci, ecc.), la delimitazione dello stesso va effettuata misurando sul campo i lati dell'area soggetta a violazione della norma mediante l'uso della rotella metrica e riportando tali misure sul materiale fotocartografico. Inoltre all'interno dell'area delimitata sul materiale fotocartografico si dovrà apporre la sigla identificativa della norma violata (4.2).
 - Ø procedere alla valutazione dei parametri di valutazione della gravità del fenomeno secondo quanto riportato al paragrafo i) della presente scheda; tale valutazione deve

essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X, se necessario, le corrispondenti colonne. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire all'applicazione software gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.

- Ø Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo dell'area oggetto di violazione da cui sia ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso; si dovrà provvedere altresì a riprendere nella foto anche la lavagna in cui sono annotati i riferimenti della particella oggetto di ripresa secondo quanto specificato nel paragrafo FOTO DI CAMPO; in tal caso nella colonna del 34-bis Condizionalità denominata IDENTIFICATIVO FOTO DI CAMPO dovranno essere riportati i riferimenti alla/e foto di campo scattata/e.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, sono stati ulteriormente dettagliati da alcune Regioni con propri provvedimenti. L'incidenza delle deliberazioni regionali sugli esiti del controllo in campo sarà evidenziata durante la fase di incontro con le aziende.

5.7.7 Scheda: BCAA_4.3

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.3- Manutenzione degli oliveti

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;.”

La norma si applica a tutti gli oliveti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare **un livello minimo di mantenimento** delle superfici destinate alla coltura dell'olivo tramite la corretta cura delle piante.

Il mantenimento dell'equilibrio vegetativo delle piante di ulivo si ottiene attraverso molteplici pratiche agronomiche fra le quali la potatura riveste un ruolo rilevante.

In molte parti del nostro Paese, gli oliveti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale, che merita di essere preservato anche al di là della sua mera funzione produttiva.

Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio, mantenere gli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative comporta altri vantaggi: un oliveto ben curato rappresenta una forma di gestione attiva del territorio, che contribuisce a ridurre il rischio di erosioni e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni, inoltre, rappresentano uno dei cosiddetti “agroecosistemi” che, pur creati dall'attività dell'uomo, aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica ed in particolare l'avifauna i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale e vegetale.

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore dovrà:

- § garantire l'equilibrato sviluppo vegetativo dell'oliveto, secondo gli usi e le consuetudini locali.
- § In assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome, è necessario effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni.

g. Deroghe

Sono ammesse deroghe in caso di:

- § Motivazioni di carattere fitosanitario
- § Reimpianti autorizzati

h. Oggetto del Controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- § che sia stata effettuata una potatura almeno una volta ogni cinque anni
- § che non siano presenti polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di violazioni della norma sulla superficie dell'oliveto;

caratteristica: *estensione del fenomeno di degrado dell'oliveto (in % delle piante oggetto della norma)*

classi violazione:

- *segnalazione (cfr. art. 41 lettera a) del 796/04): percentuale di piante soggette a degrado inferiore al 5% purché non superiore a 50 piante;*
- *basso: percentuale di piante soggette a degrado compresa fra il 5% ed il 20% del totale purché non superiore a 200 piante;*
- *medio: percentuale di piante soggette a degrado comprese fra il 20% ed il 50% del totale purché non superiore a 500 piante*
- *alto: > 50%.*

gravità (rilevanza) – assenza di un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, con evidente stato di degrado dell'oliveto

parametri di valutazione:

- *assenza della potatura quinquennale;*
- *presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo;*
- *presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessi la parte aerea delle piante*

classi violazione:

- *basso: un solo parametro presente;*
- *medio: due parametri presenti;*
- *alto: tre parametri presenti.*

durata (durata dell'effetto)

- *intervento correttivo: potatura dell'oliveto, eliminazione della vegetazione infestante, spollonatura;*
- *gravità del fenomeno: percentuale di piante soggette a degrado superiore al 75% del totale o superiore a 750 piante.*

I. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

- In caso di non applicabilità della norma (non presenza di olivi sulla particella) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, tutte le colonne della norma 4.3 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.
- In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda:
 - o In caso di presenza di condizioni di deroga occorrerà compilare con una X l'apposita colonna del 34-bis Condizionalità tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
 - o In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali fenomeni di degrado dell'oliveto:
 - § In caso di corretta applicazione della norma specificata al paragrafo f), occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne.
 - § In caso di presenza di fenomeni di degrado dell'oliveto a causa della non corretta applicazione delle prescrizioni della norma specificata al paragrafo f), occorrerà:
 - compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - contare il numero di piante di olivo per le quali è stata verificata la non corretta applicazione delle prescrizioni della norma specificata al paragrafo f). Tale numero dovrà essere riportato sul 34-bis Condizionalità nell'apposita colonna (NUM. OLIVI DEGRADATI).
 - procedere alla valutazione dei parametri di valutazione della gravità del fenomeno secondo quanto riportato al paragrafo i) della presente scheda; tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire all'applicazione software gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.
 - Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo delle piante soggette a degrado da cui siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la gravità del fenomeno stesso; si dovrà provvedere altresì a riprendere nella foto anche la lavagna in cui sono annotati i riferimenti della particella oggetto di ripresa secondo quanto specificato nel paragrafo FOTO DI CAMPO; in tal caso nella colonna del 34-bis Condizionalità denominata IDENTIFICATIVO FOTO DI CAMPO dovranno essere riportati i riferimenti alla/e foto di campo scattata/e.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

5.7.8 Scheda: BCAA_4.4

a. CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

b. Norma: Norma 4.4- Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

c. Riferimenti Normativi

Reg. CE 1782/03 – Art. 5 e Allegato IV

DM n. 5406/2004 – Art. 2 – comma 3

d. Campo di Applicazione della Norma

La presente norma si applica alle superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n° 5406 del 13 dicembre 2004:

“e) qualsiasi superficie agricola di un’azienda beneficiaria di aiuti diretti.”

L'applicazione della norma a “qualsiasi superficie agricola aziendale” si riferisce a tutti i terreni dell'azienda comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture, anche se non sono beneficiarie di pagamenti diretti, purché rechino elementi caratteristici del paesaggio

e. Scopo della Norma

L'obiettivo principale è quello di assicurare un **livello minimo di mantenimento del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento degli habitat**, tramite il mantenimento dei loro elementi caratteristici.

Fra questi, uno dei più importanti del nostro paesaggio rurale è rappresentato dai terrazzamenti, tipologia di sistemazione dei terreni in pendio molto diffusa in alcune parti d'Italia.

I terrazzamenti hanno un grande valore ambientale e paesaggistico. Essi sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici, ed, in particolare, l'erosione e le frane.

Nel contesto di tale norma, assume un importante ruolo la tutela di singole specie vegetali nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete “Natura 2000”.

La norma favorisce pertanto la tutela e la valorizzazione della biodiversità, salvaguardata anche attraverso il mantenimento dei terrazzamenti, che spesso ospitano specie vegetali e animali nei muri a secco.

Definizione di terrazzamenti: particolare sistemazione dei terreni in pendio caratterizzata da superfici coltivate di giacitura orizzontale, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita

f. Obblighi dell'Agricoltore

L'agricoltore dovrà:

§ **Adempimenti previsti su tutto il territorio nazionale:**

- Non eliminare i terrazzamenti esistenti;

§ **Ulteriori adempimenti previsti solo per le aziende i cui terreni agricoli ricadono nei siti della Rete Natura 2000:**

- Rispettare, su tali terreni agricoli, i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria

La non eliminazione dei terrazzamenti non si riferisce solo alla loro deliberata eliminazione ma include anche la mancata azione di contrasto del naturale degrado causato dagli agenti atmosferici o da pratiche agronomiche.

g. Deroche

Eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale con riferimento ai provvedimenti regionali di attuazione della Rete Natura 2000;

h. Oggetto del Controllo

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

§ che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati.

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti, al fine di renderli economicamente validi ed agevolare la meccanizzazione (p.e. trasformazione in terrazzi collegati)

i. Indici di verifica

portata (impatto) – presenza di violazioni della norma sulla superficie aziendale;

classi violazione:

basso: terrazze danneggiate;

medio: terrazze parzialmente eliminate;

alto: terrazze totalmente eliminate.

Gli elementi di **gravità** e **durata** saranno determinati in maniera proporzionale a quello di portata.

l. Modalità operative del controllo

Il tecnico dovrà verificare, per ciascuna particella presente nel 34-bis Condizionalità, se tale controllo è applicabile o meno; dovrà pertanto valutare se la particella in questione rientra nel campo di applicazione della norma di cui al paragrafo d) della presente scheda.

- In caso di non applicabilità della norma (terreno non in pendio) dovranno essere barrate, con un tratto orizzontale, tutte le colonne della norma 4.4 presenti sulla riga di 34-bis Condizionalità della particella.
- In caso di applicabilità, occorrerà verificare l'eventuale presenza di condizioni di deroga previste al paragrafo g) della presente scheda:
 - o In caso di presenza di condizioni di deroga occorrerà compilare con una X l'apposita colonna del 34-bis Condizionalità tralasciando di acquisire le ulteriori informazioni.
 - o In caso di assenza di condizioni di deroga occorrerà verificare la presenza di eventuali danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti:
 - § In caso di corretta applicazione della norma specificata al paragrafo f), occorrerà compilare con una S la colonna RISPETTO (S/N) e tralasciare la compilazione delle altre colonne.
 - § In caso di danneggiamenti od eliminazione dei terrazzamenti occorrerà:
 - compilare con una N la colonna RISPETTO (S/N);
 - procedere alla valutazione dei parametri di valutazione della portata del fenomeno secondo quanto riportato al paragrafo i) della presente scheda; tale valutazione deve essere riportata sul 34-bis Condizionalità contrassegnando con una X le colonne corrispondenti alle condizioni verificate che concorrono alla valutazione della gravità del fenomeno. Si tenga presente che si può verificare la contemporanea presenza anche di più di una condizione tra quelle elencate per la valutazione della gravità del fenomeno; in tal caso si dovranno registrare con una X sul 34-bis Condizionalità tutte le condizioni riscontrate in modo da fornire all'applicazione software gli elementi di base necessari per il calcolo dell'indice di verifica relativo alla gravità del fenomeno.
 - Infine occorrerà effettuare una o più foto di campo delle terrazze danneggiate od eliminate da cui siano ben documentati anche tutti gli elementi che concorrono a valutare la portata del fenomeno stesso; si dovrà provvedere altresì a riprendere nella foto anche la lavagna in cui sono annotati i riferimenti della particella oggetto di ripresa secondo quanto specificato nel paragrafo FOTO DI CAMPO; in tal caso nella colonna del 34-bis Condizionalità denominata IDENTIFICATIVO FOTO DI CAMPO dovranno essere riportati i riferimenti alla/e foto di campo scattata/e.

m. Impegni particolari definiti da Regioni o Province Autonome

Gli impegni sopra descritti, definiti a livello nazionale, non sono stati oggetto di ulteriori modifiche da parte di nessuna Regione o Provincia Autonoma.

6 MODALITÀ DI PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI CAMPO PER LA CONSEGNA

Il materiale che il tecnico incaricato dei controlli di campo dovrà consegnare in maniera scalare al responsabile della sede operativa, sarà composto da:

1. plottaggi correttamente elaborati, con l'indicazione di:
 - a. colture ed utilizzi riscontrati sulle particelle controllate;
 - b. (nel caso di non utilizzo del PDA) punti di ripresa delle foto di campo e frecce indicanti le direzioni di ripresa con indicazione dei numeri progressivi delle foto di campo;
 - c. sul retro di ogni plottaggio della dupla (per ciascuno dei professionisti che ha utilizzato il plottaggio per i rilievi):
 - i. le date dei sopralluoghi in campo;
 - ii. i nominativi dei tecnici che hanno eseguito i controlli in campo;
 - iii. il codice di ogni tecnico che ha eseguito i controlli in campo;
 - iv. il timbro dell'ordine professionale con la relativa firma.
2. Modelli 34 bis (prodotti dopo lo scarico dei dati da PDA) con apposta la firma PER ESTESO ed in maniera leggibile del tecnico ed il timbro del tecnico (anch'esso apposto in modo che sia leggibile).

(in caso di non utilizzo del PDA)

3. Modelli 34 bis, modelli 34 bis condizionzlità e schede FAG, correttamente compilati, contenenti:
 - a. indicazione della presenza coltura;
 - b. biffatura dello stato fenologico o del residuo trovato in campo per le colture riscontrate;
 - c. descrizione mediante le sigle previste del rilievo riportato sinteticamente sul plottaggio della dupla;
 - d. (in caso di non utilizzo del PDA) riferimenti alle foto di campo;
 - e. data dei controlli. Nel caso un singolo foglio sia stato lavorato in più giorni, la data da riportare nel previsto campo è quella in cui è stato controllato il maggior numero di particelle. Per le altre particelle riportare nelle note il giorno dell'effettivo sopralluogo;
 - f. codice del tecnico;
 - g. firma PER ESTESO ed in maniera leggibile del tecnico;
 - h. timbro del tecnico (anch'esso apposto in modo che sia leggibile).

Si ricorda che la compilazione dei plottaggi e dei 34 bis va effettuata utilizzando, rispettivamente, pennarelli indelebili di colore rosso e blu a tratto fine e penne con inchiostro possibilmente blu, non cancellabile.

Nel caso di errori di compilazione del 34 bis **non deve essere usato il "bianchetto"**, ma è necessario barrare il dato errato, lasciandolo visibile, e riscrivere a fianco (o sopra, o sotto) quello corretto.

Si ricorda che i tabulati 34bis e i plottaggi devono essere accuratamente archiviati e resi disponibili per ogni eventuale controllo.

7 APPENDICE “A” - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è costituita dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali di seguito riportati.

Disposizioni Comunitarie

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE) 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 1787/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CE) n. 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004
recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004
Che modifica il reg. (CE)n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di

sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

che modifica il reg. (CE)n. 795/2004

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) N. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005

CHE MODIFICA E RETTIFICA IL REG. (CE)N. 1782/2003 CHE FISSA I MASSIMALI DI BILANCIO E LE DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Regolamento (CE) N. 239/2005 della Commissione del 11 febbraio 2005

CHE MODIFICA E RETTIFICA IL REG. (CE)N. 796/2004

Disposizioni nazionali

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Disposizioni MiPAF

Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 1996, n. D/617, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 20 gennaio 1997, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1628 del 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 3 agosto 2004, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'articolo 33 ed all'articolo 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del reg. (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di applicazione.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2026 del 24 settembre 2004 relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2668 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 2669 del 3 novembre 2004 recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. D/580 del 9 dicembre 2004
Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 5406 del 13 dicembre 2004
Attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma politica agricola comune.

Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

Disposizioni AGEA

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

CIRCOLARE AGEA 5 ottobre 2004 - Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Reg. (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

CIRCOLARE AGEA 10 gennaio 2005 - Circostanze eccezionali art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003

CIRCOLARE AGEA 28 gennaio 2005 n. ACIU 20
applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità

8 APPENDICE “C” - GLOSSARIO

Qui di seguito viene data una breve definizione delle sigle e dei termini particolari utilizzati nel testo.

- § **AG.E.A.** – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in questa trattazione potrà indifferentemente essere definita come l’Amministrazione.
- § **O.P.R.** – Organismo Pagatore Regionale, in questa trattazione, dove non precisato, potrà indifferentemente essere definita come l’Amministrazione. Gli Organismi Pagatori riconosciuti sono quelli relativi alle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.
- § **Agrisian:** concessionario dell’AGEA per la “Gestione ed integrazione dei servizi a supporto dei procedimenti amministrativi e dei relativi adempimenti istruttori di gestione e controllo concernenti l’applicazione della normativa comunitaria e nazionale del settore agricolo forestale e della pesca”.
- § **Coordinamento centrale Agrisian:** Struttura costituita presso Agrisian con lo scopo di coordinare, monitorare lo svolgimento delle attività e di ricevere quesiti specifici e fornire risposte ed assistenza alle sedi periferiche in merito alle modalità di esecuzione dei controlli oggettivi.
- § **CAA:** Centri di Assistenza Agricola, hanno ricevuto la delega da parte dell’Amministrazione per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.
- § **GIS:** Sistema Informativo Geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
- § **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo, insieme dei mezzi tecnici per la gestione delle domande relative a taluni regimi di aiuto comunitari.
- § **SITIClient e SITICatasto:** Software utilizzato per la campagna in corso nella gestione ed elaborazione dei dati alfanumerici relativi ai controlli.
- § **Azienda:** Insieme delle unità di produzione gestite dall’imprenditore agricolo, che si trovano nel territorio di uno stato membro (Regolamento CEE n° 3508/92).
- § **Produttore (Imprenditore):** Persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato fisico o giuridico conferito secondo il diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità.
- § **Procedimento amministrativo:** Complesso delle procedure e dei controlli a cui l’Amministrazione sottopone tutte le domande di pagamento per superfici. Per le aziende estratte a campione e sottoposte a controllo oggettivo, la chiusura del procedimento amministrativo si ha solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul S.I.G.C..
- § **Domanda RPU:** Domanda, presentata dal produttore in proprio o attraverso i CAA, per l’ottenimento del contributo.
- § **Aziende selezionate con criteri di rischio:** Aziende facenti parte del campione oggetto del controllo, selezionate mediante una analisi dei rischi elaborata dall’Amministrazione.
- § **FAG** : frutta a guscio
- § **BCAA:** Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
- § **CGO:** Criteri di Gestione obbligatori

- § **Sede operativa:** sede in cui la struttura periferica incaricata, per ogni provincia, dell'esecuzione dei controlli oggettivi (settore seminativi), effettua le attività indicate nel capitolo 2. La sede, fornita delle dotazioni previste, può non essere ubicata nel territorio della provincia oggetto del controllo.
- § **Sede di convocazione** (settore seminativi – metodologia “Telerilevamento aereo-digitale”): sede dell'attività di incontro con i produttori convocati. Deve essere ubicata nel territorio della provincia interessata ai controlli oggettivi, è fornita delle dotazioni e dei requisiti previsti. Può, o non può, identificarsi con la sede operativa.
- § **Responsabile della sede operativa:** tecnico che coordina a livello provinciale l'attività dei controlli oggettivi, al quale sono attribuite le responsabilità e le attività descritte nelle specifiche.
- § **Responsabile della qualità della sede operativa:** tecnico incaricato del controllo di qualità “interno” che attraverso la sua attività contribuisce a garantire i livelli qualitativi richiesti nell'esecuzione delle varie fasi di lavoro e si interfaccia con la struttura Agrisian di Controllo di Qualità.
- § **Tecnici che effettuano il controllo in campo:** dottori agronomi e forestali, periti agrari, e agrotecnici abilitati e regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
- § **Tecnici delle sedi operative e delle sedi di convocazione:** tecnici e operatori che supportano i tecnici di campo ed eseguono le attività a valle del controllo di campo, fino alla convocazione e all'incontro con i produttori con esito discordante rispetto alla dichiarazione.
- § **Specifiche tecniche:** documento tecnico prodotto da AGEA in cui vengono codificate le modalità di esecuzione delle varie fasi di cui si compone il processo dei controlli oggettivi. Tutti i tecnici impegnati nelle diverse fasi e a diversi livelli di responsabilità devono attenersi, nello svolgimento del loro lavoro, a quanto prescritto nelle Specifiche tecniche.
- § **Plottaggio della dupla:** stampa della foto aerea (scala 1:4000) effettuata nel corso dell'anno in cui avviene il controllo, su cui è sovrapposto il lucido catastale per l'identificazione delle porzioni di territorio da controllare in campo.
- § **Stampa dei centroidi (mappette):** Stampa in formato A4 che riproduce il foglio di mappa catastale con evidenziati (centroidi) i numeri delle particelle oggetto di controllo.
- § **Modello 34 bis ammissibilità e Condizionalità:** tabulato prodotto dal software in cui è stampato l'elenco delle particelle oggetto del controllo,
- § **Scheda agronomica grafica:** scheda utilizzata per il rilievo in campo della frutta in guscio, costituita da una parte grafica, con la porzione di territorio riportante la particella catastale dichiarata, ed una parte alfanumerica costituita da una sezione dichiarativa e da una sezione dedicata al rilievo dei dati specifici di tali colture.
- § **Cerchiatura particelle:** operazione preliminare al controllo in campo, che consiste nell'evidenziare sul plottaggio mediante opportuno segno grafico le particelle oggetto di indagine in campo.
- § **Fotointerpretazione e misurazione con SW:** operazione effettuata sulle particelle non appartenenti alla provincia rappresentativa, che consiste nell'attribuzione dell'utilizzo del suolo mediante interpretazione delle immagini archiviate in banca dati, fa seguito la misurazione dei poligoni fotointerpretati mediante specifica funzione del software.

9 APPENDICE “D” – ALTRE INFORMAZIONI SULLA CERCHIATURA DELLE PARTICELLE

9.1 EX CATASTO AUSTRO-UNGARICO (CATASTO TAVOLARE)

L'ex catasto austro-ungarico, detto anche catasto aperto o tavolare, ha la caratteristica di essere suddiviso in Comuni censuari o in sezioni censuarie al cui interno la numerazione delle particelle è sequenziale all'interno del Comune-sezione.

Al fine della identificazione territoriale della particella pertanto in fase dichiarativa è indispensabile aver indicato i seguenti identificativi catastali:

- codice istat provincia
- codice istat comune amministrativo
- (eventuale) sezione censuaria
- numero di particella catastale (univoca all'interno del Comune censuario)

Il foglio fisico (tavola) spesso non viene indicato, mentre viene riportato il foglio “logico”, numero che rappresenta il comune censuario, così come rappresentato in visura catastale.

L'individuazione del foglio catastale (tavola) su cui ricade la particella, se non già indicato in domanda, viene effettuato attraverso l'incrocio informatizzato dei dati dichiarati (numerazione della particella univoca all'interno del comune) con il numero dei centroidi abbinati alle singole mappe, effettuato a livello centrale.

L'abbinamento della particella al foglio (tavola) catastale consente la corretta rappresentazione del modello “34 bis”, dove in luogo del foglio logico viene invece rappresentata la mappa catastale su cui ricade la particella.

Fanno eccezione le particelle che non vengono abbinate ad alcuna mappa per centroide assente o mappa non disponibile, per le quali il foglio indicato sul modello 34 bis sarà corrispondente al foglio logico dichiarato. Tali particelle verranno trattate successivamente come particelle con anomalie catastali - non riscontrate in mappa (cod. G/I) secondo la procedura di trasmissione ai CAA, descritta nell'apposito capitolo.

Si pone l'attenzione alla tipologia del catasto tavolare (perimetro aperto) nel quale il limite del foglio (tavola) non coincide mai con il limite della particella.

Pertanto il tecnico nel corso del controllo delle particelle posizionate al bordo della tavola, dovrà sempre verificarne l'esatta configurazione, anche attraverso la mosaicatura con le tavole contigue.

9.2 RIORDINO FONDARIO

In presenza di fogli ricadenti nelle zone di riordino di cui alle tabelle sotto riportate, si dovrà verificare la corrispondenza degli identificativi catastali dichiarati dal produttore in domanda con il supporto catastale disponibile per i controlli di campo. Infatti è possibile che gli identificativi catastali dichiarati siano riferiti ad una situazione catastale non rispondente con il supporto grafico delle mappe catastali in dotazione, in quanto non ancora in atti catastali. Infatti in tali comuni sono ancora in corso operazioni di riordino catastale, spesso da parte di Consorzi di Bonifica, per conto degli Uffici del Territorio.

Il produttore, secondo le disposizioni della Circolare AGEA, ha indicato come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria, attribuita dall'ente incaricato del riordino.

Al fine di poter procedere alla individuazione delle particelle dichiarate, sarà necessario provvedere a recuperare presso tale ente (Consorzi di Bonifica) l'ultima cartografia aggiornata, provvedendo alla georeferenziazione della planimetria.

Le particelle ricadenti in zona di riordino sono riconoscibili in quanto indicate con il caso particolare 1 in domanda.

Di seguito si riportano in dettaglio i soli Comuni interessati parzialmente o totalmente da operazioni di riordino :

Provincia di Udine (030) – Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
009	Basiliano
031	Coseano
032	Dignano
039	Flaibano
048	Lestizza
058	Mereto di Tomba
060	Moimacco
062	Mortegliano
074	Pavia di Udine
079	Pozzuolo del Friuli
083	Premariacco
091	Remanzacco
109	Sedegliano

Provincia di Pordenone – Consorzio di Bonifica Cellina – Medusa:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
027	Montereale Valcellina
040	San Quirino
050	Vivaro

Provincia di Oristano –Consorzio di Bonifica dell'Oristanese:

<i>Istat Com</i>	<i>Descrizione Comune</i>
006	Arborea (fogli: 1-2-5-6-7-8-12-13-14-15-16-22-23-24-25-26-27-29-30-31-33-34-36-37-38)
025	Marrubiu (fogli: 6-8-12-13-14-15-16-20-21-26-27-28-31-32-33-34-35)
026	Masullas (foglio: 15)
029	Mogoro (fogli: 1-5-6-11-12-13-14-19-20-23-24-25-27-28-30-35-36)
066	Tramatza(fogli: 3- 4-14-15-16-20-21-22)
050	San Vero Milis (fogli: 1-2-7-8-9-10-12-13-20-22)
065	Terralba (foglio: 11)
069	Uras (fogli: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-23-24-29-30-32-35-36-37-38)
074	Zeddiani (fogli: 2-3)


In tali comuni, occorrerà:

- provvedere, attraverso una ricerca presso i consorzi interessati, ad acquisire le planimetrie dei comizi dichiarati;
- individuare la corrispondenza con gli ingrandimenti fotografici;
- effettuare il controllo in campo;
- riportare a video i risultati attraverso la digitalizzazione delle nuove particelle.

10 ALLEGATI

10.1 ALLEGATO 1 - MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE IN CAMPO.

AGEA - CONTROLLI REGIME P.U. 2005 - CAMPIONE ANTICIPATO


Prov:		Descrizione comune				Sez		Foglio							
064 AG		005 - BURGO						13							

Particella	Sub.	Clas. partic.	Tipo campione (A=manuale, C=coordinata)	Utilizzo dichiarato	Compatibilità con sistemi con piccolo economico	Sup. Cat. validata	Stato della coltura				Descrizione colture accertate e note	Identif. foto di campo	PAC					
							in alto	stoppe	arato con resid.	zucco. con resid.			PAC	OLIO	TABACCO	CNF	CEN	NAT
00038		H		100000 OLIVO		2420							X					
00042		H		072000 MANDORLE - FRUTTA A		5760					FAG		X					
00042		H		156000 USO NON AGRICOLO -		5760					FAG		X					
00044		H		156000 USO NON AGRICOLO -		360							X					
00064		H		072000 MANDORLE - FRUTTA A		2260					FAG		X					

Data controllo	Firma RILEVATORE	Rif. INGRANDIM. FOTOGRAFICI	Modello	Versione
Cod. RILEVATORE	Timbro albo		34 BIS	1.00
			Data	Pagina
			01/06/2005	1

10.2 ALLEGATO 2 – MODELLO 34 BIS (ELENCO PARTICELLE DA CONTROLLARE AI FINI DELLA CONDIZIONALITA' – BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI .

AGEA - CONTROLLI REGIME D.U. 2005 - CONDIZIONALITA'

Prov.	Descrizione comune		Sez.	Foglio	
084 AG	001 - AGRIGENTO			3	

Particella	Sub.	Casi partic.	B.C.A.A.												Note	Identificativo foto di campo	CXF	CEN	NAT
			1 Erosione suolo		2 Sostanza		3 Struttura		4 Livello minimo di Mantenimento										
			1.1 Regim. acque terreni pendio (escl. set-aside FOOD)(vale anche per A1 senza piani gestione)	2.1 Gest. residui colt (bruc. stoppie)	3.1 Effic. rete sgrondo	4.1 Protez Pascolo perman.	4.2 Manuten. superf. ritenute da Produz (vale anche per A1, A4, A5 senza piani gestione)	4.3 Manuten. Oliveti	4.4 Elem. Paesaggio (vale anche per A1, A5 senza piani gestione)										
00023			RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)	RISPETTO (S/N)					
			Presenza fruscioni frasci																
			solo orco largh. > 30cm																
			assenza totale solchi acquai																
			pres. solchietto ponti in sup																
			DEROGHE																
			RISPETTO (S/N)																
			bruciat. res. id. central aut. vern																
			bruciat. colture rim. in iglice.																
			bucc. res. frang. sup. riposo																
			DEROGHE																
			RISPETTO (S/N)																
			soline inefficienti																
			canali collettivi non in autotest																
			DEROGHE																
			RISPETTO (S/N)																
			pascolo convertito a seminativo																
			canali e lavazioni Variare																
			pas. ovi. coll. legn. tess. forest																
			DEROGHE																
			RISPETTO (S/N)																
			me. ovi. veg. period. obbligat																
			sfridi < 1 volta al fieno																
			presenza di colture da reddito																
			man. ovi. fieno anino. obblig.																
			sfridi trino. in periodi vietati																
			DEROGHE																
			RISPETTO (S/N)																
			se senza pot. Qualunque																
			pres. Rovi ridosso olivi																
			pres. arb. veg. infest. in colt.																
			NUM. OLIVIDEGRADATI																
			DEROGHE																
			RISPETTO (S/N)																
			terrazze danneggiare																
			terrazze per. Eliminate																
			terrazze totidm. Eliminate																
			DEROGHE																

Data controllo	Firma RILEVATORE	Timbro albo	Rif. INGRANDIM. FOTOGRAFICI	Modello	Versione
Cod. RILEVATORE				34 BIS -	1.00
				Data	Pagina
				16/06/2005	1

10.3 ALLEGATO 3 – SCHEDA AGRONOMICA GRAFICA FRUTTA A GUSCIO E CHECKLIST.

AGEA

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Sistema Informativo Territoriale

Codice intest.	Foglio	Particella	Sub.	Sup. Part. (mq)	Scala
BURGIO (AG) [084005 - B275]	13	00041		780	1:1500

DATI DICHIARATI

Numero Domanda	Codice Utilizzo	Descrizione Utilizzo	Sup. cat.	Sup. affidata	Tipo imp.	Sesto su fila (m)	Sesto tra fila (m)	N. piante FAG	N. piante castagno	N. altre piante	Area impieghi
	004	BLACONILLA	700								
	072000	MANDORLE -	700	700	1697	0	0	0	0	0	1974
	100000	OLIVO	700	700	0	0	0	0	0	0	0



DATI RILEVATI

Codice Utilizzo	Descrizione Utilizzo	Tipo imp.	N. piante Nocciuolo	N. piante Mandorle	N. piante Nocci	N. piante Fintacchio	N. piante Carcio	N. piante Castagno	N. altre piante	Sesto su fila (m)	Sesto tra fila (m)	Prod. (kg/ha)	Coltura orticola (kg/ha)

Data rilievo


Codice Rilevatore

Firma Rilevatore

Timbro Rilevatore

Materiale di proprietà AGEA vietata la riproduzione e la divulgazione

10.4 ALLEGATO 4 – MAPPA CENTROIDI



Materiale riservato, vietata la riproduzione e la divulgazione non autorizzata

10.5 ALLEGATO 5 - TABELLA DELLE SIGLE COLTURA E ALTRI UTILIZZI DEL SUOLO

<i>gruppo coltura</i>	<i>codice GIS</i>	<i>descrizione uso del suolo rilevato</i>	<i>sigla</i>
CEREALI	20	ALTRI CEREALI DEPAUPERANTI (A PAGLIA)	ACD
	202	AVENA	AVE
	2	GRANO (FRUMENTO) DURO	GD
	200	GRANO (FRUMENTO) TENERO	GT
	12	GRANO SARACENO	GSA
	1	GRANTURCO (MAIS)	MA
	8	ORZO	ORZ
	19	RISONE	RIS
	201	SEGALE	SG
	203	SORGO	SOR
FORAGGERE NON SEMINABILI	653	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTO FUSTO) TARA 20%	BPF
	654	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%	BPC
	659	PASCOLO CESPUGLIATO	PPC
	40	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 20%	PP20
	50	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON ROCCIA AFFIORANTE TARA 50%	PP50
	638	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARE	PAS
FORAGGERE SEMINABILI	103	ERBAIO DI GRAMINACEE	ECE
	104	ERBAIO DI LEGUMINOSE	ELE
	105	ERBAIO MISTO E ALTRI	ERB
	107	PRATO E PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	PRAG
	108	PRATO E PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE	PRAL
	109	PRATO E PRATO PASCOLO MISTO	PRA
FRUTTA A GUSCIO	491	CARRUBO	CAR
	492	CASTAGNO	CST
	493	MANDORLO	MAN
	494	NOCCIOLO	NCC
	495	NOCE	NOC
	497	PISTACCHIO	PIS
LEGUMINOSE	208	LENTICCHIE, CECI, VECCE, CICERCHIA	LCVC
ORTAGGI	90	ALTRI ORTAGGI	ORT
	84	ASPARAGO	ASP
	82	CARCIOFO	CR
	83	CAROTA	CRT
	85	CAVOLO	CAV

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
	89	CICORIA	CIC
	210	FRAGOLA	FRA
	680	POMODORO	POM
	88	RABBARO	RAB
	209	TOPINAMBUR	TPN
VIVAIO	550	VIVAIO SPECIALIZZATO NON SPECIFICATO	VVS
PIANTE ARBOREE			
	500	ARBORICOLTURA DA LEGNO NON SPECIFICATA	ARL
	650	BOSCO	BS
	410	VITE NON CLASSIFICATA	VIT
	681	COLTIVAZIONE ARBOREA A CICLO BREVE (MAX 20 ANNI)	AB20
	420	OLIVO NON CLASSIFICATO	OLI
ALBERI DA FRUTTA	470	FRUTTETO NON SPECIFICATO	FTR
PIANTE ARBUSTIVE	473	PICCOLI FRUTTI GENERICI	PF
PIANTE AROMATICHE	86	PIANTE AROMATICHE	PAR
PIANTE DA FIBRA	93	ALTRE PIANTE DA FIBRA	APF
	56	CANAPA	CAN
	55	LINO	LN
PIANTE INDUSTRIALI	95	ALTRE PIANTE INDUSTRIALI	API
	560	BARBABIETOLA	BZ
	80	CANNA CINESE o MISCANTO	CNN
	81	FETTUCCIA D'ACQUA - PHALARIS ARUNDICEA	FTA
	670	TABACCO	TAB
PIANTE OLEIFERE	94	ALTRE PIANTE OLEIFERE	AOL
	6	COLZA E RAVIZZONE	CLR
	5	GIRASOLE	GS
	4	SOIA	SO
PROTEICHE	206	FAVE E FAVETTE	FV
	207	LUPINI	LP
	204	PISELLI	PS
SUPERFICI NON SEMINABILI	690	ACQUE	ACQ
	770	AREA NON PASCOLABILE	ANP
	660	FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE	FAB
	652	INCULTI STERILI PASCOLABILI	ISP

gruppo coltura	codice GIS	descrizione uso del suolo rilevato	sigla
SUPERFICI SEMINABILI	102	INCOLTO PRODUTTIVO NON SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO OBBLIGATORIE	IP-PA
	100	INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO IMPATTO	IP+PA
	99	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - DOPO IL 15 LUGLIO	LMD
	98	LAVORAZIONI MECCANICHE PROFONDE SU TERRENI A RIPOSO - PRIMA DEL 15 LUGLIO	LMP
	96	MISCUGLIO DI SORGO GIRASOLE MAIS (COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA)	SGM
	101	PASCOLAMENTO BOVINO SU INCOLTO PRODUTTIVO	IP+PB
	97	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE	SOV
FOTOINTERPRETAZIONE IMMAGINI DA SATELLITE	661	FOTOINTERPRETAZIONE INCERTA	FIN